

326.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI RESTIVO E PERTINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	15712
<b>Disegni di legge:</b>	
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	15769
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	15791
( <i>Trasmisione dal Senato</i> ) . . . . .	15712
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017);	
CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il mezzogiorno (276);	
ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);	
AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);	
AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il mezzogiorno del territorio del consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del consorzio stesso in ente di sviluppo agricolo (1859);	
ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);	

	PAG.
GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il mezzogiorno (2183) . . . . .	15713
PRESIDENTE . . . . .	15713
BARBI, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	15713
15719, 15721, 15725, 15728, 15731, 15737	
15742, 15746, 15751, 15757, 15760, 15762	
15764, 15767, 15768, 15770, 15771, 15772	
15776	
PASTORE, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	15714
15716, 15728, 15729, 15731, 15738, 15742	
15752, 15753, 15760, 15763, 15767, 15771	
15777	
PELLEGRINO . . . . .	15714, 15716
TESAURO, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	15716
15752, 15764, 15766, 15776	
BONEA, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	15719, 15723
15724, 15727, 15736, 15739, 15757, 15759	
15763, 15767, 15768	
CANNIZZO . . . . .	15720
CRUCIANI . . . . .	14725, 15728, 15732
TOZZI CONDIVI . . . . .	15729, 15742
MAGNO . . . . .	15730
AVOLIO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	15737, 15741
15749, 15753, 15770, 15771	
GRIMALDI . . . . .	15732
BOTTA . . . . .	15732
AMENDOLA PIETRO . . . . .	15733, 15758
GREZZI . . . . .	15734
FOLCHI . . . . .	15739
PIRASTU . . . . .	15740
MICELI . . . . .	15743
VALITUTTI . . . . .	15744, 15749
DI MAURO ADO GUIDO . . . . .	15747
DE LORENZO . . . . .	15750
COLASANTO . . . . .	15753
CORRAO . . . . .	15757
FIUMANÒ . . . . .	15761
SORGI . . . . .	15763
FAILLA . . . . .	15764

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

	PAG.
SANTAGATI . . . . .	15766, 15775
MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . .	15771, 15772
BASILE GUIDO . . . . .	15771
CANTALUPO . . . . .	15772
<b>Disegno e proposte di legge (Discussione):</b>	
Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (1920);	
CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1449);	
ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (1484) . . . . .	15777
PRESIDENTE . . . . .	15777
VERONESI . . . . .	15777
DE ZAN . . . . .	15782
GREGGI . . . . .	15791
GAGLIARDI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	15801
<b>Proposte di legge:</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	15712
( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .	15769, 15791
( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .	15769, 15791
( <i>Svolgimento</i> ) . . . . .	15712
( <i>Trasmissione dal Senato</i> ) . . . . .	15712
<b>Interrogazioni, interpellanza e mozioni</b>	
( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	15804
<b>Votazione segreta dei disegni di legge:</b>	
Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017);	
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 (1365);	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 (1733);	
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962 (2156);	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, con annesse lettere, concluso a Roma il 24 ottobre 1964 (2273) . . . . .	15777, 15782, 15788
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	
PRESIDENTE . . . . .	15804, 15805
NICOLETTO . . . . .	15805

**La seduta comincia alle 9,30.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Berlinguer Luigi, Cavallaro Francesco, Colleselli, Gioia e Nannini.

(*I congedi sono concessi*).

**Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge:

MACCHIAVELLI ed altri: « Estensione alle famiglie degli ufficiali giudiziari del trattamento previsto dagli articoli 11 e 17 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 » (2373).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Trasmissioni dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

PITZALIS ed altri; RUSSO SPENA; FINOCCHIARO e FUSARO; BUZZI ed altri: « Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Già approvato dalla I Commissione della Camera e modificato da quella VI Commissione*) (438-623-833-1019-B);

« Istituzione dell'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere » (*Approvato da quel consesso*) (2372).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione competente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede, con il parere della V Commissione; l'altro, alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Svolgimento di proposte di legge.**

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

Amodio Francesco: « Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa

alla istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata » (2057);

Cariota Ferrara: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la raccolta e il commercio dei rottami ferrosi » (2190);

Origlia, de' Cocci, Merenda e Belotti: « Disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata per acquisti collettivi » (790);

Alesi: « Esenzione dall'imposta generale sull'entrata ai passaggi di merci fra le associazioni per acquisti collettivi ed i commercianti ad esse aderenti » (975);

Minio, Raffaelli, Soliano, Nicoletto, Teranova Raffaele, Vespignani, Malfatti Francesco, Matarrese, Lenti, Grezzi, Assennato, Carocci, Vestri, Maulini, Borsari e Pagliarani: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle province » (1764);

Scricciolo, Loreti, Usvardi e Della Briotta: « Immissione in ruolo negli istituti professionali di Stato degli insegnanti abilitati di cultura generale ed educazione civica » (2140);

De Florio, Guidi, Sforza, Zoboli, Cataldo, Coccia, Spagnoli, Mariconda, Crapsi, Bavetta, Assennato, Pellegrino, Accreman e Re Giuseppina: « Modifica alle norme che regolano l'imposta di bollo ed il deposito in cancelleria dei valori bollati e delle spese nel contenzioso ordinario civile e nei procedimenti di esecuzione » (2179);

Colasanto, Canestrari, Amadei Giuseppe, Reale Giuseppe, De Capua, Alba, Cavallaro Nicola, Sinesio, Iozzelli, Amodio, Mancini Antonio e Sammartino: « Provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (2202);

Pellegrino, Raffaelli, Di Benedetto, Corrao, Di Mauro Luigi, Bavetta e Speciale: « Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (2225).

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

**Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017) e delle concorrenti proposte di legge Cruciani (276), Abenante ed altri (1332), Averardi (1295 e 1859), Zincone ed altri (1866) e Grilli (2183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno; e delle concorrenti proposte di legge Cruciani, Abenante ed altri, Averardi, Zincone ed altri e Grilli.

Nella seduta pomeridiana di ieri è stato concluso lo svolgimento degli emendamenti

presentati all'articolo 12. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Il primo emendamento Avolio tende ad estendere le agevolazioni anche al settore del commercio. Non siamo del parere di poterlo accettare perché è contrario al concetto ispiratore della legge, che è quello della concentrazione dell'intervento straordinario nei tre noti settori. Per quanto riguarda il settore del commercio esiste già il credito agevolato, che verrà conservato.

Esprimiamo per lo stesso motivo parere contrario all'emendamento Spallone ed al secondo emendamento Avolio, che è in collegamento con il precedente.

Parere contrario esprimiamo pure per l'emendamento Abenante al primo comma, inteso ad estendere l'intervento straordinario alle compagnie portuali per l'acquisto dei mezzi meccanici necessari alla loro attività, per analoghe ragioni.

MICELI. È una specie di industria.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Sì, ma un'industria assimilata ai trasporti, quindi siccome non si prevede alcun intervento per i trasporti (vedremo poi un altro emendamento che li riguarda), non si può prevederne neanche per questo caso particolare. Io che vivo a Napoli so quali siano le difficoltà di queste compagnie e vedrei con piacere la possibilità d'intervento, ma si violerebbe un criterio di carattere generale.

L'emendamento Tesauro al terzo comma è di carattere formale: lo accetto.

L'emendamento Bozzi al quarto comma è ormai superato, mentre quello dello stesso presentatore da inserire dopo il comma stesso, mirante ad estendere le agevolazioni alle società finanziarie, non può essere accolto perché nel concerto su questa legge con il Ministero del tesoro non si è riusciti ad ottenere che acconsentisse a questa richiesta, che del resto era stata ventilata anche nella prima formulazione.

Non è accettabile l'emendamento Granati, sostitutivo del quinto comma, che vorrebbe limitare il beneficio dei contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese escludendoli per le maggiori e cristallizzandoli nella percentuale fissa del 20 per cento, mentre il testo della Commissione lascia tale percentuale elastica, adattabile alle varie zone (è logico che si darà il 20 per cento a chi va a insediarsi in Calabria o in altre zone più difficili, e percentuali anche molto infe-

riori a quanti vorranno insediarsi alle porte di Roma e così via).

Non è accettabile l'emendamento Santagati, che mira a elevare dal 20 al 30 per cento la misura massima di questi contributi a fondo perduto, poiché il 30 per cento ci sembra eccessivo.

Del pari non è accettabile l'emendamento aggiuntivo Avolio al quinto comma, collegato d'altra parte ai precedenti che riguardano il commercio.

Neppure è accettabile l'emendamento Santagati, che vorrebbe elevare dal 30 al 35 per cento il contributo per i macchinari e le attrezzature costruiti da industrie ubicate nei territori meridionali. Noi l'abbiamo già portato in Commissione dal 25 al 30 per cento, e devo dire che si sono incontrate notevoli difficoltà nelle trattative con la C.E.E. su questo argomento: pensiamo che un ulteriore aumento sarebbe insostenibile proprio su quel piano. Non accettabile o, direi meglio, superfluo l'emendamento Bozzi aggiuntivo al sesto comma: di ciò abbiamo già discusso a proposito di altri articoli.

Circa l'emendamento Bozzi inteso ad aggiungere, dopo il sesto, due commi ulteriori, dei quali il primo riguarda l'estensione delle agevolazioni alle imprese edili ed il secondo alle imprese esercenti trasporti, osservo che, per quanto riguarda le imprese edili, la legge non esclude che esse possano essere comprese tra le altre imprese industriali. Si tratterà di vedere, in sede di applicazione della legge, se ciò potrà avvenire in via normale; comunque tale decisione resta affidata ai piani esecutivi di coordinamento. Il parere è contrario, in ogni caso, alla seconda parte dell'emendamento che riguarda l'estensione ai trasporti: ho già accennato, parlando delle compagnie portuali, come non sia possibile considerare la possibilità di estendere anche ai trasporti l'intervento straordinario.

Non è accettabile l'emendamento Santagati, sostitutivo del settimo comma, che tende a sopprimere l'accertamento preventivo per quanto riguarda la corrispondenza dei progetti ai piani di coordinamento. A noi sembra infatti che il controllo su tale corrispondenza sia quanto mai opportuno e quindi vada mantenuto.

Per lo stesso motivo non sono naturalmente accettabili l'emendamento Bozzi soppressivo del nono comma e l'analogo emendamento Santagati.

Viene poi l'emendamento Pellegrino, sostitutivo del nono comma, che vuole esatta-

mente il contrario degli emendamenti Bozzi e Santagati, in quanto chiede un vincolo più rigido per la concessione delle agevolazioni e specialmente dei contributi, e vuole che venga fissato per legge a quali imprese debbano essere concessi. Nell'emendamento si parla di « imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di mano d'opera ».

PELLEGRINO. Occorre garantirsi da questo punto di vista.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. All'ultimo capoverso dell'emendamento sostitutivo si aggiunge poi che questi accertamenti devono essere fatti dal ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, « d'intesa con le regioni interessate ». Qui si viene a complicare ulteriormente la già difficile procedura. Quindi l'aggiunta ci sembra inopportuna. In ogni caso, nelle commissioni che dovranno valutare l'erogazione di questi contributi, già esistono rappresentanti regionali.

PELLEGRINO. Questa parte del nostro emendamento si ricollega all'emendamento Tesauro già approvato all'articolo 1.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è altresì contraria alla soppressione dell'ultimo comma proposta dall'onorevole Bozzi, in collegamento del resto con l'emendamento soppressivo del nono comma dello stesso onorevole Bozzi, già respinto per gli stessi motivi.

Siamo favorevoli all'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Condivido i motivi che il relatore ha addotto in ordine alla non accettazione degli emendamenti. Devo tuttavia due brevissime spiegazioni. Dall'onorevole Failla, se non ricordo male, e comunque da parte comunista, ci è venuta una critica piuttosto vivace perché non avremmo incluso quelle indicazioni limitative atte a meglio specificare quando si tratti di piccole e medie aziende. Devo ricordare che in Commissione abbiamo raggiunto un accordo accogliendo (ed infatti ciò risulta dagli emendamenti della Commissione) la stessa formulazione della legge per il piano di rinascita della Sardegna. Si è creduto convenisse su questa come sulla soluzione meglio rispondente allo scopo.

Altrettanto devo dire all'onorevole Santagati, il quale ha illustrato le sue preoccupazioni a proposito della cosiddetta ammissibilità alle agevolazioni, dicendo che con

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ciò si sarebbe finito con l'appesantire le procedure. Desidero assicurare la Camera che questo emendamento è stato introdotto non già per aggravare le procedure, ma per alleggerirle, in quanto, mentre attorno, ai problemi generali di ammissibilità intervenivano opinioni di vari gruppi, in questo modo si concreta la facoltà nel ministro, il quale opera evidentemente attraverso una commissione; dopo di che subentrano soltanto le valutazioni di natura economico-finanziaria da parte degli istituti speciali di credito. Quindi il fine è quello di snellire e non già di appesantire le procedure.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione, accantonando per il momento gli emendamenti relativi all'intestazione, i quali andranno subordinati all'approvazione degli altri.

Poiché l'onorevole Avolio non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento aggiuntivo al primo comma.

Onorevole Miceli, mantiene gli emendamenti Spallone ed Abenante al primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**MICELI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Spallone, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « impianti esistenti », le parole: « per l'ampliamento ed ammodernamento della rete distributiva al dettaglio con preferenza per le forme cooperative e consortili ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Abenante, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « ampliamento degli impianti esistenti » le parole: « e per l'acquisto dei mezzi meccanici necessari alle specifiche attività delle compagnie portuali ».

*(Non è approvato).*

Il successivo emendamento Bozzi sostitutivo al quarto comma, come pure quello aggiuntivo al sesto comma, sono preclusi.

Onorevole Bozzi, mantiene gli altri suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**BOZZI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bozzi tendente ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Con le modalità stabilite ai sensi del quarto comma, la Cassa del mezzogiorno su sua proposta può essere autorizzata dal pre-

sidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 a concedere un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse da società finanziarie che abbiano come scopo sociale quello di effettuare, attraverso partecipazioni azionarie, investimenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, nonché da altre società finanziarie che comunque investono nei su accennati territori il controvalore dell'emissione del prestito obbligazionario ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Miceli, mantiene l'emendamento Granati interamente sostitutivo del quinto comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MICELI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Granati, tendente a sostituire il quinto comma con il seguente:

« Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle piccole e medie imprese industriali contributi nella misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ».

*(Non è approvato).*

Poiché gli onorevoli Santagati e gli altri firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro emendamento sostitutivo al quinto comma.

Poiché l'onorevole Avolio e gli altri cofirmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro emendamento aggiuntivo al quinto comma.

Pongo in votazione l'emendamento Tesoro, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « il tasso annuo di interesse » con le parole: « il tasso agevolato annuo di interesse ».

*(È approvato).*

Poiché l'onorevole Santagati non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento sostitutivo al sesto comma.

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, non accettato dalla Commissione né dal Governo, aggiuntivo dopo il sesto, dei due commi seguenti:

« Dei contributi di cui ai precedenti commi del presente articolo possono beneficiare anche le imprese di costruzione edile che abbiano la sede principale nei territori di cui

all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per acquisti di macchinario ed attrezzature loro occorrenti.

Alle imprese esercenti trasporti di persone o cose i suddetti contributi ed i finanziamenti a tasso agevolato possono essere concessi anche per l'acquisto degli automezzi ed aeromobili occorrenti per l'esercizio delle loro attività ».

*(Non è approvato).*

Poiché l'onorevole Santagati non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento interamente sostitutivo del settimo comma.

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, soppressivo del nono comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Non è approvato).*

Poiché l'onorevole Santagati e gli altri cofirmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione del loro emendamento soppressivo del nono comma.

Passiamo all'emendamento Pellegrino, sostitutivo del nono comma con i seguenti:

« L'ammissibilità alle agevolazioni creditizie e d'ogni altra natura è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge sarà incoraggiata la formazione nel Mezzogiorno di imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni caratterizzate da rilevanti capacità di assorbimento di manodopera.

Eventuali agevolazioni per l'impianto di aziende ad alto tenore di investimenti sono subordinate alla valutazione delle aziende stesse come elemento necessario di un ciclo produttivo organicamente effettuato, attraverso il collegamento con altre aziende, in un complesso di iniziative industriali capaci di assicurare un rilevante assorbimento di manodopera.

All'accertamento delle condizioni di ammissibilità provvede il ministro per il coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno d'intesa con le regioni interessate o, in loro mancanza, con gli organi legalmente preposti alla programmazione regionale ».

PELLEGRINO. Signor Presidente, chiedo che siano messi in votazione, in questa sede, soltanto il secondo e il terzo comma, mentre la sede più propria per il secondo e il terzo è l'articolo 28, in quanto essi riproducono so-

stanzialmente quello che già è nel disegno di legge, con una modifica nell'ultima parte dell'ultimo comma per una ragione di coordinamento, dopo che è stata approvata una modifica all'articolo 1 con l'emendamento Tesauro-Failla.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Quando esamineremo l'articolo 28 farò inserire la disposizione che abbiamo concordato con una mia ulteriore dichiarazione. È inutile quindi insistere sulle stesse posizioni articolo per articolo.

PELLEGRINO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Tesauro e rinuncio alla votazione del primo e del quarto comma; insisto però per la votazione del secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Per evitare che si creino poi situazioni difficili quando parleremo dei rapporti tra Stato e regione, esprimo tutte le mie riserve sul fatto che per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità debba intervenire il parere della regione. Lascio al presidente della Commissione la valutazione di questo punto, ma il Governo dichiara fin da questo momento di non poter essere d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'emendamento Pellegrino.

*(Non sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere, in fine, il seguente alinea e il seguente capoverso:

« All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere altresì autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche approvate:

« Alla concessione dei finanziamenti a medio termine per la costruzione di nuovi impianti industriali; il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti esistenti provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'I.S.V.E.I.MER., l'I.R.F.I.S., il C.I.S. e gli altri istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine.

Nelle spese ammissibili al finanziamento, possono essere comprese, nel limite del 40 per

cento del totale, quelle occorrenti alla formazione di scorte adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa.

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro per l'industria e il commercio, un concorso sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti anzidetti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri.

Per la costruzione di nuovi impianti industriali e l'ampliamento di quelli esistenti sono concessi alle imprese contributi nella misura massima del 20 per cento della spesa per opere murarie, ivi compresi gli allacciamenti, per macchinari e per le attrezzature.

Il contributo è elevabile fino al 30 per cento per la parte di spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nei territori meridionali.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa, sulla base delle scelte prioritarie effettuate dal piano di coordinamento, sia per quanto riguarda i settori di intervento che le localizzazioni e le dimensioni delle singole iniziative, con particolare riguardo:

a) allo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali;

b) alla formazione e al potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione del nuovo stabilimento o, quando si tratti di aziende esistenti, dalla ultimazione dei lavori di ampliamento, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Cassa.

L'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordina-

mento. All'accertamento provvede il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito, limitatamente alla concessione dei finanziamenti, il ministro dell'industria e commercio.

L'accertamento non sostituisce né vincola la valutazione tecnico-finanziaria di competenza degli istituti di credito, ai quali spetta altresì di assicurare, per la durata del mutuo, che l'impiego dei mezzi da essi erogati sia conforme ai programmi finanziati.

All'articolo 15 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, è aggiunto il seguente comma:

« La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente ».

(È approvato).

Poiché l'onorevole Avolio non è presente, si intende che abbia ritirato l'articolo aggiuntivo 12-bis.

Si dia lettura dell'articolo 13.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito, rilevabile con certificato della competente camera di commercio, industria e agricoltura. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immo-

bile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica ».

Gli onorevoli Bonea, Bozzi, Zincone e Carriota Ferrara hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile categoria b), di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e prorogata dall'articolo 11 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è estesa al totale degli utili impiegati nelle attività indicate nello stesso articolo 34. Il secondo comma del citato articolo 34 è abolito. L'esenzione predetta è concedibile anche ai soggetti di imposta non tassati in base al bilancio ed alle scritture contabili e trova applicazione anche nel caso di investimenti compiuti sotto forma di partecipazione in una società di nuova costituzione o di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società preesistente, ove l'una o l'altra società destini l'ammontare del capitale sottoscritto, con il reddito che ha beneficiato dell'esenzione, alla esecuzione delle opere indicate dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634. Il termine per la presentazione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634,

ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 34 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni. La su accennata esenzione potrà essere ugualmente concessa alle imprese che, avendo realizzato le opere nel termine triennale prescritto dall'articolo 35 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, documentino di avere presentato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio la richiesta del certificato entro 90 giorni dall'ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima »;

al primo comma, lettera b), dopo le parole: « di produzione del reddito », aggiungere le parole: « dei rispettivi impianti »;

al primo comma, lettera f), dopo le parole: « per uso collettivo », aggiungere le parole: « ed industriale »;

al primo comma, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

« g) fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute in altri provvedimenti legislativi applicabili in tutto il territorio dello Stato, la registrazione ad imposta fissa degli atti di fusione e concentrazione di società, prevista dall'articolo 38, lettera d) della legge 29 luglio 1957, n. 634, è estesa anche alle società aventi sede al di fuori dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, quando le operazioni di concentrazione e fusione avvengono con società operanti nei su accennati territori o quando si verifichi la condizione che, in relazione alle suddette operazioni, venga attuata una delle iniziative industriali che il provvedimento mira a promuovere;

h) sugli utili distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, aventi sede e complesso aziendale nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, la ritenuta a titolo di imposta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni è ridotta alla metà. Le società stesse dovranno allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 2, terzo comma, della citata legge, un certificato rilasciato dalla competente camera

di commercio industria e agricoltura, attese che la società erogante ha sede legale nei territori agevolati e che la sua attività rientra fra quelle considerate nella presente legge ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento è inteso a esentare dall'imposta di ricchezza mobile l'intero ammontare degli utili reinvestiti. La stessa esenzione viene concessa anche ai soggetti non tassabili in base al bilancio e alle scritture contabili che finora erano esclusi dalla agevolazione. Il controllo del costo delle opere realizzate da detti soggetti può essere assicurato dai documenti regolarmente emessi a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta generale sull'entrata.

La stessa agevolazione viene riconosciuta applicabile anche nel caso di investimenti non effettuati in maniera diretta come disposto dall'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il nostro emendamento mira inoltre a consentire l'esenzione anche nel caso in cui i prescritti certificati siano rilasciati con ritardo dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Come si vede, si tratta di proposte eminentemente tecniche, che non alterano la sostanza della legge e mirano anzi a renderne più agevole l'applicazione. L'unica innovazione di carattere sostanziale, se tale la si vuole considerare, è quella riguardante la esenzione fiscale nei confronti del 50 per cento degli utili reinvestiti dalle imprese nello stesso Mezzogiorno. Questo principio è già contenuto però in altre legislazioni, come in quella svedese, dove è addirittura prevista la esclusione totale dal pagamento della imposta di ricchezza mobile degli utili industriali reinvestiti.

Il nostro secondo emendamento al primo comma risponde alla stessa esigenza che ha indotto l'onorevole Tesauro a chiedere di sopprimere le parole: « rilevabile con certificato della competente camera di commercio, industria e agricoltura ». Dal canto nostro noi proponiamo che si faccia riferimento, per la esenzione, al principio che la produzione del reddito cui la legge si riferisce è quella « dei rispettivi impianti ».

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. È evidente che l'esenzione si applica a partire dalla data di entrata in funzione dei rispettivi impianti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Mi sembra tuttavia che la formulazione da noi proposta risulti più chiara. Riconosco però che si tratta soltanto di un chiarimento formale, al quale mi auguro tuttavia che la Commissione e il Governo non esprimano parere contrario.

Con il nostro emendamento alla lettera f), noi proponiamo che le agevolazioni fiscali si estendano agli impianti per la desalinizzazione delle acque non soltanto « per uso collettivo » ma anche per uso industriale. Non credo che questo emendamento possa determinare preoccupazioni di carattere contabile o finanziario, poiché prima di giungere al processo di desalinizzazione dovranno passare molti anni. Se la legge però prevede un impegno di questo genere per la Cassa per il mezzogiorno, possiamo pensare che la desalinizzazione delle acque non serva soltanto per usi igienico-alimentari o agricoli, ma possa anche servire per usi industriali. Sono fiducioso perciò nell'accoglimento della mia proposta.

Con l'ultimo emendamento si tende ad estendere la registrazione ad imposta fissa degli atti di fusione e concentrazione di società anche a quelle operazioni che, pur non avvenendo esclusivamente tra società meridionali, contribuiscono ugualmente al processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Si chiede anche di ridurre l'imposta cedolare « secca » sugli utili distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, aventi sede e complesso aziendale nei territori meridionali. Questa agevolazione tende naturalmente a favorire l'afflusso dei capitali nel Mezzogiorno. Poiché l'impegno finanziario della Cassa anche in questo caso non è eccessivo, confido nell'accoglimento di questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cetrullo ha proposto i seguenti emendamenti.

*al primo comma, sostituire la lettera a), con la seguente:*

« a) gli ultimi due commi dell'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente:

« Le opere devono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione e ultimate entro un triennio dalla data stessa. Entro 180 giorni dalla ultimazione delle opere il contribuente deve presentare all'Ufficio delle imposte dirette copia della dichiarazione presentata all'Ufficio tecnico erariale contenente l'indicazione delle date di inizio e di ultimazione dei lavori e dell'ammontare del-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

le somme impiegate. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una soprattassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima »;

*al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere il seguente comma:*

« Gli interessi relativi a prestiti obbligazionari emessi da società di qualunque tipo, ivi comprese le società finanziarie, e destinati a finanziare iniziative industriali nei territori agevolati sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile di categoria A) di cui all'articolo 85 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 »;

*al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere i seguenti commi:*

« La riduzione delle imposte di registro e ipotecaria prevista dall'articolo 38 lettera d) della legge 29 luglio 1957, n. 634, è applicabile anche quando una o più delle società che partecipano agli atti in essa previsti non abbia sede e non operi nei territori agevolati a condizione che, in relazione alla fusione od alla concentrazione, venga attuata, entro 5 anni dalla registrazione dell'atto, una delle operazioni di cui al precedente articolo 12 o venga comunque potenziata l'attività produttiva di opifici siti nei territori agevolati, per un importo non inferiore al 60 per cento del capitale della società che ha sede al di fuori dei territori agevolati.

Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma deve essere provato mediante produzione all'Ufficio del registro di apposito certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale.

Per le fusioni e concentrazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in relazione alle quali non fosse stato ancora attuato il potenziamento dell'attività produttiva di opifici siti nei territori agevolati, il termine di cui al primo comma del precedente articolo decorre dalla data suddetta.

Restano ferme, in quanto più favorevoli, le disposizioni contenute in altri provvedimenti legislativi applicabili in tutto il territorio dello Stato »;

*al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere il seguente comma:*

« È concessa la registrazione a tassa fissa e la esenzione dall'imposta generale sull'en-

trata ai contratti di appalto o di opera relativi all'attuazione delle iniziative industriali di cui all'articolo 12 »;

*al primo comma, dopo la lettera d), aggiungere il seguente comma:*

« La registrazione a tassa fissa è concessa anche per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società finanziarie costituite allo scopo esclusivo di effettuare investimenti nel Mezzogiorno »;

*al primo comma, sostituire la lettera e), con la seguente:*

« e) sono abolite le esenzioni dei dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 ».

Poiché l'onorevole Cetrullo non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Cannizzo ha proposto, alla lettera e), di sopprimere le parole: « e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio », e le parole: « e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CANNIZZO. L'imposta di conguaglio, a mio giudizio, non può essere applicata in aggiunta all'I.G.E. sul valore dei macchinari importati dall'estero, in esenzione doganale e con il beneficio della riduzione al 50 per cento dell'I.G.E., in quanto verrebbe ad essere alterato profondamente il principio base delle leggi che hanno sancito i due suddetti benefici, e cioè l'esenzione doganale e la riduzione al 50 per cento dell'I.G.E. Altrimenti si verrebbe a concludere che da un lato si concede un beneficio, mentre dall'altro, con provvedimento specioso, si viene a decurtarlo sensibilmente (sino all'8 per cento sul valore importato).

In altri termini, si può concludere affermando che non si può più parlare di esenzione doganale vera e propria, ma di una semplice riduzione. Ove si ponga mente al fatto importante che con l'entrata in funzione del M.E.C. i dazi doganali subiscono e subiranno ancora delle sostanziali riduzioni, si viene alla conclusione che il vantaggio su cui poteva contare l'industrializzazione del Mezzogiorno nella fase di pieno dazio doganale per il nord verrebbe in pratica ad essere fortemente compromesso. Si può affermare così che il regime di incentivazione promesso per la industrializzazione del Mezzogiorno verrebbe a cadere, perché mancherebbe il presupposto stesso che

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ha indotto molti a investire in quest'area depressa.

Altra osservazione fondamentale è questa: l'industria del nord importa e esporta contemporaneamente; su questa premessa giuoca il fatto del rimborso dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio. Lo stesso non può affermarsi per l'industria del Mezzogiorno, che si trova in fase di impianto *ex novo* e che si sta adeguando alle nuove necessità. Essa è assoggettata a pagare l'imposta di conguaglio senza godere del beneficio della sua restituzione per i prodotti espropriati, in quanto in un primo tempo (due o tre anni) gli impianti in fase di montaggio o di riammodernamento non sono in grado di produrre e quindi di esportare prodotti aventi diritto al rimborso dell'I.G.E. e dell'imposta di conguaglio.

Volendo ammettere, dopo un certo tempo, la possibilità di esportazione di prodotti che beneficeranno dei rimborsi, vi sarebbe compenso con gli importi pagati sotto la voce I.G.E. all'atto delle importazioni dei macchinari? Riteniamo di no.

Va aggiunta anche la considerazione che la legge istitutiva dell'imposta di conguaglio non contempla alcuna eccezione, tanto meno nei confronti delle leggi speciali che riguardano il Mezzogiorno. Per esempio, la legge n. 570 del 31 luglio 1954 modifica l'articolo 17 della legge n. 762 del 19 giugno 1940 senza fare alcun riferimento al decreto-legge 1598 del 14 dicembre 1947, che accorda il beneficio della riduzione del 50 per cento dell'I.G.E.

Il fatto invece che l'applicazione di essa sia fatta in base a disposizioni ministeriali ed a mezzo di circolari mi sembra non possa costituire un principio giuridico valido, in quanto l'interpretazione della legge non può esulare dallo spirito informatore su cui essa è basata. Praticamente, mi sembra che l'interpretazione finora data sia anticostituzionale, perché la legge non può essere variata se non da una nuova legge e mai da una circolare interpretativa, sia pure ministeriale. Si può vedere, per esempio, per la riduzione dell'I.G.E. al 50 per cento quanto contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1598, nell'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634; si può anche, in proposito, fare ricorso a quanto è stato scritto a proposito dell'imposta di conguaglio da tutti coloro che hanno studiato l'argomento, per esempio, nel *Manuale dell'imposta generale sull'entrata*, da Mario Nandò.

Per le considerazioni anzidette, la legge n. 1462 del 29 settembre 1962, all'articolo 14,

prevedeva l'esenzione dall'imposta di conguaglio sui macchinari di provenienza estera destinati all'industrializzazione del Mezzogiorno.

L'emendamento da me proposto si prefigge lo scopo di ripristinare le suddette agevolazioni, da includere tra quelle disposizioni per il rilancio meridionalista che sono oggetto delle preoccupazioni di coloro i quali, con il rilancio della Cassa, vogliono rilanciare le industrie del sud e di tutte le zone depresse.

PRESIDENTE. Ricordo che il presidente della Commissione, onorevole Tesaurò, ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, lettera b), *sopprimere le seguenti parole*: rilevabile con certificato della competente camera di commercio, industria e agricoltura »;

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma*:

« Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal ministro per le finanze d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo in esame, come i colleghi sanno, è un articolo di natura fiscale e pertanto molto delicato, nel senso che per raggiungere un determinato equilibrio si è dovuto instaurare trattative con il Ministero delle finanze, ai risultati delle quali bisogna attenersi, proprio allo scopo di non rompere tale equilibrio.

L'onorevole Bonea sostiene che il suo primo emendamento non altera la sostanza dell'articolo. Sarà anche vero, ma altera appunto questo equilibrio, ed è questo il motivo per cui non posso accoglierlo. Per lo stesso motivo non sono accoglibili i vari emendamenti presentati dall'onorevole Cetrullo.

L'emendamento Bonea alla lettera b) del primo comma, pur ritenendolo superfluo, non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo, per motivi di carattere formale e di maggiore chiarezza. Non è accoglibile l'emendamento Cannizzo, per i motivi dianzi indicati.

Viceversa, pur prevedendo qualche preoccupazione di indole finanziaria (che invece l'onorevole Bonea sembra escludere), sarei propenso ad accogliere l'estensione delle agevolazioni fiscali agli impianti di desalinizzazione anche per uso industriale, proposta appunto dall'onorevole Bonea. Non è invece ac-

coglibile l'ultimo emendamento Bonea, per i motivi sopra detti. Infine, sono favorevole all'emendamento Tesáuro.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con le conclusioni e con le motivazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea al primo comma, sostitutivo della lettera a).

(*Non è approvato*).

Poiché l'onorevole Cetrullo non è presente, si intende che abbia ritirato i suoi emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento Bonea, diretto ad aggiungere al primo comma, lettera b), dopo le parole « di produzione del reddito » le altre: « dei rispettivi impianti », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tesáuro diretto a sopprimere, al primo comma, lettera b), le parole: « rilevabile con certificato della competente camera di commercio, industria e agricoltura », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Cannizzo, mantiene il suo emendamento soppressivo alla lettera e) delle parole: « e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio », nonché delle altre: « e dell'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462 », non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea, inteso ad aggiungere al primo comma lettera f), dopo le parole: « per uso collettivo », le altre: « ed industriale », accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bonea inteso ad aggiungere al primo comma, le lettere g) e h).

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tesáuro, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal ministro per le finanze d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé approvate:

« Le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione dei territori meridionali, indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la riduzione alla metà delle aliquote di imposta per l'energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1387, sono prorogate, sino al 31 dicembre 1980, con le modificazioni e le integrazioni di seguito indicate:

a) il termine per la presentazione del certificato prescritto dall'articolo 35 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è elevato a 180 giorni;

b) per i nuovi complessi aziendali, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi industriali, di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, decorre dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti. L'esenzione si applica anche alla parte di reddito afferente all'attività commerciale;

c) la riduzione della tassa di registro e ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000, contemplata dagli articoli 29 e 37, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, spetta, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa industriale;

d) la registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 36 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è connessa anche per gli atti di normalizzazione delle società irregolari e di fatto, purché stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e purché l'esistenza e l'attività delle società nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, siano comprovate nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

e) a decorrere dal 1° gennaio 1966 sono abolite le esenzioni dai dazi doganali e l'esenzione dalla relativa imposta di conguaglio di cui all'articolo 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462. L'articolo 33 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è abrogato;

f) i combustibili e le altre fonti energetiche, occorrenti al funzionamento di impianti di desalinizzazione delle acque per uso collettivo ed industriale, realizzati ai sensi della presente legge, sono equiparati, agli effetti fiscali, a quelli impiegati per la produzione di energia elettrica.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 5 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, sono fissate dal ministro delle finanze d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

(È approvato).

Gli onorevoli Bonea, Bozzi, Zincone e Cariota Ferrara hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 13-bis:

« La registrazione a tassa fissa per gli atti costitutivi di società industriali, di cui all'articolo 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è concessa anche alle società finanziarie che abbiano come scopo sociale esclusivo quello di effettuare investimenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima agevolazione si applica anche agli aumenti di capitale delle società finanziarie indicate dal primo comma del presente articolo e delle società finanziarie che, comunque, destinino il ricavato di tali aumenti ad investimenti nei su accennati territori.

I prestiti obbligazionari emessi da società di qualunque tipo, ivi comprese le società finanziarie, per investire il controvalore nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria A) di cui al titolo V del testo unico 25 gennaio 1958, n. 645, e dall'imposta sulle obbligazioni di cui al titolo VIII del citato testo unico ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di illustrarlo.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Questo articolo mira ad agevolare la costituzione di società finanziarie nel mezzogiorno d'Italia. Non credo che la sua approvazione comporti aggravii finanziari per la Cassa. Poiché all'ar-

ticolo 9 abbiamo creato una finanziaria di carattere pubblicistico per il settore agricolo, potremmo agevolare la costituzione di società finanziarie anche per il settore industriale, perché in tal modo si favorisce l'adeguamento strutturale delle imprese attuali nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno tramite la trasformazione in società delle imprese a tipo industriale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governò?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene il suo articolo aggiuntivo 13-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le società che si costituiscono ed hanno sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite nei predetti territori con le finalità indicate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione, successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Cariota Ferrara hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le società per azioni, in accomandita per azioni, ed a responsabilità limitata che si costituiscono entro il 31 dicembre 1980 per realizzare le iniziative di cui al primo comma del precedente articolo 12 sono esenti per dieci esercizi dalla data della loro costituzione dall'imposta sulle società per la parte afferente al patrimonio. Per la parte afferente al reddito l'esenzione decennale dall'imposta sulle società decorre dall'anno in cui gli impianti iniziano a produrre reddito ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « nei predetti territori »;

e, dopo l'ultimo comma, di aggiungere i seguenti:

« La stessa agevolazione è concessa alle società finanziarie che si costituiscono con il solo scopo di promuovere le suddette iniziative mediante partecipazione al capitale delle imprese che le attuano.

Gli aumenti di capitale deliberati entro il 31 dicembre 1980 per i fini di cui sopra dalle società di cui al primo comma del presente articolo, ancorché costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono a formare il patrimonio imponibile delle società stesse agli effetti dell'imposta sulle società per un decennio, a decorrere dall'esercizio in cui l'aumento è iscritto in bilancio.

Ai medesimi effetti e per il medesimo periodo il reddito derivante dall'investimento dell'aumento di capitale nei territori agevolati, ove tale reddito sia riconosciuto esente dall'imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 13 della presente legge, non concorre a formare il reddito complessivo di dette società.

Qualora l'investimento dell'aumento di capitale non avvenga entro i tre esercizi successivi a quello in cui se ne è operata l'iscrizione in bilancio ovvero il reddito risultante dall'investimento non sia riconosciuto esente dall'imposta di ricchezza mobile, l'ufficio, entro due anni dalla scadenza del triennio, procederà al recupero dell'imposta sulle società non assolta maggiorata del 50 per cento.

Per gli aumenti già attuati alla data di entrata in vigore della presente legge l'esenzione dall'imposta sulle società si applica per la sola parte del decennio decorrente dall'esercizio in cui l'aumento è iscritto in bilancio, successiva al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « ed hanno sede », con le parole: « con sede »;

al secondo comma, di sostituire le parole: « nei predetti territori con », con le parole: « o aventi sede nei predetti territori e aventi ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. L'articolo 14 proposto dalla Commissione, che reca l'intestazione « Esenzione dall'imposta sulle

società », nel primo comma parla delle società che vengono a costituirsi nei territori indicati all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950, anziché « nei territori meridionali ». Onorevole Barbi, sarebbe stato bene fare questa precisazione. Dico ciò, riprendendo una lieve nota polemica a proposito dei nostri emendamenti che vengono considerati superflui. L'articolo 14 limita l'agevolazione alle sole società che si costituiscono per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali. Tale limitazione comporta seri inconvenienti: un periodo di esenzione dall'imposta sulle società per la componente reddito sensibilmente inferiore ai dieci anni previsti, in quanto tale periodo dovrebbe comprendere anche la fase preparatoria durante la quale manca la possibilità di conseguire un reddito; l'esclusione dal beneficio per l'ampliamento, l'ammodernamento e il trasferimento di stabilimenti già esistenti; l'esclusione dal beneficio per le stesse iniziative di nuovi stabilimenti ove siano realizzati da società esistenti da lungo tempo e aventi finalità statutarie più ampie di quelle previste dall'articolo 14.

Al fine di ovviare a questi inconvenienti, abbiamo proposto alcuni emendamenti che mirano innanzi tutto a fissare per tale esenzione un periodo di piena e reale validità decennale, e inoltre a fare applicare la stessa esenzione direttamente alle iniziative industriali promosse dalle società indipendentemente dall'epoca e dallo scopo della loro costituzione, fermo restando, nel caso di attività aziendale concentrata soltanto nell'esercizio di un nuovo stabilimento, il beneficio dell'esenzione totale. Nel caso invece di nuovi stabilimenti ai quali si affianchino altre attività e nei casi di ampliamento di stabilimenti già esistenti, si propone di applicare l'esenzione dall'imposta sulle società per la componente reddito limitatamente alle iniziative oggetto dell'agevolazione e per la componente patrimonio limitatamente all'importo corrispondente all'eventuale aumento di capitale sociale preordinato all'attuazione dell'iniziativa.

L'emendamento Bozzi parzialmente sostitutivo al primo comma, che è essenzialmente formale, mira a stabilire con precisione una delle condizioni essenziali perché le società godano delle agevolazioni. Secondo me, la espressione « con sede » chiarisce meglio questo concetto e pertanto propongo che venga sostituita all'altra « ed hanno sede » contenuta nel testo del disegno di legge. Anche il successivo emendamento Bozzi, parzialmente

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

sostitutivo al secondo comma, pur essendo formale, specifica meglio il significato della norma, e pertanto spero che verrà accettato.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Quest'ultimo emendamento ci trova d'accordo, ma il primo è esclusivamente formale.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Non vorrei che di questa pillola anodina dell'accettazione di quest'ultimo emendamento ella, onorevole Barbi, si valesse per perdere di vista l'importanza di tutti gli altri emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santagati, Galdo, De Marzio, Cruciani, Grilli, Jole Giugni Lattari, Delfino, Guarra e Caradonna hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « iniziative produttive », le parole: « ivi comprese nuove iniziative di interesse turistico, di cui all'articolo 17 della presente legge ».

L'onorevole Cruciani, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. Rinuncio allo svolgimento, e lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cetrullo ha proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Gli aumenti di capitale deliberati entro il 31 dicembre 1980 per i fini di cui sopra dalle società di cui ai commi precedenti, ancorché costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non concorrono a formare il patrimonio imponibile delle società stesse agli effetti dell'imposta sulle società per un decennio a decorrere dall'esercizio in cui l'aumento è iscritto in bilancio. Ai medesimi effetti e per il medesimo periodo il reddito derivante dall'investimento dell'aumento di capitale nei territori agevolati, ove tale reddito sia riconosciuto esente dall'imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, non concorre a formare il reddito complessivo di detta società. Qualora l'investimento dell'aumento di capitale non avvenga entro i tre esercizi successivi a quello in cui se ne è operata l'iscrizione in bilancio ovvero il reddito risultante dall'investimento non sia riconosciuto esente dalla imposta di ricchezza mobile, l'ufficio, entro due anni dalla scadenza del triennio, procederà al recupero dell'imposta sulle società non assolta, maggiorata del 50 per cento.

Le obbligazioni emesse dalle dette società sono esenti dall'imposta sulle obbligazioni di cui agli articoli 156 e seguenti del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Sugli utili distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni, aventi sede e complesso aziendale nei territori agevolati, a società straniere o a cittadini italiani o stranieri domiciliati all'estero, non soggetti, rispettivamente, alla imposta sulle società o all'imposta complementare, la ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, è ridotta alla metà. Le società stesse dovranno allegare alla dichiarazione di cui all'articolo 2, terzo comma, della citata legge, un certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria ed agricoltura, attestante che la società erogante ha sede legale nei territori agevolati e che la sua attività rientra fra quelle considerate nella presente legge.

Ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 13 e dal presente articolo, sono considerate attività agevolabili tutte quelle dirette alla produzione di beni o di servizi, ivi compresi il ramo dei trasporti, quello di costruzione ed esercizio di autostrade, quello edilizio, nonché il settore turistico-alberghiero considerati alla sezione terza della presente legge ».

Poiché non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Ho seguito con attenzione, nonostante l'insinuazione dell'onorevole Bonea, lo svolgimento di tutti gli emendamenti, ma devo dichiarare che è impossibile accettarne alcuni senza modificare l'intesa raggiunta sul terreno fiscale, cui mi sono poc'anzi riferito.

Sono pertanto contrario agli emendamenti Santagati e Cetrullo. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i primi tre emendamenti Bozzi, mentre accetto gli altri due. Se la dizione « con sede » serve a precisare meglio che le industrie che godranno di queste agevolazioni fiscali non soltanto devono essere costituite nel Mezzogiorno ma debbono avere la loro sede amministrativa nel sud, non ho difficoltà a che sia mutato il testo dell'articolo a questo proposito. Il quinto emendamento Bozzi è una conseguenza delle precisazioni introdotte dalla Commissione al comma primo dell'articolo e come tale mi trova consenziente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi sostitutivo del primo comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al secondo comma, diretto a sopprimere le parole: « nei predetti territori ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « ed hanno sede » con le parole: « con sede ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi al secondo comma, tendente a sostituire le parole: « nei predetti territori con », con le parole: « o aventi sede nei predetti territori e aventi ».

(*È approvato*).

Poiché l'onorevole Cetrullo non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi aggiuntivo di alcuni commi, in fine.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé approvate:

« Le società che si costituiscono con sede nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi sono esenti, per dieci anni dalla loro costituzione, dall'imposta sulle società di cui al titolo VII del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Per le società già costituite o aventi sede nei predetti territori e aventi le finalità indi-

cate nel precedente comma, l'esenzione si applica per i soli anni del decennio dalla costituzione, successivi al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

L'onorevole Cetrullo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 14-bis:

« Alle società finanziarie che si costituiscono con il solo scopo di promuovere le iniziative industriali previste dalla presente legge, mediante partecipazione al capitale delle imprese che le attuano, si applicano tutte le agevolazioni fiscali predisposte dai precedenti articoli 13 e 14 ».

Poiché non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 15.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le tariffe ferroviarie di cui al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applicano anche al trasporto dei materiali e dei macchinari occorrenti all'ammodernamento delle aziende. Analoga agevolazione si applica al trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto, fuori dei territori meridionali, dei prodotti finiti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

Le tariffe ferroviarie, di cui al primo comma, si applicano anche ai prodotti agricoli e ittici.

Analoghe agevolazioni sono concesse per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati.

La misura e le modalità di concessione delle tariffe di favore sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori meridionali.

Il mancato introito derivante all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o alla marina convenzionata o non, dall'applicazione delle tariffe di favore viene rimborsato dalla Cassa per il mezzogiorno sulla base di apposite convenzioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Bonea hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Sono concessi contributi sul costo dei trasporti non soltanto per i materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle aziende industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ma anche per l'ammodernamento delle industrie predette.

Analoghi contributi sono concessi sul costo del trasporto delle materie prime e dei semilavorati necessari ai cicli di lavorazione e trasformazione industriale, nonché al trasporto, fuori dei territori di cui al primo comma del presente articolo, dei prodotti delle aziende industriali ubicate negli anzidetti territori.

I contributi sul costo dei trasporti di cui ai precedenti commi si applicano anche ai prodotti agricoli ed ittici.

La misura e le modalità di concessione dei predetti contributi sono stabilite, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro per i trasporti e l'aviazione civile ovvero del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro per il tesoro, avuto riguardo all'esigenza di graduare il beneficio in rapporto alla diversa dislocazione delle aziende nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Le suddette agevolazioni saranno concesse dalla Cassa per il mezzogiorno in via di rimborso diretto alle aziende interessate ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Con questo emendamento sostitutivo, così come con l'emendamento aggiuntivo precedentemente illustrato, noi tendiamo in sostanza ad ammettere al contributo la spesa per il trasporto che non avviene per ferrovia.

Già ieri ho avuto modo di illustrare un altro emendamento che faceva proprio pensare alla difficoltà del trasporto ferroviario in considerazione del fatto che le ferrovie del Mezzogiorno hanno ormai cento anni di vita. Ed anzi mi piace qui ricordare, oggi 21 maggio 1965, il compiersi del centenario della ferrovia Susa-Lecce. Non so se la ferrovia da Susa fino a Benevento abbia subito trasformazioni, ma certo è che da Bari a Lecce le

ferrovie sono rimaste quelle che erano cento anni fa, naturalmente dal punto di vista del tracciato.

Certo è che con queste ferrovie, che hanno oggi la veneranda età di cento anni, la Puglia ed il Mezzogiorno (la Puglia, infatti, fa parte integrante del Mezzogiorno) non possono sperare in uno sviluppo veramente notevole della industrializzazione ed in un passo veramente considerevole verso la civiltà intesa nelle sue forme più recenti. Non si è civili soltanto perché si porta le scarpe, la cravatta e la camicia; l'inciviltà non consiste nell'additare i negri che portano la sveglia al collo e l'anello al naso, perché ormai anche i negri hanno superato quella fase e calzano le scarpe o meno a seconda che abbiano il piacere di portarle o no.

Il progresso civile consiste, dunque, nella acquisizione della coscienza dei propri diritti e delle proprie necessità. Ed il sud almeno deve prendere coscienza di questa necessità: che se si vuole muovere a ritmo non dico acceleratissimo ma almeno corrispondente alla celerità del progresso moderno, non può più vivere con ferrovie che risalgono a cento anni fa.

È ovvio che le industrie esistenti, quelle che si svilupperanno o nasceranno, se si serviranno delle ferrovie soltanto perché vi è un'agevolazione al traffico delle merci, dovranno anche assoggettarsi ai tempi lunghi, lunghissimi, delle ferrovie, perché da una parte vi sono viaggiatori che pretendono che i treni viaggino nel modo più rapido possibile e dall'altra vi sono coloro che, interessati al trasporto delle merci, pretendono la precedenza dei convogli sui quali viaggiano le macchine per l'acquisto delle quali ottengono le agevolazioni.

Come vedete, onorevoli colleghi, il Mezzogiorno si trova a camminare avendo una scarpa sola e volendo mettere due piedi in quella scarpa. Nel sud queste situazioni sono talmente paradossali da indurre al sorriso, ma in realtà costituiscono delle tragedie.

Spero che il relatore comprenda il senso dei nostri emendamenti, che tendono proprio ad agevolare un settore non concorrente in senso competitivo, ma concorrente allo sviluppo reale del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santagati, Galdo, De Marzio, Cruciani, Grilli, Jole Giugni Lattari, Guarra, Caradonna e Delfino hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « nonché ai materiali, macchinari ed altri impianti, com-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

presi quelli per l'arredamento, occorrenti alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento di aziende aventi finalità turistiche ».

CRUCIANI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. Questo emendamento non modifica la sostanza dell'articolo. Soltanto, poiché il concetto della legge è sempre stato estensivo per le attività turistiche, in questo senso si indirizza la nostra proposta emendativa.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alpino e Bonea hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, che si servano di automezzi per il trasporto di materiale o di merci finite sono riservate particolari agevolazioni fiscali sul carburante. La misura e le modalità di concessione sono stabilite dal precedente comma quarto ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Rinuncio ad illustrarlo, signor Presidente, e lo mantengo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Comprendo benissimo le osservazioni fatte dal collega Bonea; si tratta di un altro criterio con il quale venire incontro al problema reale dell'ostacolo gravissimo che per l'Italia meridionale è costituito dalle distanze, da questa autentica strozzatura della lunghezza della penisola. È un altro criterio. Può darsi che un giorno noi adotteremo quest'altro criterio, ma per ora è stato adottato questo. Noi non pensiamo di poter mutare il criterio che abbiamo prescelto, cioè quello delle riduzioni delle tariffe ferroviarie anziché quello dei contributi sul costo dei trasporti.

Comprendiamo che questo criterio delle riduzioni ferroviarie può costituire una difficoltà per coloro che esercitano i trasporti servendosi degli automezzi, e quindi comprendiamo l'emendamento in questo senso. Probabilmente si potrà studiare, ma di intesa con il Ministero delle finanze, una forma di agevolazione fiscale per coloro che si servono di automezzi. Però bisogna stare bene attenti, perché queste esenzioni fiscali sui carburanti — che già in altri casi vengono concesse, come per i motopescherecci e per i trattori agricoli — sono occasione, molte volte, di sistema-

tico contrabbando. Quindi è una questione da studiare sul piano esecutivo, tecnico, d'intesa con il Ministero delle finanze, in maniera molto seria. Io non credo che si possa in questa sede accogliere né l'uno né l'altro degli emendamenti Bonea.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Nel dichiararmi d'accordo con il relatore, ritengo mio dovere richiamare l'attenzione della Camera sul fatto che da ieri Governo e relatore si trovano a dover assolvere a un compito che può apparire ingrato, quello cioè di resistere a queste continue richieste di estendere, di allargare. Se volessi introdurre qui una nota polemica, direi che questa tanto deprecata Cassa ovviamente torna utile nel momento in cui si ha da chiedere qualche cosa. Ora, noi resistiamo non perché siamo contrari al traguardo A o al traguardo B: la cooperazione, le compagnie portuali, il piccolo commercio e adesso il problema dei trasporti su strada; ma perché, pur essendo molti 1.700 miliardi, sono tali gli obiettivi che la legge si propone, che più allarghiamo gli interventi, più ridurremo indubbiamente i risultati che tutti insieme ci ripromettiamo di raggiungere. Quindi la nostra non è una presa di posizione contro gli obiettivi che i richiedenti propongono, ma è la doverosa difesa di tutto un indirizzo, come del resto ha già detto il relatore. Pregherei quindi la Camera di tenere conto di questa nostra posizione.

Devo tra l'altro osservare che rappresenta già un notevole passo avanti l'aver esteso le agevolazioni ai trasporti ferroviari e marittimi. Aggiungo, ove mai la Camera non lo sapesse, che si tratta di un onere che ricade sulla Cassa: cioè, il Tesoro non rifonderà alla Cassa queste contribuzioni che essa dovrà erogare. Anche per questa ragione insisterei perché la Camera veda di limitare queste sue richieste, che non siamo in condizioni di poter accogliere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Bozzi ed Alpino, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bozzi-Bonea interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(Non è approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene l'emendamento Santagati, di cui ella è cofirmatario,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alpino-Bonea, aggiuntivo al secondo comma.

(Non è approvato).

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Avevo pensato di proporre, in sede di approvazione di questo articolo 15, un ordine del giorno: non l'ho fatto per risparmiare tempo. Desidero però richiamare l'attenzione del ministro — del resto l'ho già richiamata altre volte — sul fatto che ora nel Mezzogiorno non solo vi è l'inconveniente che le ferrovie funzionano male, ma vi è addirittura il pericolo che siano soppresse quelle che vi sono. Si parla tanto di questi famosi « rami secchi »; ma, tagliando questi rami secchi, si rischia di tagliare rami che dovrebbero verdeggiare e rendere verdeggiante il nostro Mezzogiorno. Pertanto, invoco da parte dell'onorevole ministro un intervento costante, duro per la protezione di questi rami che non sono secchi: essi sono, come durante l'inverno, in attesa di una linfa vitale che faccia sì che portino rami e fiori.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Desidero dire all'onorevole Tozzi Condivi che questo argomento è affiorato ad iniziativa di vari parlamentari anche durante questo dibattito. Non ho alcuna difficoltà a dare assicurazione nel senso di una mia insistenza verso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: ovviamente è una insistenza che non può condizionare le decisioni che il Ministero dei trasporti e quindi il Governo dovranno adottare, tenendo presente quanto pesano questi cosiddetti rami secchi: e pesano, naturalmente, per la loro presenza in tutta la penisola.

Ho sentito affermare durante questo dibattito che quasi il cento per cento delle attuali comunicazioni ferroviarie del sud finiscono per essere rami secchi; che quindi, se si adottasse nella sua integralità il provvedimento, ciò vorrebbe dire privare il Mezzogiorno di vasti collegamenti. Questo argomento darà forza a me per insistere perché almeno si faccia un esame approfondito e, se necessario, si discrimini a favore del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 15-bis:

« I contributi a carico delle imprese industriali, ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, per la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, sono ridotti del 20 per cento ».

BONEA, *Relatore di minoranza*. Rinunciamo ad illustrarlo e lo manteniamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Del pari contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene l'articolo aggiuntivo Bozzi, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FERIOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Ferme restando le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, la percentuale di forniture e lavorazioni stabilite dalla citata legge n. 835, viene elevata al 30 per cento a favore delle imprese industriali ed artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

La medesima percentuale si applica, altresì, a tutti i territori indicati nell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modifiche ed aggiunte.

Alla osservanza di tale percentuale sono tenute le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, nonché gli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Le amministrazioni e gli enti indicati presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al

Ministro dell'industria e commercio una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate, specificando la quota riservata alle imprese industriali e artigiane ubicate nei territori di cui al primo comma.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

**PRESIDENTE.** Gli emendamenti Bozzi e De Lorenzo sono preclusi da precedenti votazioni. Pongo pertanto in votazione l'articolo nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, la Cassa concede, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano di coordinamento, agli imprenditori artigiani operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, tramite le commissioni provinciali dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, che si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'E.N.A.P.I., i contributi di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e all'articolo 2 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

La Cassa, inoltre, concede, per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, con i limiti e le modalità stabiliti dal piano, ai pescatori singoli od associati operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, i contributi di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

**PRESIDENTE.** L'onorevole Avolio ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« La misura dei contributi previsti dall'articolo 5 della predetta legge non potrà essere inferiore al 75 per cento della spesa per le cooperative di pescatori e loro consorzi e al 40 per cento della spesa per i singoli pescatori ».

Poiché l'onorevole Avolio non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Magno, Miceli, Messinetti, Caprara, Grezzi, Villani, Chiaromonte, Pellegrino, Abenante e Failla hanno proposto, al secondo comma, dopo la parola: « pescatori », di aggiungere le parole: « che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa ».

L'onorevole Magno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MAGNO.** Con questo emendamento non intendiamo contestare la scelta che la Commissione ha fatto in ordine agli incentivi nel campo della pesca. Soltanto riteniamo necessario sostituire alla dizione proposta dalla Commissione una dizione più precisa che non si presti ad equivoci e ad interpretazioni pericolose, perché (e vi sono leggi già in vigore che ci danno ragione) non tutti i pescatori sono meritevoli del contributo della Cassa per la costruzione di natanti, per l'acquisto di attrezzature, ecc. Vi sono, e questo è un solo esempio, pescatori di mestiere e pescatori dilettanti, così come vi sono cacciatori dilettanti e cacciatori di mestiere. Perciò la dizione « pescatori singoli od associati » si rivela pericolosa, perché anche il cittadino che da dilettante si dedica alla pesca, e potrebbe essere un armatore o un affarista, avrebbe la possibilità di ottenere la concessione del contributo.

**BONEA, Relatore di minoranza.** Niente affatto.

**MAGNO.** Sì, invece. Se noi leggiamo la legge n. 250 del 1958 per la previdenza e assistenza ai pescatori, vediamo che all'articolo 15 si dice che « la previdenza e l'assistenza sono riservate alle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa ». Se esaminiamo l'altro disegno di legge in materia, recentissimamente approvato dalla Camera e in attesa della discussione e del voto da parte del Senato, anche qui, agli articoli 19 e 21, troviamo una distinzione tra pescatori e pescatori. All'articolo 19 si dice infatti: « Chiunque nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, eserciti la pesca a scopo di lucro è considerato pescatore di mestiere »; e all'articolo 21: « Chiunque nelle acque di cui all'articolo 1, primo comma, eserciti la pesca senza scopo di lucro è considerato pescatore dilettante ».

Se dunque lasciassimo la dizione della Commissione, ammetteremmo che tanto i pescatori di cui all'articolo 19 del disegno di legge che ho richiamato, quanto i pescatori di cui all'articolo 21 dello stesso disegno di legge, potrebbero chiedere la concessione di un contributo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Mi si dirà che per l'attività peschereccia esercitata da dilettanti non vi è obiettivamente bisogno di ricorrere alla Cassa per il mezzogiorno. Già, ma è reale il pericolo che commercianti, sfaccendati, speculatori, possono approfittare della possibilità di dimostrare di essere pescatori in quanto classificati nella categoria dei pescatori dilettanti per potere anch'essi ottenere il contributo.

Onorevole Barbi, ho fatto un'esperienza in materia e potrei portare nomi e cognomi di miei concittadini che, approfittando di questo o quell'appoggio nonché della dizione della legge del 1957, pur non avendo nulla a che fare con la categoria dei pescatori, hanno potuto ottenere più di una volta contributi anche considerevoli dalla Cassa per il mezzogiorno per la costruzione di natanti, per l'acquisto di reti, di attrezzi e così via.

Se volete essere certi che i contributi vadano esclusivamente ai pescatori di mestiere, dovete accogliere il mio emendamento; altrimenti, si andrà incontro ad inconvenienti seri. Poiché nella legislazione italiana sono definiti pescatori anche quelli che non sono di mestiere, è necessario che nell'articolo 17 sia detto che la Cassa per il mezzogiorno interviene soltanto per incoraggiare le iniziative che vengono promosse da parte di pescatori che si dedicano esclusivamente o prevalentemente all'attività della pesca.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La proposta dell'onorevole Magno mi sorprende perché, prima di concedere i contributi è ovvio che la Cassa si affiderà alle istruttorie degli organi competenti (le capitanerie di porto) presso i quali risulterà se il richiedente è un pescatore di mestiere o un dilettante. Mi sembra veramente enorme, impossibile che un pescatore dilettante vada a chiedere un contributo per costruire una nave o per comprare reti ed attrezzature.

MAGNO. Ho gli elenchi in tasca!

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Gli evasori vanno denunciati! Se si tratta di pescatori, hanno diritto ad avere il contributo; altrimenti non lo hanno. Se, essendo dilettanti e non avendo diritto al contributo, lo hanno avuto ugualmente, va denunciata la capitaneria di porto o chi ha dato irregolarmente il contributo, perché si è trattato di una violazione della legge. Noi possiamo mettere in prigione coloro che violano la legge; ma non possiamo fare delle leggi che impediscano la loro violazione!...

Non ritengo pertanto di poter accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Condivido naturalmente le dichiarazioni del relatore. Per tranquillizzare l'onorevole Magno, gli faccio osservare che quando la Cassa si è trovata di fronte a denunce di questo tipo, non ha mancato di affidare i casi all'autorità giudiziaria, proprio per stroncare possibili abusi. Devo aggiungere che una delle ragioni per cui si ritarda a riaprire le istruttorie che sono state sospese è nel fatto che stanno per essere modificate da parte della Cassa alcune procedure, al fine di impedire il più possibile che la legge venga violata.

Ritengo che l'onorevole Magno possa essere tranquillizzato da queste precisazioni.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Avolio non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento sostitutivo del secondo comma.

Onorevole Magno, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAGNO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del ministro per il tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità

determinate con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro per il turismo e lo spettacolo, uu contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Grimaldi e Pagliarani hanno proposto di inserire, al primo comma, dopo la parola: « alberghiero », le parole: « agli enti o associazioni operanti nel settore del turismo sociale ».

L'onorevole Grimaldi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**GRIMALDI.** Scopo dell'emendamento è di concedere agli enti che si occupano del turismo sociale la possibilità di giovare di mutui a tasso agevolato. Si tratta, in particolare, di consentire il finanziamento delle case per ferie, come richiesto anche da altri colleghi.

Poiché il beneficio è già concesso a imprese di carattere turistico e agli enti locali, riteniamo che esso dovrebbe essere esteso anche agli enti che si occupano di turismo sociale, dal *Touring club* all'« Enal » e a enti analoghi, in modo da consentire la realizzazione

di una catena di attrezzature turistiche non aventi finalità speculative.

Ci auguriamo pertanto che il nostro emendamento possa essere accolto, nell'interesse del turismo sociale.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bonea e Botta hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la parola: « alberghiero », le parole: « di case per ferie », e dopo la parola: « attrezzature », aggiungere le parole: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo ».

**BOTTA.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BOTTA.** L'emendamento tende a porre riparo ad una lacuna involontaria indubbiamente sfuggita agli estensori del disegno di legge. Si tratta di estendere le facilitazioni previste per le costruzioni alberghiere anche alle case per ferie per lavoratori.

La legge n. 68, che prevedeva provvidenze per le costruzioni alberghiere, escluse le case per ferie; a quella lacuna si è però posto riparo con la legge 9 febbraio 1963, n. 634, e mi auguro che nello stesso modo si provveda anche col presente disegno di legge.

Raccomando pertanto al relatore e al ministro questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cruciani, Santagati, Delfino, Servello, Guarra e Grilli hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « attrezzature », le parole: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo ».

Gli onorevoli Cruciani, Santagati, Delfino, Guarra, Grilli, De Marzio e Galdo hanno proposto, al quinto comma, di aggiungere, dopo la parola « turistico », le parole « compresi quelli di carattere ricreativo e sportivo ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**CRUCIANI.** Analogamente a quanto proposto dai colleghi Bonea e Pirastu, noi tendiamo ad estendere le agevolazioni previste dalla legge anche alla costruzione di impianti ricreativi e sportivi, accogliendo così una viva sollecitazione del mondo dello sport e della scuola.

Si tratta di consentire la realizzazione nel Mezzogiorno di impianti non soltanto turistici ma anche sportivi, tenuto presente fra l'altro che le attrezzature sportive sono ormai diventate parte integrante di quelle turistiche.

Mi auguro che il gruppo della democrazia cristiana dia la sua adesione a questo emendamento, che si muove nello spirito del disegno di legge Folchi che nella passata legislatura venne approvato dalla Camera senza po-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ter diventare legge essendo intervenuta la fine della legislatura prima che l'altro ramo del Parlamento potesse a sua volta approvarlo.

D'altronde, una interpretazione in questo senso è stata già data dal ministro **Pastore** al Senato, quando, in sede di esame del provvedimento di estensione delle provvidenze erogate dalla Cassa per il mezzogiorno, si espresse nel senso che nelle attività ricreative e turistiche sono comprese anche quelle sportive.

Vi è molta attesa per questo emendamento; il ministro e i colleghi sanno quanto il « Coni » stia attendendo la sua approvazione. Il Parlamento francese l'altro ieri ha votato 110 miliardi a favore dello sport, mentre noi non facciamo nulla di tutto questo; anzi preleviamo denaro dallo sport attraverso il totocalcio. Mi chiedo se non sia possibile ottenere questa piccola dilatazione delle agevolazioni, che consentirebbe, nelle zone dove questa vocazione esiste, di realizzare attrezzature sportive. Penso che sia più facile determinare del turismo intorno alle iniziative sportive che non ad una sala da ballo o a cose di questo genere. Mi auguro perciò che il mio emendamento sia accolto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Pirastu, Nannuzzi, Pietro Amendola e Marras hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « relative attrezzature », le altre: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo », e di aggiungere, al quinto comma, dopo le parole: « complementari dell'attività turistica », le parole: « comprese quelle di attività sportive ».

Gli onorevoli Pietro Amendola, Chiaromonte, Illuminati, Raucci, Scionti, Poerio, Speciale, Picciotto e Miceli hanno proposto, al primo comma, dopo la parola: « attrezzature », di inserire le altre: « nell'ambito di particolari piani urbanistici e relative prescrizioni edilizie alla cui adozione le località interessate siano tenute dalle leggi vigenti ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**AMENDOLA PIETRO.** Incomincio da quest'ultimo emendamento per sottolineare che identica proposta avevamo avanzato in Commissione speciale; essa non fu accolta dalla maggioranza e dal Governo, ma diede modo, attraverso l'iniziativa dei colleghi socialisti, di inserire le parole: « previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente ».

Perché riproponiamo il nostro emendamento e non ci accontentiamo della formula che è stata approvata? La validità della nostra proposta è stata rafforzata da quanto abbiamo

letto sulla stampa quotidiana e sui rotocalchi e ascoltato anche alla televisione dal ministro Corona in merito alle prospettive di incremento del turismo italiano sulla base dell'andamento delle correnti turistiche verificatosi per il periodo delle vacanze pasquali.

Risulta infatti da una impressionante documentazione di fatti e di cifre che una delle più gravi remore all'incremento e allo sviluppo delle correnti turistiche nel nostro paese è costituita dai guasti urbanistici che si vanno sempre più moltiplicando nelle località che, per fattori naturali, possono diventare (e alcune già lo sono diventate) centri di attrazione per le correnti turistiche dall'estero e dall'interno, dallo scempio crescente del panorama, dall'invasione delle spiagge, delle pinete, delle colline meglio esposte da parte di scatoloni di cemento armato, il tutto in barba alle vigenti norme legislative, essendo sufficiente, per stare a posto formalmente con la legislazione vigente, in moltissime località, che sia rilasciata dal comune la licenza edilizia. E noi sappiamo che, per moltissime ragioni, alcune delle quali effettivamente dolose, la maggior parte dei comuni sono privi di qualunque strumento urbanistico.

Ma vi è di peggio: alle volte le licenze edilizie sono rilasciate anche in assenza della prescritta autorizzazione, o addirittura in violazione della prescritta autorizzazione della competente soprintendenza. Abbiamo il caso dello scandalo di Paestum, dove sono sorte un centinaio di costruzioni abusive, provviste di regolare licenza edilizia da parte di quel comune, sicché oggi si pone il problema della loro demolizione.

Voi comprenderete la nostra vivissima preoccupazione per il fatto che questa pioggia di miliardi in direzione del settore turistico cada su località nelle quali non esiste una coscienza urbanistica, a cominciare spesso dagli amministratori comunali; a ciò va aggiunto un malinteso zelo di questi amministratori locali di non perdere questi incentivi e di affrettarsi ad arraffare quanto più possibile della torta. Noi ci preoccupiamo che tutto ciò possa incentivare nuovi e maggiori guasti, nuovi e maggiori sconci, tanto più che la Commissione speciale prima e poi l'Assemblea hanno stabilito che gli incentivi per le iniziative alberghiere possano estendersi in tutto il territorio meridionale e non solo nei comprensori di interesse turistico. Ma sarebbe poi ancora più grave e ancora più assurdo, ma comunque assai probabile, che questi guasti e questi sconci possano verificarsi — compromettendo seriamente le pro-

spettive di incremento turistico nel Mezzogiorno — nei comprensori di interesse turistico, nei quali è da ritenersi sarà concentrata la maggior parte di queste agevolazioni; comprensori che, per definizione, esigono un piano regolatore comprensoriale.

Di qui l'opportunità del nostro emendamento, secondo il quale la rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente viene meglio precisata e puntualizzata, nel senso che non basta una licenza edilizia quale che sia, ma occorre che i progetti siano inseriti o in un piano paesistico (se le località sono tenute a predisporre un simile piano), o in un piano regolatore, o almeno in un programma di fabbricazione, per il quale basta un minimo di buona volontà e per la cui elaborazione non occorre da parte dei tecnici un lungo tempo. In fin dei conti, se queste località non hanno simili strumenti, nemmeno i minimi, non sarà poi un gran male che gli operatori del settore turistico di queste località stiano ad aspettare, e la norma, se sarà accolta dall'Assemblea, rappresenterà uno stimolo agli amministratori locali affinché provvedano ad elaborare almeno un programma di fabbricazione, per la cui redazione non occorrono molti mesi.

D'altra parte, noi dobbiamo anche essere coerenti con l'articolo 6 che la maggioranza della Camera ha approvato, e non soltanto per il punto in esame. Secondo l'articolo 6, si parte da piani pluriennali di coordinamento predisposti in attuazione del programma economico nazionale (di là da venire), e in conformità alla disciplina urbanistica (di là da venire, e quindi c'è tempo); questi piani pluriennali provvedono alla determinazione dei comprensori.

Dobbiamo quindi aspettare il programma economico nazionale, la disciplina urbanistica, e poi avremo i piani di coordinamento, i quali definiranno i comprensori di sviluppo turistico. Allora, cari colleghi, se dobbiamo aspettare tutte queste scadenze, con tanta maggiore ragione e tranquillamente possiamo approvare l'emendamento che ci mette veramente a posto con la coscienza nei riguardi di guasti e di scontri che rappresenterebbero poi una responsabilità pesantissima per il Parlamento.

Per gli altri emendamenti, relativi alle attività sportive, mi richiamo alle considerazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno illustrato un emendamento analogo.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Grezzi, Pietro Amendola, Ado Guido Di Mauro, D'Ales-

sio, Bronzuto, De Pasquale, Di Benedetto e Miceli hanno proposto di aggiungere al primo comma, dopo la parola « agevolato », le altre « fino alla concorrenza del 50 per cento delle spese ammesse a finanziamento ».

Gli onorevoli Poerio, Cataldo, Pietro Amendola, Chiaromonte, Marras, Laconi, Grezzi, De Pasquale, Miceli, Guido Di Mauro Ado, Matarrese, D'Alema e Failla hanno proposto al quarto comma di sostituire il primo periodo con il seguente:

« I mutui concessi agli enti locali ed alle società cooperative possono essere elevati alla concorrenza dell'85 per cento delle spese ammesse a finanziamento, venendo somministrate dalla Cassa degli Istituti di credito le somme integrative ed assumendo essa a proprio carico il rischio dell'operazione ».

L'onorevole Grezzi ha inoltre proposto, al sesto comma, di aggiungere le parole: « elevabile al 30 per cento per i comuni e loro consorzi ».

L'onorevole Grezzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**GREZZI.** Il primo nostro emendamento tende a porre un limite alla concessione dei mutui nei riguardi degli operatori nel settore, dato che l'articolo 18 parla semplicemente di mutui a tasso agevolato. È evidente che, non stabilendo la legge alcun limite per questi mutui, si potrà andare dall'1 per cento delle spese ammesse a finanziamento al 100 per cento. A noi sembra logico stabilire un limite massimo, oltre il quale non si possa andare: il 50 per cento. Se un operatore, infatti, vuole prendere iniziative nel settore turistico, potrà beneficiare del mutuo a tasso agevolato fino al 50 per cento, e avrà poi, in base al sesto comma dello stesso articolo, un contributo che può arrivare fino al 15 per cento. Dovrà quindi aggiungere del capitale proprio. Se invece non si stabilisce alcun limite per il mutuo a tasso agevolato, un operatore può ricevere il contributo del 15 per cento e potrà ottenere l'85 per cento a mutuo con tasso agevolato, per cui non dovrà esitare capitale proprio per portare avanti l'iniziativa.

Quanto all'emendamento sostitutivo al quarto comma, proponiamo che agli enti locali e alle società cooperative che assumono iniziative nel settore turistico il mutuo possa essere elevato fino alla misura dell'85 per cento. Riteniamo infatti opportuna una considerazione speciale per gli enti locali. La stessa *ratio* ispira l'emendamento aggiuntivo al sesto comma, col quale proponiamo che il limite del 15 per cento di contributo che la

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Cassa al massimo può erogare per l'esecuzione di attrezzature turistico-alberghiere, sia per i comuni e i consorzi di comuni elevato al 30 per cento. Tutti conosciamo le condizioni in cui versano i comuni d'Italia, in particolare quelli meridionali. Mi rendo conto dell'obiezione che potrebbe essere fatta: tutti vogliono attingere a piene mani dalla Cassa per il mezzogiorno, i cui fondi sono quelli che sono. L'onorevole relatore per la maggioranza e l'onorevole ministro potrebbero dire che se i fondi a disposizione fossero più ingenti, non il 30 per cento ma il 100 per cento potrebbe essere concesso ai comuni. Ci rendiamo conto del fatto che se dovessero essere accolte tutte le richieste avanzate non basterebbe l'intero bilancio dello Stato per farvi fronte, però consideriamo inammissibile che, nell'ambito di uno stesso settore di attività, debba essere fatta una certa discriminazione fra il privato ed il comune. Questo non può sfuggire ad una giusta valutazione da parte dell'Assemblea.

Secondo me, è da sottolineare il fatto che, allo stato attuale delle cose, nel Mezzogiorno è più facile per un privato che per un comune trovare i capitali necessari per intraprendere una iniziativa di questa natura. Infatti, il privato che volesse costruire un albergo munito di una determinata attrezzatura può sempre trovare l'amico compiacente che gli avalla una cambiale o lo raccomanda presso il direttore di una banca. Il comune invece, il comune meridionale, nel caso in cui voglia intraprendere una analoga iniziativa, non ha la possibilità di reperire i fondi necessari, nemmeno pagando interessi di un certo livello.

Questo è il motivo per cui chiediamo che sia aumentato dal 15 allo 0 per cento il contributo per i comuni. Inoltre, onorevole ministro, quanti saranno i comuni del mezzogiorno d'Italia che prenderanno iniziative di questo genere? Non vi è dubbio che i grossi comuni non si metteranno a costruire alberghi. Nessuno pensa, ad esempio, che le amministrazioni comunali di Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria decidano ad un certo momento di costruire un albergo, anche perché bene o male queste città sono già notevolmente attrezzate in fatto di ricettività alberghiera.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non lo faranno anche perché i comuni istituzionalmente hanno altre cose da fare.

GREZZI. Si tratterà, comunque, di qualche caso sporadico di comuni poveri del Mezzogiorno, della montagna, dell'Appennino meridionale, che decideranno di costruire un albergo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. E vuole che facciamo una legge apposita?

GREZZI. Forse non mi sono spiegato bene. Ella, onorevole ministro, si preoccupa del lato finanziario della questione, cioè pensa che non vi siano i fondi necessari per finanziare queste opere. Ebbene, i comuni meridionali che potrebbero avanzare una richiesta di contributi saranno certamente pochissimi, perché i comuni in genere non costruiscono alberghi.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Non lo possono fare.

MICELI. Se non lo possono fare, perché se ne parla nel disegno di legge?

GREZZI. Nulla vieta ai comuni di prendere simili iniziative per sviluppare il turismo. Del resto, questo disegno di legge lo prevede espressamente. Comunque, saranno sempre pochi i comuni che lo faranno.

Onorevole ministro, se un comune dissestato, come sono del resto quelli della montagna meridionale, avanzasse una richiesta di questa natura, ella se la sentirebbe di negare un aumento della contribuzione? Che cosa può costare alla Cassa per il mezzogiorno questo aumento dal 15 allo 0 per cento, se si considera che le richieste potranno essere contate sulle dita di due mani?

Comprendo che non è possibile allargare a fisarmonica gli impegni della Cassa, però dobbiamo renderci conto del fatto che, se vogliamo fare qualcosa di concreto verso i comuni più poveri e più bisognosi, è necessario seguire la via tracciata da questo nostro emendamento.

Del resto non chiediamo che per i comuni il contributo sia elevato senz'altro al 30 per cento (così come il disegno di legge non prevede per i privati un contributo del 15 per cento, ma stabilisce che esso può raggiungere la misura massima del 15 per cento); per i comuni diciamo che il contributo potrà raggiungere la misura massima del 30 per cento. Si capisce che rimane alla sua discrezionalità, onorevole Pastore, stabilire se il comune che ha avanzato una determinata richiesta meriti — tenuto conto delle sue condizioni economiche e finanziarie — di avere un contributo dell'1 o del 30 per cento. Qualora la Cassa non avesse disponibilità, ripeto, a sua discrezionalità ella potrebbe concedere al richiedente, per esempio, il 15 anziché il 30 per cento. Ciò perché l'emendamento che noi presentiamo stabilisce semplicemente che il contributo possa raggiungere il 30 per cento.

In sostanza noi non imponiamo alla Cassa una spesa eccessiva. Del resto può benissimo verificarsi che siano pochissimi i comu-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ni che facciano la richiesta ed è evidente che in quest'ultimo caso la Cassa potrebbe facilmente andare incontro alle richieste stesse. Nel caso in cui le richieste fossero invece molte, il ministro per la Cassa per il mezzogiorno potrà stabilire di concedere non il contributo del 30 per cento, ma del 10 o del 5 per cento. Del resto anche quando noi abbiamo fissato il limite massimo del contributo al 15 per cento, ciò non significa assolutamente che ogni privato e ogni ente che ne faccia richiesta debba assolutamente avere la concessione del contributo stesso nella misura del 15 per cento.

In definitiva, come andranno le cose, signor Presidente, onorevole ministro? Occorre numerare le richieste che perverranno alla Cassa per il mezzogiorno; se saranno poche, si potrà dare il 15 per cento, se saranno moltissime il contributo potrà essere ridotto al 5 per cento proprio per il fatto che i fondi a disposizione non saranno sufficienti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro precluso l'emendamento degli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea, tendente a sostituire, al terzo comma, le parole « con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole « con il presidente del Comitato di ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Gli onorevoli Bonea e Botta hanno proposto al quinto comma di aggiungere, in fine, le parole: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BONEA, Relatore di minoranza.** Desidero aggiungere a quanto detto dall'onorevole Cruciani, al quale si è associato l'onorevole Pietro Amendola, altri motivi di ordine eminentemente tecnico.

Il « Coni » sta organizzando in tutta Italia, specialmente nell'Italia meridionale, un piano per le attrezzature sportive a bassissimo tasso di interesse per i comuni. Quelli del nord stanno realizzando questi piani sportivi perché hanno la possibilità di reperire delle aree e di pagarle; quelli del Mezzogiorno non hanno la possibilità di acquistare le aree, per cui anche se questi impianti sportivi, che hanno un valore medio che va dai 30 ai 50 milioni, possono costare ad un comune meridionale tra i 10 e i 13 milioni, i comuni meridionali non sono in condizioni di affrontare questa spesa perché non hanno la possibilità finanziaria di acquistare le aree.

Se fosse accettato questo emendamento, la Cassa per il mezzogiorno potrebbe andare incontro a queste necessità dei comuni meridionali che si inquadrano proprio in quella

prospettiva di progresso civile delle popolazioni meridionali, che è uno dei fini cui molto spesso si richiama il relatore per la maggioranza nella sua relazione.

E che gli impianti sportivi fanno parte delle attrezzature turistiche ce lo ha dichiarato lo stesso ministro Pastore, quando in sede di discussione alla V Commissione del Senato, ad una domanda che gli veniva posta, e cioè se l'impresa turistica fosse anche comprensiva degli impianti sportivi, rispose che tale interpretazione era già stata data dalla Camera e che una ulteriore determinazione di questa indicazione sarebbe venuta dal Comitato dei ministri che era ed è ancora presieduto dal ministro per la Cassa per il mezzogiorno. « È certo che nella misura in cui gli impianti sportivi serviranno a polarizzare l'attenzione del forestiero, essi saranno senz'altro attuati ». Queste sono parole del ministro Pastore ed io penso che egli non voglia smentirle con il non prestare attenzione al nostro emendamento. L'aggiunta « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo » serve a dare un ampio polmone di sfogo alle attrezzature turistiche e sportive ma anche al tempo libero dei giovani meridionali, i quali molto spesso sono costretti ad impiegare il tempo libero in svaghi obbligati.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bonea, Cannizzo, Cassandro e Pierangeli hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Agli impianti previsti dal comma primo, si applicano le norme per la esenzione della ricchezza mobile per dieci anni, previste dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, e le agevolazioni disposte per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, nonché l'esenzione dall'imposta comunale di consumo dei materiali da costruzione e i benefici previsti dalla presente legge agli articoli 13, punto c), 14 e 15 ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BONEA, Relatore di minoranza.** Questo emendamento è ispirato dalla opportunità di disporre delle agevolazioni che incrementino il sorgere degli impianti alberghieri. Con la legge 13 giugno 1961, n. 526, è stato accordato alle nuove imprese alberghiere impiantate nei territori classificati montani e interclusi tra questi nonché nei comprensori di bonifica montana situati in comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile.

Ora, le attrezzature alberghiere che potranno godere per effetto di questo disegno di legge delle previste agevolazioni non potranno però essere esentate dalla ricchezza mobile, così come accade per quelle ubicate nei territori che ho testé ricordati. Non voglio parlare di discriminazione e non voglio arricchire di note polemiche questo scarso intervento, che vuole tendere a far sì che il relatore non dica ancora una volta che è impossibile far pesare di più queste agevolazioni sugli impegni della Cassa, perché qui si tratta di equiparare il meridione a territori non meridionali già agevolati. In tal senso potremo realmente colmare una delle più marcate deficienze nello sviluppo del meridione, il quale ha sì la possibilità di svilupparsi per effetto di una incentivazione della produzione agricola, ha sì la prospettiva dell'industrializzazione, ma ha anche una possibilità concreta, quella dell'utilizzazione del settore turistico, possibilità che per altro rimane inoperante per deficienza di attrezzature. Ora le attrezzature turistiche comprendono anche quelle di carattere ricreativo e sportivo. Perché possano moltiplicarsi queste iniziative appare opportuno concedere la esenzione dalla ricchezza mobile per 10 anni, conformemente alla legge 13 giugno 1961, n. 526.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Minasi, Raia, Cacciatore e Ivano Curti hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In particolare per quanto attiene all'opera di promozione, di formazione di quadri e di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese cooperative la Cassa si avvale delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciute del movimento cooperativo. A tal fine sono stanziati 600 milioni di lire annui a favore delle associazioni suddette e delle loro organizzazioni locali ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgerlo.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. La dizione di questo emendamento è così chiara che la sua illustrazione non richiede molte parole. Noi affermiamo la necessità di aiutare le organizzazioni cooperativistiche perché si creino un'attrezzatura tecnica sufficiente per assolvere ai nuovi compiti che intendiamo assegnare loro in questo settore del turismo. Si tratta di un settore particolarmente carente che vede impegnate anche altre istituzioni del nostro paese.

Se la Cassa vuole veramente fare uno sforzo particolare per il turismo, crediamo possa

bene affiancare questa sua azione con l'opera delle organizzazioni cooperative.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « villaggi turistici di tipo alberghiero », di aggiungere le parole: « di impianti termali ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea hanno proposto, al terzo comma, di sostituire le parole: « dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno », con le parole: « dal Presidente del Comitato di Ministri di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Tale emendamento è da considerare precluso per questo articolo come per quelli successivi rispetto ai quali esso è stato ugualmente presentato.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Vi è anzitutto una serie di emendamenti che riguardano le attrezzature ricreative e sportive. Su questo argomento, come i colleghi membri della Commissione speciale ricorderanno, si è discusso a lungo in Commissione, essendo stati presentati anche in quella sede emendamenti — ricorderò quello proposto dall'onorevole Quintieri — che segnalavano appunto la necessità di andare incontro anche alle esigenze del settore sportivo. Molto efficacemente dal ministro Pastore — e la maggioranza della Commissione accolse le sue argomentazioni — è stato illustrato come già fosse prevista nell'articolo che allora era il 17 e ora è divenuto il 18, al quinto comma, la possibilità di dare i mutui a tasso agevolato anche a taluni impianti sportivi, purché naturalmente tali impianti sportivi si riferissero alle attrezzature turistico-alberghiere. Infatti si legge al quinto comma: « I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti, idonei a favorire lo sviluppo turistico ». Pertanto tutta quella parte di attrezzature sportive che ha questo carattere di complementarità e idoneità può essere compresa. Ma l'aggiunta che qui vorrebbero fare colleghi di varie parti, l'onorevole Cruciani, l'onorevole Pirastu, l'onorevole Bonea: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo », rischia di estendere le agevolazioni anche a quelle attrezzature che non hanno niente a che fare con gli impianti alberghieri e turistici. Per tali motivi non possiamo accogliere questi emendamenti.

Viceversa riteniamo che si possa accettare la prima parte dell'emendamento Bonea, al

primo comma, che propone di aggiungere, dopo la parola: « alberghiero », le parole: « di case per ferie ».

Circa le osservazioni dell'onorevole Pietro Amendola per quanto riguarda il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, anche di ciò si è lungamente discusso in Commissione, ed è stato spiegato come, precisamente in base all'articolo 6 citato dall'onorevole Amendola, vi sia già il riferimento alla disciplina urbanistica; naturalmente, onorevole Amendola, alla disciplina urbanistica vigente: in una legge noi non possiamo riferirci che alla disciplina urbanistica vigente, anche se come prospettiva politica auspichiamo una nuova disciplina urbanistica. Ora, nell'ambito della disciplina urbanistica vigente, nell'ambito delle norme per la tutela del paesaggio e dei poteri attribuiti in questo campo al Ministero della pubblica istruzione, già vi sono gli strumenti per impedire che gli abusi lamentati dall'onorevole Amendola si verificino. Pertanto non possiamo accettare l'emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Almeno parliamo dei programmi di fabbricazione!

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Analogamente non possiamo accettare l'emendamento Grezzi che vuole estendere il tasso agevolato fino alla concorrenza del 50 per cento delle spese ammesse al finanziamento, in quanto sarebbe una limitazione forse eccessiva in qualche caso, perché potranno presentarsi, in condizioni di particolare depressione, in talune regioni e province, situazioni in cui si debba andare al di là del 50 per cento.

Anche l'emendamento Poerio, inteso ad elevare i mutui a favore degli enti locali all'85 per cento, non è accettabile in quanto questa percentuale ci sembra eccessiva. Del resto, una certa differenziazione tra privati ed enti locali, enti pubblici già esiste. Infatti quel « fino al 70 per cento » non significa che tutti saranno allo stesso livello.

Per tali ragioni non possiamo accettare neanche l'emendamento Grezzi che vuol elevare dal 15 al 30 per cento la quota riservata ai comuni. Lo stesso onorevole Grezzi ha detto che non è possibile con questa legge (si è dunque autocriticato) risolvere tutti i problemi e tutte le difficoltà finanziarie dei comuni. D'altra parte non sembra che per comuni particolarmente depressi anche finanziariamente, come quelli del Mezzogiorno, sia opportuno dare tali stimoli che li spingano ad attività imprenditoriali nel settore alberghiero e turistico. Sono attività prevalentemente riser-

vate ai privati e noi vogliamo che siano prevalentemente esercitate dai privati.

Quanto all'emendamento aggiuntivo Bonea inteso ad estendere l'esenzione dalla ricchezza mobile e dall'imposta comunale di consumo anche alle attività alberghiere e turistiche, sempre in considerazione delle osservazioni fatte da noi agli articoli 13 e 14 circa l'equilibrio raggiunto nelle intese con il Ministero delle finanze, non possiamo accoglierlo.

Lo stesso dicasi per l'emendamento aggiuntivo Avolio che vorrebbe stanziare 600 milioni annui per la formazione dei quadri e l'assistenza tecnico-amministrativa alle imprese cooperative. La proposta è molto interessante, collega Avolio, ma questa non è la legge per la cooperazione. Non è quindi in questa sede che possiamo risolvere questi problemi della cooperazione. Siamo contrari, da ultimo, anche all'emendamento Grimaldi aggiuntivo al primo comma.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con la Commissione. Anche in questa sede voglio tuttavia fare due brevi aggiunte. Sia dall'onorevole Cruciani sia dall'onorevole Bonea sono state richiamate a proposito di sport le dichiarazioni di due ministri: del ministro Folchi e del ministro Corona. Mi si consenta di dire che questa è la prova provata che quello è un settore a sé stante, cioè di competenza del Ministero del turismo, e quindi a quella sede dobbiamo rinviare, a mio parere (poiché anch'io considero valide le argomentazioni a favore dello sport), la risoluzione dei diversi problemi.

Per quanto ha qui ricordato con un lungo discorso il collega Grezzi, mi consenta di fargli notare che testé l'onorevole Magno, a proposito dei contributi ai pescatori, ha richiamato l'attenzione della Camera sulle frequenti evasioni (e la parola evasioni è chiaramente un eufemismo), cioè quanto sia possibile, a chi vi abbia interesse, tentare di non rispettare la legge. Ora, qui il problema non è tanto quello dei mezzi finanziari, e secondo me l'onorevole Grezzi ha avuto il torto di ritenere che con tale problema potesse essere motivato il nostro diniego. Vi è un'altra ragione, secondo me, più assorbente. Ha già detto bene il relatore che dare incentivi ai comuni poveri per attività di quel tipo è un errore. Ma io aggiungo di più: se sono drammaticamente poveri come ce li ha illustrati l'onorevole Grezzi, non sarà il 30 per cento che li metterà in grado di fare gli alberghi. Per contro (eccoci al rischio, e non si tratta di far colpa a nessuno) è molto facile aprire

una valvola, attraverso la quale le iniziative di comodo andrebbero ad insinuarsi probabilmente attraverso i comuni, i quali, per altro, interessati come sono ad aumentare le loro entrate, potrebbero anche prestarsi. Sono dunque anche queste le ragioni per le quali non è possibile aderire alla richiesta dell'onorevole Grezzi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Grimaldi, insiste per la votazione del suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GRIMALDI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi.

(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, accettato dalla Commissione e dal Governo limitatamente all'aggiunta, dopo la parola: « alberghiero », delle parole: « di case per ferie »?

**BONEA, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente. Chiedo la votazione per divisione nel senso di votare separatamente le parole accettate dal Governo.

**FOLCHI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FOLCHI.** Non credo possa essere messo in dubbio il favore che dalla mia parte è stato costantemente espresso per le esigenze dello sport. L'onorevole Cruciani ha avuto anche l'amabilità di citarmi, ricordando un provvedimento da me presentato subito dopo le Olimpiadi (il primo dei due provvedimenti elaborati sull'argomento). Il provvedimento non vide il traguardo anche a causa di una vivace discussione avvenuta alla Camera. Devo comunque precisare che le obiezioni allora mosse a quel provvedimento riguardavano soprattutto il finanziamento, che si diceva avvenisse in sottrazione ai mezzi già posti a disposizione del « Coni », e non già attraverso un autonomo stanziamento di Stato.

A questa seconda esigenza fu però provveduto con un ulteriore disegno di legge presentato con carattere di urgenza e assistito da regolare copertura finanziaria nell'ottobre 1963, il quale, riferendosi tanto al mio vecchio disegno di legge ripreso dall'onorevole Gagliardi, quanto al nuovo presentato dagli onorevoli Simonacci, Pirastu ed altri (la cosiddetta proposta di legge della Consulta) provvedeva, attraverso lo stanziamento di un miliardo all'anno per 25 anni, a permettere allo Stato di intervenire con suoi contributi per la costruzione di attrezzature, campi spor-

tivi e campi di ricreazione. Inesplicabilmente quel provvedimento non è stato portato alla discussione della Camera. Se avesse invece avuto un *iter* spedito, probabilmente a quest'ora poteva essere in esecuzione quel piano quinquennale che prevedeva *grosso modo* 1.500 campi sportivi in altrettanti comuni sprovvisti di attrezzature.

Detto questo per precisione almeno cronistica, e riaffermato il favore della mia parte per tutte le cose dello sport, vorrei però aggiungere che il gruppo democristiano comprende che nell'economia del provvedimento e nel quadro delle intese raggiunte si debba essere contrari a un'interpretazione estensiva del comma in questione. Io vorrei però (me lo consenta l'onorevole relatore) andare oltre l'interpretazione che qui è stata data, cioè di attrezzature sportive considerate integranti dell'attività turistica. Io credo che il problema sia di più ampio respiro. E non posso non riaffermare un punto di vista che credo comune a tutti i miei colleghi di gruppo, che cioè il turismo si manifesta e si articola oggi in varie forme: il turismo sociale, il turismo culturale, il turismo artistico, il turismo scientifico, il turismo religioso e il turismo sportivo. Conseguentemente, soffermarsi sulle attrezzature strettamente complementari (piscine e campi di tennis, per esempio) e dimenticare le altre, che ugualmente rientrano nel quadro più vasto delle incentivazioni turistiche, io credo significhi soffermarsi là dove viceversa dovremmo camminare molto più spediti, anche secondo i voti espressi a Roma nell'agosto 1963 dalla conferenza mondiale del turismo, dove l'interpretazione proposta dall'Italia ebbe pieno accoglimento da parte degli 80 Stati che parteciparono a quella conferenza.

In queste condizioni, per non pregiudicare con un voto un più ampio respiro interpretativo, vorrei chiedere ai presentatori di ritirare l'emendamento perché noi pregiudicheremo con un voto negativo un'interpretazione che io ritengo pienamente valida su quel piano più vasto al quale mi sono permesso di fare cenno. In fondo il ministro Pastore, che io qui ringrazio, ha detto parole che al di là della rigida forma ci permettono di pensare che egli guardi a questa materia, sia pure con una sottile distinzione di competenze, con quella simpatia che sappiamo essergli propria per tutte le attività sportive.

Mi domando pertanto se non sarebbe più saggio che i presentatori degli emendamenti in questione li ritirassero, evitando un voto negativo che chiuderebbe formalmente un

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

problema, che è invece opportuno lasciare aperto.

Mi sia consentito cogliere l'occasione per riaffermare anche a nome, ne sono certo, di tutti i colleghi del mio gruppo, la grande importanza delle attrezzature sportive, nell'auspicio che la questione venga affrontata e sollecitamente risolta con ben altro respiro e ben altra prospettiva.

PIRASTU. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Prima che si passi alla votazione desidero richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sull'importanza della questione.

La reiezione di questo emendamento, onorevoli colleghi, sarebbe un errore, perché in questo modo si allontanerebbe ulteriormente la prospettiva di una rapida soluzione del problema.

Ella, onorevole ministro, ha affermato che la questione è di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Sta di fatto, però, che non vi è in Italia un ministero dello sport e che nessun organo dello Stato ha un capitolo di spesa per lo sport.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ottenete che vi si provveda!

PIRASTU. È ciò che stiamo appunto tentando di fare in questo momento.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. È forse questa la sede appropriata?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il guaio è che si vuol far servire questa legge agli scopi più diversi.

PIRASTU. Un intervento nel settore dello sport non sarebbe affatto estraneo al perseguimento delle finalità che il Governo dice di volersi prefiggere con la proroga della Cassa. Non si tratta tanto di costruire impianti sportivi che integrino le attrezzature turistiche e che siano quindi destinati essenzialmente agli stranieri o ai forestieri. Vi sono nel meridione milioni di ragazzi che non possono praticare lo sport per mancanza di impianti, al punto che una delle cause concomitanti della fuga dei giovani dal sud, oltre a quelle più gravi della miseria e della mancanza di prospettive, è anche l'aridità della vita che essi conducono nei nostri paesi.

La diffusione della pratica sportiva è una questione di civiltà, fondamentale per lo sviluppo e per la difesa della nostra gioventù, e appunto per ciò quest'opera non può essere affidata esclusivamente al « Coni », che non

ha i mezzi per compierla. Dovrebbe essere dunque la Cassa per il mezzogiorno ad intervenire anche in tale settore.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sono i comuni meridionali che non hanno i mezzi.

PIRASTU. Giustissimo; ma anche nel nord la situazione non è confortante. Un'indagine condotta a Milano ha rivelato che il 70 per cento dei ragazzi sottoposti a visita medica presentava forme di scoliosi e deformazioni ossee soprattutto per la mancanza di attività fisica e sportiva.

Ritengo perciò che sia un errore escludere dai compiti della Cassa per il mezzogiorno la spesa per la realizzazione di un certo numero di impianti sportivi; e mi riferisco alla pratica sportiva, non allo sport come spettacolo attuato nei grandi stadi ove decine di migliaia di persone assistono alle esibizioni di ventidue giocatori. Si tratta di costruire piscine, palestre, piccoli campi nei quali centinaia di giovani delle regioni meridionali possano svolgere le attività che finora sono state loro precluse e che costituiscono un elemento fondamentale per la salvaguardia della loro salute.

Per queste ragioni insistiamo perché l'emendamento, al quale preannunziamo il nostro voto favorevole, venga approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Bonea al primo comma, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « alberghiero », le parole: « di case per ferie », accettata dalla Commissione e dal Governo.

(*E approvata*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Bonea, non accettata dalla Commissione né dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo la parola: « attrezzature », le parole: « comprese quelle di carattere ricreativo e sportivo ».

(*Non è approvato*).

Sono così preclusi, per questo e per i successivi articoli, gli identici emendamenti Cruciani e Pirastu.

Pongo in votazione l'emendamento Tesauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « villaggi turistici a tipo alberghiero », le parole: « di impianti termali ».

(*E approvata*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Onorevole Pietro Amendola, mantiene gli emendamenti da lei illustrati, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro tendente ad inserire al primo comma, dopo la parola: « attrezzature », le altre: « nell'ambito di particolari piani urbanistici e relative prescrizioni edilizie alla cui adozione le località interessate siano tenute dalle vigenti leggi ».

(Non è approvato).

Onorevole Grezzi, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GREZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Grezzi tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola: « agevolato », le altre: « fino alla concorrenza del 50 per cento delle spese ammesse a finanziamento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Poerio tendente a sostituire, al quarto comma, il primo periodo con il seguente:

« I mutui concessi agli enti locali ed alle società cooperative possono essere elevati alla concorrenza dell'85 per cento delle spese ammesse a finanziamento, venendo somministrate dalla Cassa degli istituti di credito le somme integrative ed assumendo essa a proprio carico il rischio della operazione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grezzi tendente ad aggiungere, al sesto comma, le parole: « elevabile al 30 per cento per i comuni e loro consorzi ».

(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. In considerazione dell'opinione in proposito manifestata dal relatore della maggioranza, il quale ha dichiarato che l'argomento è interessante, ma che non ritiene possibile la sua inclusione in questa legge che non si occupa della materia specifica riguardante la cooperazione, non ritengo inutile una votazione, anche per non precludere la questione. Ritiro pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. In seguito alle votazioni fatte l'articolo 18 risulta del seguente tenore:

« Per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero, di impianti termali, di case per ferie, e per le relative attrezzature — previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente — sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato. Alla concessione provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del ministro del tesoro.

Il tasso annuo d'interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli istituti di credito di cui al primo comma, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il ministro del turismo e lo spettacolo, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, oppure a fornire agli istituti medesimi anticipazioni regolate da apposite convenzioni.

Previo accertamento delle capacità tecnico-organizzative dell'imprenditore e della sua impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'istituto di credito, la Cassa può somministrare all'istituto medesimo la somma necessaria ad elevare il mutuo fino alla concorrenza del 70 per cento delle spese ammesse al finanziamento, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa. I rapporti tra la Cassa e l'istituto di credito derivanti dall'applicazione della presente norma, sono regolati da apposite convenzioni.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

I mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi, complementari all'attività turistica e, comunque, idonei a favorire lo sviluppo turistico.

La Cassa è autorizzata a concedere per le iniziative indicate al primo comma un contributo nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Il contributo è erogato, entro sei mesi dall'entrata in funzione dell'impianto o servizio, in base alla documentazione delle spese sostenute e alle risultanze dei controlli effettuati a cura della Cassa.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse dalla Cassa, sentiti gli enti provinciali del turismo competenti per territorio ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.  
FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per l'espansione e l'ammodernamento delle strutture produttive, sono predisposti servizi di assistenza tecnica a favore delle imprese operanti nei vari settori economici, ivi comprese le cooperative.

Per l'adeguamento della organizzazione amministrativa locale ai compiti derivanti dall'attuazione del piano di coordinamento, sono predisposti servizi di assistenza tecnica, da espletarsi mediante programmi concordati con le amministrazioni interessate.

A tali servizi provvede l'Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno, promosso e finanziato dalla Cassa ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

All'assistenza tecnica alle imprese agricole, la Cassa provvede avvalendosi degli organi statali e degli enti aventi competenza in materia ».

TOZZI CONDIVI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Ritengo che si sia incorso in un errore di trascrizione nell'articolo 19, già articolo 18 del testo di legge governativo. Quando discutemmo in Commissione gli articoli 18 e 19 (oggi articoli 19 e 20), esaminammo il problema della posizione che la Cassa assumeva di fronte a due istituti che

esistono di fatto. Si è inserita perciò nell'articolo 19 la disposizione secondo la quale per l'espletamento dei compiti inerenti all'assistenza tecnica alle imprese e all'organizzazione amministrativa locale provvede la Cassa tramite l'Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno: e ciò in analogia a quanto si è disposto nel terzo comma del successivo articolo 20 in materia di aggiornamento dei quadri direttivi e di addestramento della manodopera, compiti ai quali la Cassa provvede attraverso il Centro di formazione e di studio.

Per altro all'articolo 20 aggiungemmo che l'azione di questi due istituti non era esclusiva ma che la Cassa poteva rivolgersi anche ad altri enti.

Coerentemente perciò la norma di cui al quarto comma dell'articolo 20 doveva essere inserita anche nell'articolo 19 e la clausola di cui al comma terzo dell'articolo 20, doveva essere inserita anche nel comma terzo dell'articolo 19.

Siccome queste decisioni prese dalla Commissione, a quanto mi ricordo, rimasero ferme e noi affidammo al Comitato ristretto il coordinamento ma non certamente la modifica della legge, credo che si tratti di un errore materiale.

PRESIDENTE. La Commissione ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Quanto testé affermato dall'onorevole Tozzi Condivi corrisponde certamente allo spirito di quanto è stato discusso in Commissione. Noi abbiamo infatti stabilito che ai compiti di cui agli articoli 19 e 20 provvedeva la Cassa tramite il « Formez » e lo « Iasmi ».

In questo senso credo che si possa accogliere la proposta dell'onorevole Tozzi Condivi.

PRESIDENTE. Da un punto di vista regolamentare il testo della Commissione può essere modificato solo attraverso un emendamento. Mi si proponga un simile emendamento ed io lo porrò in votazione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare il relatore e i componenti la Commissione di esaminare più attentamente la questione; probabilmente i resoconti della Commissione potrebbero servire a dare un chiarimento.

Noi ci siamo preoccupati, proprio per la sostanziale differenza che corre tra l'azione che esplica il Centro di formazione della

Cassa - « Formez » - (un'azione formativa) e quella che esplica l'Istituto di assistenza tecnica, di garantire alla Cassa stessa la titolarità dell'azione formativa. Quindi, la Cassa agisce a mezzo del « Formez »; ma abbiamo lasciato autonoma la posizione dell'istituto. Non abbiamo fatto un'affermazione bivalente per tutti e due gli enti: l'abbiamo fatta esplicita per il « Formez », non l'abbiamo fatta per l'Istituto di assistenza. Del resto, dai resoconti si dovrebbe rilevare tutto questo.

Personalmente ritengo che l'affermazione che ci ha ricordato l'onorevole Tozzi Condivi debba riferirsi al « Formez ». E in questo senso sono d'accordo. Il testo, così come è, risponde alle decisioni prese in Commissione.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Miceli, Di Mauro Ado Guido, De Florio, Gullo, Grimaldi, Corrao, Viviani Luciana, Mariconda e Spallone hanno proposto, dopo il secondo comma, di aggiungere il seguente:

« Per promuovere nei territori oggetto della presente legge la costituzione di nuove cooperative e consorzi e per assicurare la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa alla cooperazione meridionale sono predisposti adeguati finanziamenti annuali da assegnare alle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciuto ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MICELI.** Noi intendiamo proporre che la Cassa per il mezzogiorno aiuti le organizzazioni nazionali della cooperazione a promuovere la costituzione e il funzionamento di cooperative nel Mezzogiorno.

Abbiamo opportunamente collocato questo emendamento all'articolo 19, in cui si parla di assistenza tecnica alle imprese ed alle organizzazioni amministrative locali, perché tra le imprese che operano nel Mezzogiorno in tutti i campi bisogna porre anche le imprese cooperative.

Infatti nel Mezzogiorno noi abbiamo caratteristiche imprenditoriali diverse da quelle del resto d'Italia: abbiamo piccoli imprenditori (nella pesca, nell'artigianato, in agricoltura) i quali sono frazionati, hanno difficoltà al mercato, scarse qualifiche.

Pertanto, se vogliamo l'affermazione di queste categorie imprenditoriali, che costituiscono il tessuto connettivo di gran parte del Mezzogiorno, dobbiamo tenere conto delle condizioni negative nelle quali svolgono la loro attività e cercare di superarle attraverso l'associazione cooperativa.

È vero che la maggioranza parla sempre di cooperazione, ma poi, quando si tratta di venire incontro concretamente allo sviluppo della cooperazione, resta ferma o fa passi indietro.

Con questa legge noi investiamo nel Mezzogiorno un certo numero di miliardi, e in questo momento non facciamo la polemica se siano sufficienti o insufficienti, se resteranno inoperanti fino a quando le strutture rimarranno quelle che sono. Ma questi miliardi serviranno a promuovere che cosa? Attività produttive attraverso le imprese. Quale tipo di imprese? Ci può essere una grande impresa che emigra dal nord, di solito monopolistica; grandi imprese che si costituiscono nel sud è difficile che vi siano; poi vi sono le piccole imprese che già esistono nel Mezzogiorno e che attraverso questa legge dovrebbero essere potenziate e divenire un elemento di massima produttività nel Mezzogiorno. Questo può avvenire, a mio parere, se accanto ai finanziamenti noi promuoviamo forme di organizzazione delle piccole imprese, cioè la cooperazione. Quindi se vi è un problema nazionale dello sviluppo della cooperazione, vi è un problema meridionale particolare e più vivo dello sviluppo della cooperazione per favorire la presenza nell'attività produttiva delle piccole imprese. Questa è l'esigenza, ma nel Mezzogiorno ci troviamo in condizioni di maggiore difficoltà per la costituzione di cooperative. Se noi affidiamo la possibilità di costituire cooperative nel Mezzogiorno alla spontaneità, andiamo verso un fallimento, non perché non esista il famoso spirito cooperativo, che non si sa da chi dovrebbe essere trasfuso, o che non ci siano scuole cooperative, ma per le condizioni obiettive del Mezzogiorno, cioè la scarsa qualifica delle piccole imprese, la tradizione di isolamento di queste piccole imprese, le distanze dal mercato di rifornimento e di smercio dei prodotti. Dobbiamo dare una incentivazione speciale per la costituzione delle cooperative nel Mezzogiorno. In un certo senso questa legge partecipa di questa preoccupazione, in quanto, per esempio, in agricoltura i contributi sono diversi quando l'impresa è singola e quando l'impresa è associata. Ma noi sosteniamo che questi incentivi non solo non bastano, ma sono destinati a naufragare se non abbiamo organizzazioni che promuovano la costituzione delle cooperative. Non basta dire ai contadini che vogliono costituire un consorzio che invece del 45 si dà loro il 60 per cento perché il consorzio venga costituito. Infatti, l'assistenza

tecnica per la costituzione di tale consorzio chi la dà loro? Noi abbiamo l'olivicoltura nel Mezzogiorno, che è un genere di produzione agricola insidiata da molti lati. Vogliamo promuovere l'olivicoltura attraverso anche lo sviluppo di un'elaiotecnica moderna, cioè impianti moderni di estrazione e di raffinazione dell'olio? Ora, i piccoli produttori possono fare tutto questo, anche se noi diamo loro un contributo differenziale che dal 45 salta al 60 per cento? No, hanno bisogno di chi li riunisca, li organizzi, di chi faccia il censimento di quante piante di olive hanno, di chi li indirizzi verso la ditta che deve costruire l'oleificio. Può essere affidato tutto questo agli stessi piccoli produttori meridionali, se non vi è un'incentivazione esterna non per la costruzione dell'impianto, ma per la fase preliminare, cioè per l'associazione di quei piccoli produttori che dovrebbero costruire l'impianto?

A ragione proponiamo quindi che nel mezzogiorno d'Italia, se si vuole uno sviluppo della cooperazione adeguato alle esigenze del sud, se si vuole non fare scomparire l'impresa del piccolo coltivatore, del pescatore e dell'artigiano meridionali, il cui vuoto sarà occupato poi dalla grande impresa, se vogliamo che la piccola impresa diventi protagonista dobbiamo fare due cose: dare un maggiore incentivo all'impresa che si organizza, e in certo senso questo lo facciamo con la legge; ma perché ciò diventi operante dobbiamo promuovere in modo qualificato la costituzione dell'associazione, del consorzio, della cooperativa. Lo strumento per fare questo non è quello di dare soldi, ma di potenziare quelle organizzazioni che ciò debbono fare. Si tratta di tre organizzazioni nazionali: la Lega nazionale delle cooperative, la Confederazione italiana delle cooperative e l'Associazione delle cooperative italiane. Queste organizzazioni hanno un compito di organizzazione e di controllo cooperativo su scala nazionale; per potersi assumere questo compito specifico e oneroso nell'Italia meridionale, hanno bisogno dell'aiuto e dell'assistenza della Cassa per il mezzogiorno.

Abbiamo una controprova della validità delle nostre affermazioni. Nel Mezzogiorno esistono due regioni a statuto speciale, la Sicilia e la Sardegna. Ebbene, in queste due regioni è stato già accolto e sanzionato in leggi regionali il principio che noi sosteniamo, cioè la necessità di incentivare il movimento cooperativo. Secondo le statistiche, infatti, in Sicilia e in Sardegna il movimento cooperativo in questi ultimi sei anni ha assunto, specie

in agricoltura, un ritmo di accrescimento e di rafforzamento maggiore che nel Mezzogiorno continentale.

Ecco perché raccomandiamo all'onorevole ministro e al relatore per la maggioranza questo nostro emendamento. Dico nostro perché è firmato da noi, ma in effetti non è soltanto nostro, perché la Confederazione delle cooperative italiane, di ispirazione cattolica, ha inviato un analogo emendamento ai deputati della maggioranza. Non vedo qui presenti gli onorevoli Colasanto e Marotta i quali erano destinatari di quell'emendamento e dovevano pertanto sostenerlo. Ma non voglio qui porre una questione di paternità: desidero soltanto far notare che si tratta di una esigenza universalmente sentita che dovrebbe riscuotere l'approvazione di questa Assemblea.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« A tal fine la Cassa si vale dell'azione di enti e istituti specializzati che abbiano dimostrato di conseguire seri risultati nel campo dei servizi di assistenza tecnica. Può valersi anche dell'azione dell'Istituto di assistenza allo sviluppo del mezzogiorno, promosso ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, alla condizione che l'istituto chieda ed ottenga il riconoscimento giuridico secondo le vigenti disposizioni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**VALITUTTI.** Riconosco lealmente di non essere molto soddisfatto della formulazione tecnica di questo mio emendamento pur ritenendo che esso è assai più soddisfacente della norma contenuta nel disegno di legge. Non sono molto soddisfatto perché i termini del problema dell'attività della Cassa in questo campo non soltanto sono complessi, ma sono anche confusi, come abbiamo potuto constatare poc'anzi nel corso della breve discussione svoltasi tra il ministro Pastore e il relatore per la maggioranza.

Secondo me, il potere di promuovere attività sociali ed educative è stato molto opportunamente attribuito alla competenza della Cassa per il mezzogiorno dalla legge di proroga del 1957. È vero che tutto ciò che fa la Cassa ha come fine la rivalutazione di quello che comunemente viene chiamato il fattore umano. Anche le opere materiali si giustificano, infatti, come eccitatives dell'attività degli uomini, e quindi anch'esse incidono sul fattore umano e se ne propongono la riabilitazione e la valorizzazione nella vita del sud.

La novità della legge del 1957 fu tuttavia quella di prevedere l'esercizio di particolari attività direttamente intese a curare l'aspetto sociale ed educativo della vita delle genti del sud, suscitando energie civiche, morali, intellettuali, soprattutto nell'area dell'età giovanile e nel settore della formazione dei quadri delle amministrazioni locali, idonee ad inserirsi nei meccanismi di sviluppo del mezzogiorno d'Italia predisposti dalla nostra legislazione e a renderli più attivi e più produttivi. La legge del 1959 perfezionò, a questo proposito, quella del 1957, in quanto stabilì che la Cassa per il mezzogiorno ha il potere di promuovere e finanziare istituzioni ed attività sociali ed educative.

A questo punto va posto un duplice quesito. Quale uso ha fatto la Cassa di questo potere e come lo ha esercitato? Come questo disegno di legge intende disciplinare su basi nuove questo stesso potere?

L'onorevole ministro Pastore, nel corso del suo intervento, mi ha accusato di non aver letto la relazione sull'attività della Cassa espletata negli anni 1963 e 1964, perché — egli ha detto — se l'avessi letta non avrei espresso la mia perplessità relativamente all'azione della Cassa per l'esercizio dell'anzidetto potere attribuitogli, come ho ricordato, dalla legge del 1959.

In realtà io avevo letto tale relazione e da essa avevo, appunto, appreso che la Cassa per il mezzogiorno in questi anni, cioè dal 1959 fino ad oggi, ha esercitato questo suo potere seguendo due strade: quella cioè di avvalersi della collaborazione di enti specializzati in questo settore e quella di dar vita ad organismi ad essa strettamente collegati come l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno e il cosiddetto « Formez », ossia il centro di formazione dei quadri. Dalla relazione ho appreso anche che questi due organismi, strettamente collegati alla Cassa, si sono divisi le zone di competenza per cui mentre l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo si è specializzato per la propaganda e la consulenza alle imprese industriali, nonché per ricerche e studi, il « Formez » si è specializzato per il settore dell'attività formativa, della preparazione ed aggiornamento dei quadri dirigenti e intermedi, anche tecnici, delle amministrazioni locali. Dalla relazione ho altresì appreso che questi due organismi, istituiti nel 1961, sono entrati in piena attività soltanto nel 1963-64 e che sono stati costituiti con apporti finanziari della Cassa e degli istituti speciali di credito per il Mezzogiorno. Nel 1963-64 il « Formez » ha speso oltre 600 milioni, cioè a dire una cifra abbastanza ragguardevole.

Che cosa prevede questo disegno di legge? Per l'ulteriore sviluppo di queste particolari attività della Cassa prevede in primo luogo l'attribuzione esclusiva dei servizi di assistenza tecnica all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.

Ha ragione il signor ministro e torto, a mio avviso, l'onorevole relatore perché effettivamente l'articolo 19 si distingue, sotto questo profilo, dall'articolo 20. Infatti il primo dichiara che ai servizi di assistenza tecnica provvede l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo, con una sola limitazione, e cioè quella prevista per il campo delle imprese agricole, in cui la Cassa si può avvalere anche degli organi statali per l'assistenza tecnica e degli enti specializzati; ma tranne questa eccezione, la norma prevede un'attribuzione esclusiva di questi servizi all'Istituto. Invece l'articolo 20 — come ha notato esattamente l'onorevole ministro — afferma che all'espletamento dei compiti in esso previsti provvede la Cassa tramite il centro di formazione ed altri enti specializzati. Quindi l'articolo 19 attribuisce una competenza esclusiva in questo campo all'Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno.

In sostanza il mio emendamento si propone due precisi obiettivi: il primo è quello di abolire questa esclusività e di ammettere la possibilità per la Cassa di avvalersi della collaborazione di altri enti specializzati. Mi sembra ovvia la ragione di questa proposta perché l'Istituto di cui trattasi, sorto nel 1961, è entrato in attività soltanto nel 1963-64. Perciò io mi chiedo e vi chiedo quale grado di efficienza esso può avere per riassumere in sé tutte le competenze relative all'apprestamento dei servizi di assistenza tecnica? Questa è la domanda che mi permetto di porre anche all'onorevole ministro.

Ma il secondo obiettivo del mio emendamento è assai più importante e riguarda la veste giuridica di questo istituto di assistenza per lo sviluppo del Mezzogiorno.

La mia proposta vale naturalmente anche nei riguardi del centro di formazione.

Il signor ministro nella sua replica ha detto che lo *status* giuridico di questi organismi è quello delle associazioni non riconosciute di cui all'articolo 36 del nostro codice civile. Io vorrei dire al signor ministro: sapevamcelo! Sapevo perfettamente che questo è lo *status* dei due organismi. Ma è proprio questo che io mi permetto di rilevare e di riprovare. Il nostro ordinamento prevede le associazioni non riconosciute, ma esse sono al margine dello stesso ordinamento. In due ipotesi normalmen-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

te si giustificano le associazioni non riconosciute: nell'ipotesi in cui si tratti di associazioni con fini e mezzi modesti e nell'ipotesi in cui si tratti di associazioni che premeditadamente si vogliono sottrarre ai normali controlli statali. Nel caso in esame queste due ipotesi non ricorrono.

In ciò, appunto, consistono l'anomalia e l'aberrazione giuridica di questa norma. Noi, in sostanza, approviamo una norma di legge con cui attribuiamo esclusivamente ad un determinato organismo, che è l'istituto, una responsabilità di interesse pubblico, ma serbiamo all'istituto stesso lo *status* di associazione non riconosciuta. È una anomalia — come ho detto — e una aberrazione, una aberrazione che purtroppo non resta sul piano teorico perché produce conseguenze pratiche, cioè produce il difetto di quelle necessarie ed opportune garanzie che il nostro ordinamento prevede e predispone nei riguardi delle associazioni riconosciute e non anche nei riguardi di quelle non riconosciute.

Mi vorrei permettere di osservare all'onorevole ministro che — come egli ha detto — questo istituto è una associazione non riconosciuta e perciò è sotto l'imperio della norma contenuta nell'articolo 36 del codice civile. Poiché tale articolo dice che le associazioni non riconosciute sono rette ed amministrate secondo accordi stabiliti dagli associati, quali sono gli associati presenti e operanti nell'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno? E quali accordi questi associati hanno stabilito fra di loro per l'ordinamento e per l'amministrazione dell'istituto? È facile prevedere — purtroppo — che il mio emendamento sarà respinto (*Commenti*); però il problema posto con esso resta aperto, ed è un problema serio e grave: perché è il problema di uno strumento che noi accogliamo nella legge come quello che deve apprestare i servizi di assistenza tecnica con un grado di autonomia che gli consenta di operare al di fuori di ogni controllo, eccettuato quello della Cassa.

Non si sfugge secondo me a questo dilemma: o la Cassa ritiene di esplicitare questa attività con un organismo che le sia strettamente collegato, e allora la Cassa farebbe assai meglio strutturalmente e funzionalmente ad istituire un ufficio specializzato nell'ambito suo; o invece ritiene che questa attività debba essere esplicita attraverso un organo fornito di autonomia, e allora a questa autonomia bisogna dare adeguata veste giuridica, proprio per rendere operativi tutti i necessari controlli pubblici.

Il problema resta aperto, ed io non vorrei essere perciò nelle vesti dell'onorevole ministro, che avrà certamente molti grattacapi come effetti inevitabili di questa indisciplina giuridica.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Miceli per le ragioni esposte poco fa a proposito dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Avolio: nell'auspicio che, come l'onorevole Avolio ha capito i motivi per cui non è opportuno in questa sede esaminare questo argomento, anche l'onorevole Miceli li voglia accogliere.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Valitutti. La Commissione ha esaminato questo problema e ha ritenuto di non modificare l'articolo. Intende quindi che sia mantenuto così com'è.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Condivido l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle amministrazioni pubbliche più direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative.

Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attività a carattere sociale ed educativo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Tali attività possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali.

All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, promosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le stesse finalità, la Cassa può essere autorizzata dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati già operanti nel settore.

La Cassa predispone altresì servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione e addestramento professionale sono approvati di concerto con i ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Ado Guido Di Mauro, Miceli, Spallone, Speciale, De Pasquale, Grezzi, Monasterio, Magno, Villani e Abenante hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Saranno promosse idonee e continuative iniziative per la formazione di quadri dirigenti cooperativi avvalendosi delle associazioni nazionali del movimento legalmente riconosciuto ».

Gli onorevoli Ado Guido Di Mauro, Miceli, Villani, Magno, Monasterio, Grezzi, De Pasquale e Corrao, hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 20-bis:

« Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro è costituito un fondo speciale di rotazione di 8 miliardi, da utilizzare esclusivamente nei territori oggetto della presente legge, per la concessione di prestiti a breve e medio termine, al tasso di interesse del 3 per

cento, da concedere per il normale esercizio e per il potenziamento delle loro attività alle cooperative ed ai consorzi regolarmente iscritti allo schedario generale tenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I richiami alle cooperative e loro consorzi, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti esclusivamente a cooperative e consorzi che abbiano le caratteristiche di cui al precedente comma ».

L'onorevole Ado Guido Di Mauro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**DI MAURO ADO GUIDO.** Dianzi l'onorevole relatore, rispondendo alla illustrazione fatta dal collega Miceli dell'emendamento all'articolo 19, ha detto ancora che questa non è la legge della cooperazione. Noi riteniamo che gli emendamenti che mi accingo ad illustrare rientrino perfettamente nella impostazione che la maggioranza ha inteso dare all'intervento nel sud.

Come si articola l'intervento che la Cassa si appresta a riprendere dopo il 30 giugno nell'Italia meridionale? In tre grandi settori: industria, agricoltura e turismo. Io mi occuperò della cooperazione agricola — dal momento che il compagno Miceli ha parlato poco fa della pesca, dell'artigianato e della piccola industria — per dimostrare come un intervento in agricoltura che trascuri la cooperazione non può che essere monco. Uno degli elementi di disagio dell'agricoltura meridionale, che pesa soprattutto sui coltivatori diretti, è costituito dalla rapina esercitata sul prodotto del contadino dall'industria di trasformazione dei prodotti agricoli e dalla intermediazione commerciale. E la maggioranza ha tenuto conto di questo quando agli articoli 10 e 11 ha ritenuto di finanziare gli impianti e le attrezzature di iniziative dirette alla conservazione, alla trasformazione e alla distribuzione dei prodotti agricoli. Non solo, ha dato anche un incentivo a coloro che si associano, elevando in tal caso il contributo fino al 60 per cento.

La Cassa nel periodo precedente ha operato in questo campo, e nei quindici anni ha finanziato cooperative di tutti i settori, per una spesa di 26 miliardi circa. Ora, spendere in quindici anni 26 miliardi per finanziare cooperative di conservazione, trasformazione e distribuzione significa avere speso molto poco, per cui non si è creata nel sud una rete efficiente di cooperative. Le ragioni di ciò sono quelle che ha ricordato l'onorevole Miceli, ed anche il fatto che non esistono nel Mezzogiorno quadri tecnici preparati per assolvere a questo compito e dirigere cooperative di una

certa importanza. Ecco quindi il nostro emendamento, che tende a creare gli strumenti per la formazione dei quadri del movimento cooperativo. Chiediamo infatti che la Cassa si avvalga a questo scopo delle associazioni di cooperative legalmente riconosciute, che sono tre. E non starò a ripetere quanto ha già detto l'onorevole Miceli.

L'articolo aggiuntivo 20-*bis* tende a dotare la Coopercredit (cioè il servizio speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro) di un fondo di rotazione di 8 miliardi. L'attuale fondo di rotazione di questo servizio, che opera su tutto il territorio nazionale, non raggiunge i 4 miliardi e, per le condizioni di inferiorità delle cooperative del Mezzogiorno e quindi per la maggiore capacità delle cooperative del centro-nord di dare garanzie, quasi nulla va alle cooperative del Mezzogiorno. Perciò noi proponiamo questo fondo di rotazione di 8 miliardi da utilizzarsi esclusivamente nel territorio meridionale.

Pensiamo che ciò sia molto importante e, se la maggioranza non ritiene di accogliere la nostra proposta, ciò dipende da due motivi: o da insensibilità a questi problemi (il che non credo), o dalla mancata conoscenza delle condizioni precarie di vita delle cooperative meridionali.

Vorrei chiedere al relatore onorevole Barbi se conosce per caso quali sono le condizioni che un istituto bancario — per esempio il Banco di Napoli — chiede ad una cantina sociale per dare il mutuo di esercizio garantito dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ogni anno viene concesso per dare anticipazioni. Vorrei sapere se conosce il meccanismo e quali condizioni chiedono le banche. Lo dirò in poche parole. Intorno al mese di novembre in genere, il Ministero dell'agricoltura emana il decreto per la concessione di mutui a tasso agevolato: il 4 per cento a carico dello Stato e il 3 per cento a carico delle cooperative. Le banche chiedono alle cooperative: 1) di mettere a disposizione, sigillandole, un numero di vasche di vino corrispondente al valore del prestito; 2) la nomina di un consegnatario che garantisca che queste vasche non verranno toccate prima della restituzione del mutuo; 3) la firma del consiglio di amministrazione; 4) un contratto di affitto con un uomo di fiducia della banca che permetta a questi di accedere quando voglia alla cooperativa; 5) la consegna di campioni di tutte le vasche; la notifica alla banca ogni volta che bisogna fare il travaso di queste vasche, cioè che dalla vasca X alla vasca Y.

La maggior parte delle cooperative ritengono quindi di dover rinunciare a questo tipo di mutuo. Non solo, ma in novembre viene emanato il decreto e in genere verso la fine di marzo viene concesso il mutuo. Non solo, ma in novembre bisogna restituirlo. Non solo: ma lo Stato, in generale, versa il suo 4 per cento dopo un anno o un anno e mezzo, per cui la cooperativa deve anche anticipare per un anno e mezzo questo 4 per cento di interesse.

Proponiamo quindi di creare un fondo di rotazione proprio per l'erogazione di prestiti di esercizio e di prestiti per poter sviluppare l'attività di queste cooperative. Se alle cooperative che sono sorte, e che si vogliono far sorgere con questa legge, non si danno questi strumenti, vuol dire che nonostante esista nella legge la possibilità della formazione di cooperative, questa possibilità resterà puramente teorica. E allora, pur con amarezza, dobbiamo concludere che la voce « cooperative » è stata messa in questo disegno di legge soltanto per poter fare da prestanome alle società finanziarie. Se invece noi daremo gli strumenti economici nella mani delle cooperative, daremo loro i quadri tecnici e si potrà formare quel tessuto di cooperative di cui il Mezzogiorno ha bisogno anche per un rapporto nuovo tra città e campagna. E, quando si parla tanto della promozione umana e civile delle popolazioni meridionali, quale promozione maggiore, proprio nel quadro degli obiettivi che la Cassa si propone, di far sì che il contadino, che oggi si vede rapinato il proprio prodotto, diventi il protagonista della sua azienda nella coltivazione, nella raccolta, nella trasformazione e nella vendita del suo prodotto?

Rispondere a queste nostre argomentazioni che questa non è la legge della cooperazione significa non tener conto di un elemento che è fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Cacciatore, Raia, Minasi e Ivano Curti hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« Per lo sviluppo dei quadri del movimento cooperativo la Cassa si avvarrà, nella fase della programmazione e in quella di esecuzione di dette iniziative, della collaborazione e dell'apporto delle associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo ».

Gli onorevoli Chiaromonte, Avolio, Caprara, Miceli, Minasi, Laconi, Raia, Failla,

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Curti Ivano, Marras, Cacciatore e Abenante hanno proposto i seguenti emendamenti:

al terzo comma, di sopprimere le parole: « la Cassa tramite »;

al terzo comma, dopo la parola: « finanziato », aggiungere le parole: « dalla Cassa »; nonché di sopprimere il quarto comma.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Con il primo emendamento intendiamo sottolineare l'esigenza che la Cassa per il mezzogiorno dia il suo contributo per lo sviluppo dei quadri del movimento cooperativo. Posso affermare che su questa esigenza vi è un accordo sostanziale di tutte le organizzazioni a carattere nazionale che si occupano del settore cooperativo. Noi ci troviamo di fronte alla obiettiva carenza di quadri idonei a portare avanti lo sviluppo della cooperazione nel Mezzogiorno. La Cassa, pertanto, dovendo sviluppare la sua attività in maniera diversa da quella del passato, non può non tener presente questa esigenza.

Chiedo perciò che i colleghi della maggioranza, che in passato hanno espresso preoccupazioni ed esigenze analoghe alle nostre, manifestino con noi la volontà di risolvere questo problema.

Gli emendamenti che hanno come primo firmatario l'onorevole Chiaromonte, tendono a dare al Centro di formazione e studi di cui all'articolo 20 maggiori possibilità di esplicare le proprie attività e funzioni, senza una tutela rigida da parte della Cassa. L'istituto, infatti, è stato creato dalla Cassa medesima la quale ha pertanto in ogni momento ampie possibilità di controllo. La dizione adottata dal testo governativo introduce una precisazione che ci pare superflua, poiché riteniamo che a tali compiti possa provvedere senz'altro il Centro di formazione e studi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea e Pierangeli hanno proposto un emendamento soppressivo del secondo periodo del secondo comma.

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Valitutti ha proposto di sostituire il terzo e quarto comma con il seguente:

« A tal fine la Cassa si vale dell'azione di enti e istituti specializzati che abbiano dimostrato di conseguire seri risultati nel campo dell'attività sociale e dell'educazione degli

adulti specie nel Mezzogiorno. Può valersi anche dell'azione del Centro di formazione e di studi, promosso ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, alla condizione che il Centro chieda ed ottenga il riconoscimento giuridico secondo le vigenti disposizioni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

VALITUTTI. Mentre devo per lealtà elogiare la Commissione per aver abolito l'esclusività già prevista dal disegno di legge originario, resto perplesso di fronte all'ostinazione di non aver voluto abolire la stessa esclusività per l'articolo 19.

In quanto all'osservazione di fondo, attinente alla veste giuridica di questi organismi, vorrei fare una esemplificazione circa gli inconvenienti cui dà luogo l'attuale indisciplina che è, direi, legalizzata da questo disegno di legge.

Il ministro Pastore sa che nei giorni scorsi il « Formez » ha concluso a Napoli un corso di formazione destinato a studenti africani? Io ho sempre sentito dire da persone che volevano offendere il sud che esso è un po' l'anticipazione dell'Africa; ma non ho mai sentito dire che il mezzogiorno d'Italia comprenda il continente africano. Io sono pieno di simpatia per l'Africa e gli africani; però la Cassa per il mezzogiorno ha limiti territoriali segnati dalla legge e che non può oltrepassare.

Detto questo, vorrei rivolgermi con spirito di collaborazione al relatore e al ministro. Io vorrei proporre di accogliere la prima parte del mio emendamento, perché l'espressione « già operanti » usata nel comma quarto del testo della Commissione è molto restrittiva, per cui si preclude alla Cassa la possibilità di valersi della collaborazione di enti che possono nascere nel quindicennio che sta davanti a noi. La formula usata nel mio emendamento toglie questa restrizione e quindi mi appello al relatore e al ministro perché accolgano lo stesso emendamento, riconoscendo l'opportunità di avvalersi anche dell'azione di enti che possano sorgere nel quindicennio tra il 1965 e il 1980.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Lorenzo, Pierangeli, Bonea e Cannizzo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 20-bis:

« Per la costruzione e l'ampliamento di immobili ad uso di ospedali e di case di cura, previo accertamento della rispondenza dei progetti alle norme della legislazione vigente, sono concessi, agli enti ed ai privati

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

interessati, le agevolazioni fissate nell'articolo 13, lettera c), e per quanto possibile, negli articoli 14 e 18 ».

L'onorevole De Lorenzo ha facoltà di illustrarlo.

DE LORENZO. Il nostro emendamento tende a colmare un'obiettiva lacuna verificatasi sinora nell'azione della Cassa per il mezzogiorno e in un settore di straordinaria importanza nella vita delle popolazioni meridionali. Intendo riferirmi alla mancanza, nel disegno di legge in esame, di qualsiasi riferimento alle attrezzature sanitarie e segnatamente agli ospedali e alle case di cura private.

L'intervento pubblico nel Mezzogiorno, avviato con la legge che sta per scadere, ha rappresentato un apporto di una certa importanza nella vita economica e produttiva del meridione, perché in verità ha consentito la realizzazione di molte opere infrastrutturali nel settore industriale, in quello agricolo e soprattutto in quello alberghiero. È però rimasta esclusa dal beneficio dell'intervento pubblico, sia esso realizzato con la forma creditizia del mutuo o con quella del contributo, una zona delicata e importante dei servizi di pubblica utilità, quella destinata a far fronte alle più impegnative richieste dell'assistenza sanitaria. Si tratta del settore ospedaliero, nel quale vanno incluse pure le case di cura private.

Il fatto di avere escluso i luoghi di cura dalla possibilità di avvantaggiarsi dell'apporto economico derivante dall'intervento dello Stato pone indiscutibilmente le amministrazioni degli ospedali e quelle delle case di cura in una evidente condizione di difficoltà. La costruzione di nuovi posti-letto, ai quali la privata iniziativa è chiamata a contribuire per la carenza dell'iniziativa degli enti, ed a cui ha già contribuito per il passato, determina la necessità di immobilizzare ingenti capitali ad un bassissimo tasso, fatto questo che, unito al costo di gestione dei luoghi di cura, rende evidente la loro passività. Il migliorare delle tecniche e delle attrezzature, inoltre, fa diventare inevitabile e indispensabile un ammodernamento continuo, fonte anch'esso di notevoli oneri.

La percentuale dei posti-letto in Italia varia dal 6,03 per mille abitanti delle regioni settentrionali al 2,33 del sud, sino allo 0,92 per cento in Calabria (dato, questo, che non ha bisogno di essere commentato). A siffatta carenza si aggiunge la grande distanza che sovente separa un ospedale da un altro, cosicché gli ammalati sono necessariamente sot-

toposti a lunghi trasporti, talvolta financo pericolosi.

I motivi di questa crisi delle attrezzature sanitarie vanno ricercati sostanzialmente nella quasi impossibilità di far fronte a grossi oneri economici e di provvedere a tale bisogno attraverso l'autofinanziamento. È a tutti noto che il *deficit* dei bilanci dei luoghi di cura costituisce una condizione cronica di disfunzione, e parecchi ospedali, specie i più piccoli, appartengono ad amministrazioni comunali le quali a loro volta non possono neppure esse far fronte a questi oneri per la ben nota situazione dei propri bilanci deficitari. D'altra parte l'iniziativa privata, proprio in un momento particolarmente difficile dell'economia nazionale, non è in condizione di compiere ulteriori sforzi in questo settore.

La necessità di prevedere espressamente l'ammissione degli ospedali e delle cliniche private al beneficio dell'intervento pubblico attraverso l'articolo 20-*bis* trova ampia giustificazione nel fatto che anche la formulazione degli articoli 1 e 5 del testo emendato dalla Commissione non consente, neppure nella più larga interpretazione, di pensare che i benefici della legge possano essere estesi ai luoghi di cura. Infatti le opere ospedaliere non possono rientrare in quelle straordinarie previste dall'articolo 1, né d'altra parte si può ottenere che la quota del 40 per cento riservata ai territori meridionali possa coprire le necessità di investimenti anche nel settore ospedaliero.

D'altra parte la carenza del provvedimento appare tanto più grave se si pensa alla finalità sociale della legge, intesa a promuovere la costruzione di opere infrastrutturali destinate allo sviluppo ed all'incremento della vita civile delle popolazioni.

A tale proposito, poi, è interessante rilevare come il piano governativo di programmazione prevede l'incremento della rete ospedaliera e, soprattutto, pone l'ospedale al centro del sistema assistenziale, riservando in tal modo ai luoghi di cura una funzione di preminenza nell'erogazione dei presidi assistenziali; e tale funzione è ritenuta così importante che persino le cliniche private vengono rispettate nella loro organizzazione e strutturazione di imprese economiche a fine lucrativo, ed è pertanto evidente la mancanza di un collegamento fra questa legge e la programmazione ospedaliera. Ella, onorevole ministro, si è reso iniziatore di finanziamenti nel settore ospedaliero ed è quindi benemerito nel campo assistenziale per le somme che sono state stanziare con la precedente legge.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

La mancanza quindi di un richiamo ad essa potrebbe interrompere i benefici che vi sono stati fino ad ora.

L'ammettere la costruzione e l'ammodernamento di opere ospedaliere e di cliniche private e le loro attrezzature al beneficio dell'intervento pubblico, mi pare quanto mai idoneo a favorire l'effettivo miglioramento del tenore di vita delle popolazioni del meridione e la diffusione del benessere, in quanto l'allargamento alla base dell'assistenza sanitaria con la conseguente possibilità per strati più vasti della popolazione di accedere ai più moderni presidi terapeutici, costituisce per certo un fatto positivo e determina effettivamente un concreto e reale progresso.

Quindi, per concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ritengo che sia opportuno accogliere l'articolo 20-bis da me proposto, ammettendo ospedali e cliniche private e le loro attrezzature ai benefici dell'intervento pubblico, sia perché tal fatto si inquadra perfettamente nelle finalità sociali che la legge si propone, sia perché gli ospedali e le cliniche, anche se private, devono ormai essere considerati necessariamente parte integrante e necessaria di quelle opere infrastrutturali intese a determinare l'elevazione del tenore di vita delle popolazioni più arretrate.

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto i seguenti emendamenti:

al quarto comma, sostituire le parole: « anche enti ed istituti », con le parole: « anche enti pubblici ed istituti »;

al quinto comma, dopo le parole: « La Cassa predispone », aggiungere le parole: « nell'ambito del territorio di sua competenza ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 20?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** Lo onorevole Ado Guido Di Mauro ha toccato sostanzialmente due argomenti: quello della cooperazione e quello del fondo speciale di rotazione, di cui parla nell'articolo aggiuntivo.

Non ripeto qui quanto abbiamo già detto a proposito della cooperazione sul piano generale. Quanto alla creazione di un fondo speciale di rotazione di 8 miliardi da istituirsi presso la sezione speciale della Banca nazionale del lavoro, devo dire che si tratta di un argomento interessantissimo, perché il problema della cooperazione è effettivamente importante ed aperto specie nel meridione

continentale, dal momento che nelle isole le regioni hanno in parte provveduto. Tuttavia non è possibile in questa legge affrontare un simile problema.

Lo stesso dicasi per l'emendamento Avolio al secondo comma.

Sono contrario all'emendamento Bonea soppressivo della seconda parte del secondo comma, in quanto si verrebbe a togliere l'assistenza agli emigrati meridionali nei grandi centri nel nord, ove si trovano in condizioni particolarmente gravi. (*Proteste del Relatore di minoranza Bonea*).

La Commissione è contraria all'emendamento Valitutti, tendente ad eliminare dal quarto comma il riferimento agli enti e istituti specializzati già operanti nel settore. Il presentatore ha asserito che si tratta di una limitazione necessaria per evitare che nascano e proliferino enti vari, mentre per noi è opportuno che ci si serva di quelli già esistenti e che hanno già dato buona prova.

Circa l'articolo aggiuntivo 20-bis proposto dall'onorevole De Lorenzo, mi pare sia opportuno sottolineare che l'intervento della Cassa non viene completamente eliminato nel settore ospedaliero. Innanzi tutto, continuerà, fino al completamento, il precedente piano di intervento; inoltre, nelle zone povere e di particolare depressione l'intervento continuerà, per i servizi civili in genere e quindi anche per gli ospedali: cioè proprio per quelle zone di particolarissima depressione alle quali l'onorevole De Lorenzo si è riferito, citando il caso della Calabria con lo 0,90 per cento di posti-letto; infine continuerà ancora nei comprensori ad intervento concentrato, cioè nei comprensori industriali, turistici ed irrigui. Non pensiamo che l'intervento della Cassa debba essere esteso oltre queste zone. D'altra parte, il piano pluriennale di coordinamento provvederà appunto a coordinare anche l'intervento ordinario dell'amministrazione statale (in questo caso l'amministrazione sanitaria e quella dei lavori pubblici), per la costruzione di ospedali nelle altre zone escluse da questi interventi.

Sono contrario agli emendamenti Chiaromonte al terzo e al quarto comma, in quanto ritengo che la modificazione introdotta dalla Commissione al testo originario sia opportuna per conservare alla Cassa il controllo dell'azione nel campo della formazione. Sono favorevole all'emendamento Tesauro al quinto comma inteso ad aggiungere dopo le parole « La Cassa predispone » le altre « nell'ambito del territorio di sua competenza ». Si tratta di un emendamento formale. Non

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ritengo di potere invece accettare quello al quarto comma.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Accetto il parere del relatore e non insisto sul mio primo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con le dichiarazioni del relatore. Devo dare una risposta all'onorevole Valitutti che ha ricordato qui che il « Formez » avrebbe promosso un corso a favore degli studenti africani. Devo dire che il ministro ignora la cosa e che compirà accertamenti per stabilirne la legittimità.

VALITUTTI. Il corso l'ha chiuso con un discorso l'ex ministro Medici. (*Interruzione del Presidente della Commissione Tesaurò — Proteste del Relatore di minoranza Bonea — Richiami del Presidente*).

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ero convinto di darvi una prova di doveroso apprezzamento dicendo che avrei accertato i termini esatti della questione. Naturalmente, poiché sono anch'io convinto che non esistono collegamenti ben espliciti con l'azione che sviluppiamo, non potrò che riprovare l'iniziativa. Desidero aggiungere che l'attuale legge affida al ministro compiti di controllo e di approvazione dei programmi, per cui inconvenienti del genere non si dovrebbero più verificare. All'onorevole Avolio ed altri che auspicano che nella preparazione dei dirigenti delle cooperative siano interpellate le associazioni nazionali, desidero far rilevare che questo si è già fatto a proposito della preparazione dei sindacalisti, per cui seguiremo lo stesso criterio nelle eventuali iniziative tese alla preparazione dei dirigenti delle cooperative.

L'onorevole De Lorenzo ha espresso un affrettato giudizio sul Governo per quanto riguarda il settore ospedaliero, tanto che credevo che non ricordasse — mentre poi invece ha detto di ricordare — che ad iniziativa del ministro il settore ospedaliero è stato fatto oggetto di intervento da parte della Cassa con legge apposita, nel momento in cui sembrava che fossero disponibili larghi mezzi finanziari. Sono stati stanziati oltre 20 miliardi e ricordo che in quel tempo da vari settori venni aspramente rimproverato per avere esteso in tal modo ulteriormente la competenza della Cassa.

Come ha esattamente detto l'onorevole relatore, la partita degli ospedali non è chiusa. Infatti, gli ospedali che non sono stati realizzati a causa delle diminuite possibilità finanziarie della Cassa saranno portati a termine non appena questa legge sarà approvata. Rilevo che non potevamo affrontare il settore nella sua globalità. Debbo qui ripetere il discorso fatto stamane. Sono convinto come lei, per quanto riguarda il settore ospedaliero, come del resto quello della cooperazione e dello sport, che si tratta di settori estremamente interessanti, ma è evidente che la Cassa non si può occupare di tutto. Altrimenti bisognerebbe fare una legge di soppressione delle amministrazioni ordinarie. Del resto, onorevole De Lorenzo, ella ha ammesso che il programma economico nazionale riserva largo spazio al problema della sanità, il che dimostra che il Governo è largamente interessato a questo settore.

All'onorevole Bonea che puntualizzava la dichiarazione dell'onorevole relatore, rimproverando la spesa fatta fuori dei territori meridionali a proposito dell'assistenza agli emigrati, faccio presente che proprio ieri si è discusso della spesa fuori del comprensorio meridionale e che fu proprio lui a garantirsi con un emendamento, laddove volle una riserva in tema di prodotti agricoli. Ovviamente questa spesa è riservata esclusivamente agli immigrati. Vorrei a questo proposito servirvi di un argomento che di solito i parlamentari adoperano rivolgendosi al ministro: credo che sarebbe opportuno che gli onorevoli colleghi si rendessero conto delle condizioni sociali in cui si trovano molti immigrati, specialmente nei grandi centri, e avessero pertanto piena coscienza del carattere profondamente umano di questo impegno che noi assumiamo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Di Mauro Ado Guido, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO ADO GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento Avolio aggiuntivo dopo il primo comma, del seguente:

« Per lo sviluppo dei quadri del movimento cooperativo la Cassa si avvarrà, nella fase della programmazione e in quella di esecuzione di dette iniziative, della collaborazione e dell'apporto delle associazioni nazionali riconosciute del movimento cooperativo ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

COLASANTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLASANTO. Desidero pregare l'onorevole ministro di tenere conto dell'esperienza dolorosamente sofferta dalle popolazioni del Mezzogiorno e di orientare pertanto l'attività della Cassa nella direzione segnalata, per questo aspetto, dall'emendamento dell'onorevole Avolio. Raccomando pertanto al ministro Pastore di impartire direttive conformi alle linee indicate dai movimenti cooperativi legalmente riconosciuti.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Non ho alcuna difficoltà a ritirarlo qualora il ministro volesse precisare meglio il giudizio già formulato nei confronti di questo mio emendamento. L'onorevole Pastore ha dichiarato di ritenerlo superfluo in quanto l'attuale orientamento della Cassa si muove nelle linee indicate dalla mia proposta e ha parlato di un'attività che la Cassa svolge avvalendosi della consulenza e dell'apporto delle organizzazioni sindacali. Ha inoltre affermato che anche per il settore cooperativo l'attività della Cassa si svolgerà nella stessa direzione.

Se l'onorevole ministro confermerà che questo mio emendamento è superfluo in quanto è già in atto un orientamento della Cassa per il mezzogiorno in questa direzione, ritirerò l'emendamento anche perché un eventuale voto negativo potrebbe pregiudicare il problema che ho inteso sollevare con la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Poiché sono già in atto da parte del « Formez » iniziative realizzate previa intesa con le organizzazioni sindacali, desidero assicurare che lo stesso indirizzo sarà seguito per quanto riguarda la formazione dei dirigenti delle cooperative.

PRESIDENTE. Onorevole Avolio?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento suppressivo del secondo periodo del secondo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Valitutti, mantiene il suo emendamento sostitutivo del terzo e quarto comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VALITUTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Chiaromonte, mantiene i suoi tre emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CHIAROMONTE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiaromonte al terzo comma, suppressivo delle parole: « la Cassa tramite ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Chiaromonte tendente ad aggiungere al terzo comma dopo la parola: « finanziato », le parole: « dalla Cassa ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Chiaromonte suppressivo del quarto comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tesaurò, al quinto comma, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « La Cassa predispone », le parole: « nell'ambito del territorio di sua competenza ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20 modificato dall'emendamento Tesaurò.

(*È approvato*).

Onorevole De Lorenzo, mantiene il suo articolo aggiuntivo 20-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE LORENZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Di Mauro Ado Guido, mantiene il suo articolo aggiuntivo 20-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI MAURO ADO GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Si dia lettura dell'articolo 21.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive sono predisposti, a cura del ministro per la riforma scientifica e tecnologica, programmi di ricerca scientifica applicata.

I programmi sono realizzati mediante progetti, il cui onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa, che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei ministri per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e le foreste e per la pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite ».

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale, di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispose un programma di potenziamento della ricerca scientifica »;

di sostituire, al secondo comma, le parole: « I programmi sono realizzati mediante progetti, il cui onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa », con le parole: « I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli Istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa »;

e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno ».

Questi emendamenti sono stati già svolti. Qual è su di essi il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole ai tre emendamenti Tesauro.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21 integrato dagli emendamenti Tesauro:

« Al fine di agevolare l'applicazione delle moderne tecnologie nelle strutture produttive, il Comitato interministeriale di cui al terzo comma dell'articolo 1, predispose un programma di potenziamento della ricerca scientifica.

I programmi sono realizzati mediante progetti, formulati con la particolare collaborazione degli istituti universitari meridionali; l'onere finanziario è assunto in tutto o in parte dalla Cassa che ne affida l'esecuzione ad enti e istituti specializzati e ad imprese riconosciute idonee. All'affidamento la Cassa provvede mediante convenzione, la cui stipulazione è subordinata al conforme parere del ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica e, nei limiti delle rispettive competenze, dei ministri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione.

La Cassa esercita il controllo nella esecuzione dei progetti e si riserva, in rapporto all'onere assunto, i diritti di utilizzazione e di diffusione dei risultati delle ricerche eseguite.

Le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646 e successive modificazioni e integrazioni e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno ».

(*E approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il ministro per il tesoro.

Il bilancio è presentato al Parlamento con una relazione consuntiva e programmatica del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965 ».

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli onorevoli Tesaurò, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sull'attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso ministro riferisce al Parlamento »;

*« Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Il consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969 ».

Questi emendamenti sono già stati svolti. Qual è il parere della Commissione?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** La Commissione è favorevole.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 22 integrato dagli emendamenti Tesaurò:

« L'amministrazione della Cassa è regolata per esercizi finanziari coincidenti con quelli dello Stato.

Il bilancio della Cassa, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto, entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'esercizio, al ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che lo approva con proprio decreto emanato di concerto con il ministro del tesoro.

Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente al

Parlamento il bilancio della Cassa e, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui all'articolo 4 della legge 1° marzo 1964, n. 62, una relazione sulla attuazione del piano di coordinamento per l'anno precedente ed una relazione previsionale programmatica per l'anno successivo. Su di esse lo stesso ministro riferisce al Parlamento.

Il primo bilancio della Cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge avrà durata semestrale, dal 1° luglio al 31 dicembre 1965.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno, da nominarsi con le modalità indicate alla lettera c) del precedente articolo 3, dura in carica 5 anni. Il primo consiglio, nominato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, scade il 31 dicembre 1969 ».

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 23.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Per l'attuazione degli interventi di sua competenza, previsti per il primo quinquennio 1965-1969, in aggiunta ai fondi messi a disposizione, nell'ammontare di 60 miliardi, con l'articolo 2 della legge 6 luglio 1964, n. 608, è autorizzato a favore della Cassa per il mezzogiorno un ulteriore apporto di lire 1.640 miliardi, comprensivo della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione dei piani di coordinamento, da determinarsi con decreto del ministro per il tesoro, su proposta del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Detta somma di miliardi 1.640 sarà iscritta per miliardi 1.340 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 70 miliardi nell'esercizio 1965, di 210 miliardi nell'esercizio 1966, di 250 miliardi nell'esercizio 1967, di 290 miliardi nell'esercizio 1968, di 330 miliardi nell'esercizio 1969, di 100 miliardi nell'esercizio 1970 e di 90 miliardi nell'esercizio 1971.

All'onere di miliardi 70 derivanti dalla applicazione del precedente comma relativo all'esercizio 1965 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Per il rimanente importo di 300 miliardi il ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre

con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, dal 1966 al 1970, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 50 miliardi annui per gli esercizi dal 1966 al 1969 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1970.

Il netto ricavo di cui sopra sarà portato in ciascun esercizio ad incremento degli stanziamenti di cui al precedente comma.

I mutui di cui al precedente quarto comma, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970, alle variazioni di bilancio conseguenti ai mutui previsti dal presente articolo ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le disponibilità della Cassa sono tenute in conto fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il relativo tasso d'interesse è stabilito dal decreto del ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Nel limite di importo stabilito dal ministro per il tesoro d'intesa con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, potranno essere prelevate dal suddetto conto e depositate presso aziende ed istituti di credito le somme necessarie per le esigenze ricorrenti della Cassa medesima.

Le somme che affluiscono alla Cassa per il pagamento degli interessi sui finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non concorrono a formare la dotazione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 646 e sono destinate alle operazioni di credito, previste dalla presente legge, a favore di attività agricole e turistico-alberghiere.

La garanzia di cambio e gli oneri derivanti alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, fanno carico al Tesoro dello Stato, il quale ne rivarrà la Cassa medesima mediante la corresponsione di una somma, da stabilirsi con apposita convenzione, soggetta a revisione di triennio in triennio.

All'elencazione contenuta nell'articolo 151 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è apposta la seguente integrazione: " l) la Cassa per il mezzogiorno ".

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutata per l'esercizio 1965 in lire 300 milioni, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesoro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto di sostituire, al penultimo comma, le parole: « in lire 300 milioni », con le parole: « in lire 220 milioni ».

Questo emendamento è già stato svolto.

Qual è il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole all'emendamento Tesoro.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di otto senatori e di otto deputati, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti ».

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Bozzi, Zincone hanno proposto di aggiungere al primo comma di questo articolo, dopo le parole: « e di otto deputati », le parole: « in rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA, *Relatore di minoranza*. In Commissione feci presente l'opportunità e la necessità di portare da cinque a otto i deputati ed i senatori componenti la Commissione parlamentare, che il Governo dovrebbe sentire, perché sia emanato un testo unico delle leggi sul Mezzogiorno entro due anni dall'approvazione della presente legge. Non trattandosi infatti di una Commissione costituita sulla base della consistenza dei gruppi bensì solo sul criterio della presenza era più logico il numero di otto deputati e otto senatori, correlativo al numero dei gruppi.

Si tratta perciò di affermare la necessità che tutti i gruppi siano rappresentati in questa Commissione. Non si tratta di modificare sostanzialmente la legge, ma di garantire la presenza di tutti i gruppi per la formulazione del testo unico delle leggi.

PRESIDENTE. Se è permesso al Presidente di intervenire su questa materia, desidero far presente, sulla base di una esperienza acquisita, che per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi occorre per lo meno elevare il numero da otto a dieci. Ad ogni modo lascio libera la Commissione di giudicare.

Ricordo che gli onorevoli Tesauo, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole:

« e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica ».

Questo emendamento è già stato svolto.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Accetto l'emendamento Tesauo. Propongo, a proposito dell'emendamento Bonea, che si adotti la formulazione seguente: « una Commissione parlamentare, composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei diversi gruppi parlamentari ».

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo su questa formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

CORRAO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Bonea.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRAO. È necessario che in questa sede, anche se essa non è quella più idonea per una soluzione, un problema preciso venga sollevato.

Con questa legge veniamo ad istituire un nuovo organismo ministeriale che è affidato al presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il mezzogiorno.

Contemporaneamente stiamo istituendo una Commissione parlamentare per l'attività legislativa conseguente a questa stessa legge. Ma già al Senato funziona una speciale Commissione per la legislazione nel sud. Si delinea perciò un chiaro conflitto di competenza.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. È una Giunta per il mezzogiorno.

CORRAO. D'accordo, si tratta di un tipo speciale di Commissione parlamentare: ma mi chiedo se qui alla Camera continueremo ancora sui problemi del Mezzogiorno ad usare il metodo « vagante » delle varie Commissioni?

PRESIDENTE. Onorevole Corrao, questo non è il momento e nemmeno la sede per affrontare questo argomento che è di competenza della Giunta per il regolamento.

Pongo in votazione l'emendamento Bonea nel testo modificato dal relatore Barbi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Tesauo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 così modificato.

« Il Governo della Repubblica, sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e di 10 deputati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, è autorizzato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge finora emanate per la disciplina degli interventi nei territori indicati all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme vigenti e per la loro armonizzazione con le disposizioni in materia di ordinamento regionale, programmazione e urbanistica ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

FRANZO, *Segretario*, legge:

L'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinando l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

« Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge.

« Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno che indicherà alla Cassa le opportune misure da adottare, fino alla revoca dei benefici stessi ».

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beneficiari delle agevolazioni finanziarie e creditizie di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle direttive del piano di coordinamento, può autorizzare la Cassa a completare l'attuazione del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali, anche mediante il potenziamento dei servizi civili ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pietro Amendola, Miceli, Pirastu, Pellegrino, Fanales, Raffaele Terranova, De Florio, Assennato, Giorgi e Raucci hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Nell'ambito delle direttive del piano, la Cassa è autorizzata a completare l'attuazione

del piano quindicennale di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad attuare un piano quinquennale aggiuntivo limitatamente alle opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e civile dei territori meridionali, quali specificamente le opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, all'esecuzione di acquedotti e fognature comprese le reti interessate alla viabilità ordinaria anche statale ed alla ricostruzione delle zone terremotate nell'agosto 1962 ».

L'onorevole Pietro Amendola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Noi riteniamo che questo articolo abbia un particolare rilievo e meriti perciò qualche attenta osservazione. Esso prevede la possibilità di completare l'attuazione del vecchio piano quindicennale della Cassa, sia pure subordinandola ad alcune limitazioni.

Sta di fatto che, secondo la dizione che ci viene proposta, noi avremmo una formula quanto mai vaga e nella sua indeterminazione tale da potersi prestare a qualunque arbitrio: praticamente una formula assai equivoca, nel senso che questa autorizzazione sarà concessa o sarà negata a seconda che si tratti o non si tratti di opere ritenute necessarie al conseguimento degli obiettivi dello sviluppo dei territori meridionali anche mediante il potenziamento dei servizi civili, con il che abbiamo detto molte parole, ma di preciso e specifico assolutamente un bel niente.

Ora qui ci si pongono istintivamente alcune domande: che cosa si intende per completamento di programma? Veniamo al pratico: si intende che alcuni lavori in corso, per i quali erano venuti ad esaurirsi i finanziamenti, ne avranno di nuovi e verranno ultimati, mentre altri lavori saranno lasciati in sospenso? Ad esempio, una strada, od almeno un tronco di strada, sarà ultimata definitivamente, mentre un altro tronco di un'altra strada, la quale per avventura non serve a collegare i comprensori ben noti, sarà lasciata con la massicciata in formazione? Oppure si intende che, ultimato un lotto di lavori in corso per la realizzazione di una determinata opera, si faranno poi i lotti successivi? Ovvero, tornando all'esempio della strada, ultimato al cento per cento un determinato tronco, si lascerà il resto come stava? O si intende ancora, onorevole Pastore, che una sistemazione montana in corso di esecuzione sarà

lasciata a mezza strada o sarà completata a seconda che si colleghi o non si colleghi ai comprensori irrigui?

Ebbene, onorevoli colleghi, penso che noi dobbiamo affermare decisamente la responsabilità primaria della Cassa per il mezzogiorno in ordine all'ultimazione di tutti i lavori in corso e all'esecuzione anche degli altri lotti che valgano a rendere complete e funzionali le opere che sono state impostate. E questo anche quando l'amministrazione ordinaria in sede di piani di coordinamento non assuma a proprio carico i lavori o non intenda comprendere queste opere già iniziate nei suoi programmi.

Quindi io penso che noi dovremmo definire questo concetto dell'obbligo di completamento e di prosecuzione del vecchio programma quindicennale, non già stabilire che si dovranno soltanto erogare alcuni miliardi per finanziare alcune limitate opere che obbediscano alla finalità di cui si è fatto cenno.

D'altra parte, onorevole Pastore, nella vostra polemica in ordine alla nostra posizione negativa nei confronti della Cassa per il mezzogiorno, voi avete sempre affermato che occorre conservare e valorizzare un patrimonio ormai quindicennale di esperienze acquisite, di capacità tecniche, di competenze specializzate: argomento del quale noi non abbiamo mai disconosciuto il valore, tanto è vero che in una diversa strumentazione del progetto di legge avevamo proposto di salvaguardare e utilizzare questo patrimonio di uomini, di esperienze, di capacità, ma in modo diverso.

Ebbene, se esistono queste specializzazioni, queste competenze acquisite, *équipes* di tecnici che hanno lavorato a queste progettazioni, se vi sono progettazioni di massima divenute esecutive soltanto in parte, noi non comprendiamo perché tutte queste capacità, queste esperienze, queste progettazioni non vengano utilizzate integralmente.

Un'ultima osservazione: l'ho già fatta in sede di Commissione speciale, sento l'inderogabile dovere di ripeterla in aula. Praticamente, onorevole ministro, con la interpretazione che voi date a questo articolo 27 escludete tassativamente che la Cassa debba continuare ad ottemperare ad alcuni obblighi che ad essa sono stati addossati in virtù di leggi precedenti. In particolare per quanto riguarda le zone terremotate dell'Irpinia e del Sannio, tutti quanti sappiamo che una legislazione recente — rimonta al 1962 — successivamente modificata e integrata, ha posto a carico della Cassa per il mezzogiorno sia le spese per i piani di ricostruzione, sia gran parte del con-

tributo per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati rurali. Ancora il 12 marzo di quest'anno, vale a dire appena due mesi fa, il Ministero dei lavori pubblici, in un documento ufficiale consegnato alla Commissione lavori pubblici della Camera, ha preventivato in 200 miliardi la somma occorrente soltanto per ultimare la ricostruzione edilizia di competenza dei privati; dei quali 200 miliardi presumibilmente 60 a carico della Cassa per il mezzogiorno; mentre per quanto riguarda i piani di ricostruzione è preventivato un ulteriore fabbisogno di alcuni miliardi, sempre a carico della Cassa. Queste sono leggi dello Stato che hanno riconosciuto dei diritti ad alcune migliaia di cittadini italiani, dei quali una parte ha potuto realizzare concretamente questi diritti, mentre per l'altra parte, anzi per la maggior parte, ci si viene a dire ora (e ciò risulta implicito dallo spirito della legge, se non esplicitamente dalla lettera della legge) che per tutti costoro non c'è più un centesimo; cioè la Cassa d'ora in poi non darà più un centesimo per quanto riguarda le spese di sua competenza attinenti alla ricostruzione dei paesi terremotati.

Noi riteniamo inammissibile e assurda questa posizione! Abbiamo pertanto proposto una diversa formulazione dell'articolo che permetta non solo di completare tutti i lavori in corso e di completare organicamente e funzionalmente tutte le opere impostate nel vecchio programma quindicennale, ma che consenta anche — doverosamente — di provvedere alle esigenze particolari per le quali vi sono state formali e solenni decisioni nel nostro Parlamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea, Bozzi e Zincone hanno proposto di sostituire le parole: « anche mediante il potenziamento dei servizi civili », con le parole: « e al potenziamento dei servizi civili anche in applicazione dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, per l'elettrificazione dei centri rurali ancora sprovvisti dell'energia elettrica ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BONEA, *Relatore di minoranza*. In Commissione ho sostenuto a lungo che si dovesse estendere il potenziamento dei servizi civili anche in applicazione dell'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, per l'elettrificazione dei centri rurali non ancora provvisti di energia elettrica. In quella sede il ministro e il relatore hanno risposto con una certa ampiezza ed io quindi devo giustificare questa ripresentazione in aula dell'emendamento col dimostrare che la mia non è testardaggine.

ma coscienza della necessità di voler fare intervenire la Cassa, al di fuori dei comprensori irrigui e delle zone ad essi connesse in agricoltura, per un fatto importante quale è quello della elettrificazione rurale (se non altro per le zone che già sono state comprese in piani che la Cassa ha approvato, e che certamente si vedrebbero escluse dai benefici se la legge non prevedesse anche la elettrificazione).

Qui non si tratta di portare la luce in paesi o agglomerati urbani. Si tratta di portare la forza motrice, non solo l'energia per l'illuminazione, nelle campagne in modo che si possa cominciare quell'opera di trasformazione agraria che non può realizzarsi senza la forza motrice che porti in superficie l'acqua per l'irrigazione.

Con il voler insistere nella presentazione di questo emendamento io non sto difendendo posizioni preconcepite o di parte o ideologicamente intese a voler difendere questioni di principio. No: io sto cercando di fare intendere a tutti i settori che la responsabilità che noi dobbiamo assumere nei confronti dell'agricoltura meridionale non è solo quella formale di predisporre una legge cornice, con interventi concentrati più o meno rigidamente, ma quella di incidere su un settore essenziale: la campagna meridionale, completamente esclusa, tagliata fuori — per la scarsità delle vie di comunicazione — da elementari conquiste civili rimarrebbe esclusa anche dalle trasformazioni fondiarie più essenziali. E quella che non può assolutamente essere trascurata è la irrigazione delle zone che possano trasformare un'agricoltura misera e asfittica in un'agricoltura che possa dare almeno la speranza del reddito e di una rendita del lavoro ad esso connessa. Perciò io spero che, non tanto per la capacità di persuasione che le mie parole forse o certamente non hanno, ma più per una riflessione autonoma della maggioranza, del relatore o del ministro, questo emendamento sia approvato perché sollevi da uno stato di ansia e di preoccupazione tutti i contadini, che sono già stati informati della non disponibilità della Cassa circa l'elettrificazione rurale.

Ora, se vogliamo trasformare la campagna del Mezzogiorno, è logico che non si debba fare in modo che la Cassa si sostituisca al Ministero dell'agricoltura. Ma se la Cassa vuole veramente contribuire al progresso civile del Mezzogiorno, vuole eliminare lo squilibrio fra agricoltura e industria, allora credo che non possa esimersi, anche se ciò comporta un aggravio di spesa, dall'impegno di estendere

l'elettrificazione rurale ai sensi della legge che ho citato nell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27 ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Non possiamo accettare l'emendamento Amendola Pietro perché contrario soprattutto al principio della concentrazione degli interventi straordinari. Noi non possiamo riaprire qui, con una modificazione così sostanziale dell'articolo 27, quello che abbiamo definito nei precedenti articoli.

Quanto all'emendamento Bonea, a parte il fatto che analogo emendamento sulla elettrificazione dei centri rurali è già stato respinto in sede di discussione di un altro articolo, anche esso contrasta con il principio della concentrazione, ma non vi è ragione perché i contadini siano preoccupati: infatti, è già stato annunciato un disegno di legge del Ministero dell'industria su questo argomento. Comunque, in sede di coordinamento del piano straordinario con gli interventi ordinari, questo importante settore dell'elettrificazione rurale sarà certamente tenuto presente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Condivido il parere espresso dal relatore. Devo tuttavia una risposta all'onorevole Pietro Amendola. Io non ritengo che l'articolo 27 possa dare adito ad una interpretazione restrittiva come quella dell'onorevole Amendola. L'articolo 27 fa anch'esso riferimento al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dei territori meridionali. Noi siamo quindi impegnati a completare i programmi, in quanto si rispetti con ciò il principio della concentrazione, come ha ben detto il relatore.

D'altra parte, richiamo la Camera all'articolo 7, dove è affermato ciò che l'emendamento richiede. La Cassa non ha limiti territoriali nell'intervento nel settore dell'approvvigionamento idrico. L'intervento ci sarà anche per la viabilità, perché è stabilito il criterio del collegamento tra i vari centri turistici, industriali e agricoli. Ritengo pertanto che non abbiano ragione di sussistere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Amendola.

Quanto al problema dei terremotati, l'onorevole Amendola sa che la materia non riguarda la legge istitutiva della Cassa. Si tratta di un provvedimento successivo, e diciamo pure la verità, è stato chiesto alla Cassa di venire in soccorso, per un caso eccezionale, all'amministrazione dei lavori pubblici. Ciò vuol dire che oggi torna al Ministero compe-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

tente il suo compito istituzionale, quello di fronteggiare le esigenze delle zone colpite dal terremoto.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Fiumanò, Gullo, Messinetti, Miceli, Picciotto, Poerio, Raffaele Terranova, Ado Guido Di Mauro, Grimaldi, Bavetta, Pasqualicchio e Pietro Amendola hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 27-bis:

« Per i territori indicati dalla legge 27 ottobre 1950, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della programmazione economica nazionale, i piani di sistemazione e difesa del suolo che assumono carattere di particolare interesse regionale saranno elaborati ed attuati dalle regioni interessate attraverso speciali stanziamenti pluriennali dello Stato e con l'assistenza tecnica della Cassa ».

L'onorevole Fiumanò ha facoltà di illustrarlo.

FIUMANÒ. Con il nostro articolo aggiuntivo intendiamo apportare sostanziali modifiche alla situazione attualmente in atto in alcune regioni del Mezzogiorno per quanto riguarda la difesa del suolo. Mi riferisco in particolare alla situazione esistente in Calabria, dove opera la legge 25 novembre 1955, n. 1177, che ha stanziato 20 miliardi per la difesa del suolo e per altri fini indicati nella legge stessa cui si sono aggiunti 50 miliardi nel 1962.

Con l'articolo 27-bis da noi proposto chiediamo che anche per i fini di cui alle leggi speciali venga abbandonata la strada dei provvedimenti straordinari e sia invece imboccata la via degli interventi di carattere ordinario e programmato a carico del bilancio dello Stato anche se con impegni pluriennali. Sotto-

lineiamo quindi l'esigenza che, anche per quanto si riferisce alla legislazione speciale, cui fa riferimento l'articolo 27, gli interventi avvengano nel quadro della programmazione nazionale.

Insistiamo inoltre affinché i piani di sistemazione e di difesa del suolo, che in alcune regioni meridionali e particolarmente in Calabria assumono carattere di interesse regionale, vengano elaborati dalle regioni interessate.

Si potrebbe obiettare che le regioni a statuto ordinario non sono ancora state istituite; ma, pur tenendo conto di questo fatto, noi riteniamo che, nel frattempo, l'assistenza tecnica della Cassa per il mezzogiorno potrebbe essere fornita alle amministrazioni provinciali e, nel caso in questione, a quelle calabresi.

Noi riteniamo che il problema sia di viva attualità. Colleghi di altri gruppi, d'altronde, e in particolare della democrazia cristiana, hanno sollevato il problema dell'applicazione della legge speciale per la Calabria proponendo anche un ordine del giorno.

L'onorevole ministro ha preso in proposito l'impegno per conto del Governo di rinnovare la legge speciale per la Calabria. Noi avevamo già espresso la nostra opinione in occasione del dibattito avutosi al momento dell'approvazione della legge 6 luglio 1964, n. 608, che assegna altri 80 miliardi alla Cassa per il mezzogiorno. Sottolineavamo allora la gravità della situazione della regione calabrese che, a tanti anni dall'applicazione della legge istitutiva della Cassa e di quella speciale per la Calabria, si trova in condizioni deteriori anche rispetto alle altre regioni meridionali. Ci esprimeremo allora anche sull'opportunità o meno di una proroga della legge speciale e rivendicammo che alla Calabria venissero destinati tutti i fondi ricavati dalla legge n. 1177, poiché soltanto una parte di essi vengono destinati a quella regione. Su questa ultima questione vi era una unanimità di vedute, a livello politico e amministrativo, da parte dei rappresentanti delle popolazioni calabresi. Non mi sembra, purtroppo, che da parte del Governo vi sia l'intenzione di tener conto di questa rivendicazione e quindi di provvedere in conseguenza.

Pertanto, sulla base della situazione attuale, così come si è venuta configurando dopo dieci anni di applicazione della legge speciale per la Calabria e a quindici anni dal funzionamento della Cassa per il mezzogiorno, a me sembra sbagliato insistere su una proroga pura e semplice della legge speciale per la Ca-

labria. Riteniamo urgente e indilazionabile che per questa regione si arrivi alla formulazione di un piano di sviluppo con la collaborazione delle amministrazioni provinciali e degli enti locali. Pensiamo inoltre che nel quadro di questo piano debbano avere rilievo i problemi della difesa del suolo che, in atto, formano oggetto della legge speciale per la Calabria.

Non possiamo infatti non sottolineare l'interesse degli enti locali e della regione per quanto riguarda gli interventi di carattere particolare che hanno formato oggetto, sino ad oggi, della legge speciale. Nel mentre, riteniamo perciò giustificata la nostra richiesta tendente ad ottenere che le addizionali vengano utilizzate per la regione calabrese; nello stesso tempo, pensiamo che non sia più opportuno prorogare *sic et simpliciter* la legge speciale.

Non starò qui a ripetere le critiche che sono state fatte a questa legge dai colleghi del mio gruppo. È evidente che una legge come quella speciale per la Calabria, per sortire gli effetti desiderati, non può muoversi secondo gli interventi che fino ad oggi sono stati effettuati in quella zona. Intanto devo ribadire che per noi è sbagliato operare attraverso questa legge che, istituita per la salvezza del suolo, vede il 50 per cento dei suoi fondi destinati a tutt'altri fini. Pertanto riteniamo che il Governo farebbe bene a predisporre proposte che tengano conto della situazione calabrese, che tengano conto delle finalità della legge n. 1177, al fine di giungere a formulare un piano ed a stanziare finanziamenti pluriennali che servano allo scopo. Questo è ciò che viene richiesto dalle popolazioni calabresi.

D'altro canto, io non credo che questa legge possa essere utilizzata per i problemi dello sviluppo di quella zona: non ha sortito effetti in questi primi dieci anni di applicazione, non sortirà effetti neppure se venisse prorogata, e soprattutto se venisse applicata con i criteri seguiti in questi primi anni.

Quanto alla legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno, per cui si chiede la proroga, essa non ha arrestato l'esodo della popolazione calabrese: infatti, ci troviamo di fronte a un'emigrazione di più di 500 mila unità in quindici anni: la punta più alta di emigrazione rispetto a tutte le regioni meridionali.

D'altro canto, gli obiettivi fissati in questa legge di proroga, visti dall'osservatorio calabrese, sono molto arretrati. Non lo diciamo soltanto noi, ma i rappresentanti di tutte le

popolazioni. Del resto, partecipando lo scorso anno al convegno nazionale che si proponeva di tracciare un piano di sviluppo per la regione calabrese, l'onorevole ministro Pastore si è reso conto della situazione. Da una parte si sottolineava l'inadeguatezza della legislazione generale per il Mezzogiorno, quindi delle leggi che presiedono al funzionamento della Cassa, e all'applicazione della legge speciale, si sottolineava che esse non avevano corrisposto ai fini istitutivi e, in particolare, a quello relativo alla salvezza del suolo.

D'altro canto, è evidente che nella situazione in cui si trova la Calabria non possiamo non rivendicare — e in ciò siamo d'accordo con i colleghi della democrazia cristiana e degli altri gruppi — che le somme incamerate con le addizionali debbano essere date alla Calabria, perché non si perpetui un'altra truffa come quella che è stata perpetrata nei confronti delle popolazioni calabresi e siciliane in occasione del terremoto del 1908, quando gran parte delle somme ricavate dall'addizionale non andarono alla ricostruzione di Reggio Calabria e di Messina, ma furono stornate per gli altri scopi. Nello stesso tempo affermiamo che sarebbe grave errore voler prorogare così com'è la legge speciale per la Calabria.

Riteniamo che non si possa addossare a tutto il paese, e soprattutto al Mezzogiorno, un'altra addizionale. Le somme necessarie possono ricavarsi in maniera diversa, attraverso gli stanziamenti pluriennali dello Stato. Tale richiesta è giustificata dalla situazione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sull'articolo 27-bis Fiumanò?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** L'articolo 27-bis, a parte le considerazioni così interessanti sulla Calabria sulla legge speciale, sull'addizionale, ecc., che sono state aggiunte, non mi pare che tratti materia da inserirsi nella legge. Esso tratta caso mai materia che deve essere sottoposta al piano di coordinamento, sia per quella parte che potrà essere in questo affidata all'intervento straordinario (e infatti l'articolo 7 alla lettera a) prevede questi interventi straordinari nel settore della sistemazione e della difesa del suolo, purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano e in quanto connessi con la salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui) sia per quella parte che deve essere affidata all'intervento delle amministrazioni ordinarie dello Stato.

Perciò non ritengo che il suddetto articolo aggiuntivo possa essere accolto.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*.  
Concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Fiumanò, mantiene il suo articolo aggiuntivo 27-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FIUMANÒ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Restano ferme le disposizioni della vigente legislazione in favore dei territori meridionali, ivi comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori.

L'importo dei progetti, che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è elevato a 300 milioni.

Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 18 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio non sia anteriore al 28 gennaio 1965, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Le agevolazioni di cui al precedente articolo 12 sono concedibili anche agli impianti industriali in corso di realizzazione, purché la loro entrata in funzione non sia anteriore al 28 gennaio 1965 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« La legge 14 agosto 1960, n. 825, è applicabile agli idrocarburi estratti in tutti i territori meridionali per la parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione ».

Gli onorevoli Bozzi, Zincone e Bonea, hanno proposto al primo comma, dopo le parole: « dei territori meridionali », di aggiungere le parole: « indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

Gli stessi deputati hanno proposto, dopo l'ultimo comma, subordinatamente agli emendamenti agli articoli 1 e 12, di aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni previste al penultimo comma dell'articolo 12 non si applicano qualora, alla data del 30 giugno 1965, non sia stato ancora approvato il piano di cui all'articolo 1 ».

Questi emendamenti sono preclusi in seguito a precedenti votazioni.

Gli onorevoli Cannizzo e Bonea hanno proposto di sostituire al terzo comma le parole: « 28 gennaio 1965 », e fino alla fine del comma, con le parole: « 1° gennaio 1965 »; nonché di sostituire al quarto comma le parole: « 28 gennaio 1965 » con le altre: « 1° gennaio 1965 ».

BONEA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Lo svolgimento di questi due emendamenti si condensa praticamente in una domanda all'onorevole ministro: vi è una ragione per istituzionalizzare la data di presentazione al Parlamento di una legge? Se una ragione del genere esiste, allora resti pure la data del 28 gennaio 1965 di cui al testo dell'articolo; in caso contrario, è preferibile, a nostro parere, spostare tale data al 1° gennaio 1965.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sorgi, Botteri, Di Primio, Fracassi, Antonio Mancini, Di Giannantonio e Sammartino hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La legge 14 agosto 1960, n. 825, resta in vigore ed è applicabile a tutti gli impianti industriali ubicati nei territori in cui opera la Cassa per il mezzogiorno per le province in cui gli idrocarburi vengono coltivati ».

SORGI. Il mio emendamento è assorbito da quello presentato dalla Commissione e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Circa gli emendamenti Cannizzo mi rimetto al parere dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il 28 gennaio è la data di presentazione al Parlamento di questo provvedimento e non capisco perché si dovrebbe retrodatare al 1° gennaio la concessione delle agevolazioni di cui si tratta.

Sono pertanto contrario a questi emendamenti mentre accetto quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Bonea, mantiene gli emendamenti Cannizzo di cui ella è cofirmatario, per i quali la Commissione si è rimessa al Governo e che il Governo non ha accettato?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cannizzo al terzo comma.

(*Non è approvato*).

Il successivo emendamento Cannizzo al quarto comma è precluso da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 28 con l'emendamento aggiuntivo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 29.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

Per le regione a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tesauro, Lauricella, Failla, Ruffini, Principe, Corrao, Speciale, Del Castillo, Luigi Di Mauro, Di Piazza, Avolio e Raia hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative ».

Gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 598, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

L'onorevole Tesauro ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Rinunzio a svolgerli.

Desidero soltanto emendare il testo della mia prima proposta, nel senso di aggiungere, dopo le parole: « sono adottati », le altre: « d'intesa con la Cassa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Failla, Speciale, Luigi Di Mauro, Corrao, Pellegrino, Pezzino, Di Lorenzo, De Pasquale, Di Benedetto e Grimaldi hanno presentato un emendamento all'emendamento Tesauro al primo comma, diretto ad aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole:

« Ai fini della direzione, del coordinamento e del controllo sull'attuazione di tutti gli interventi pubblici previsti dal piano nell'ambito del rispettivo territorio ».

FAILLA. Rinunzio a svolgerlo, riservandomi tuttavia di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29 e sul subemendamento Failla?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole agli emendamenti Tesauro e contraria al subemendamento Failla, che ritiene superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Tesauro al primo comma, comprensivo della modifica che lo stesso onorevole Tesauro ha successivamente introdotto.

FAILLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Ci troviamo di fronte ad un emendamento concordato che reca la firma di deputati del partito comunista, del partito della democrazia cristiana, del partito socialista italiano e del partito socialista di unità proletaria. A questo emendamento noi proponiamo di aggiungere un inciso ed un altro, da noi ritenuto inaccettabile, propone di aggiungerne l'onorevole Tesauro.

Il nostro emendamento all'emendamento si ispira ad esigenze di esplicita precisazione dei poteri di direttiva, di coordinamento e di controllo delle regioni autonome nella fase di esecuzione dei piani.

Le due regioni autonome del Mezzogiorno - Sicilia e Sardegna - hanno due diversi statuti speciali che, com'è noto, fanno parte integrante della Costituzione della Repubblica.

I rapporti regione-Stato in materia di politica economica e di programmazione dello sviluppo regionale sono stati in gran parte regolati, riguardo alla Sardegna, dalla legge del 1962, tante volte citata, per il piano di rinascita sardo.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Diversa è la situazione riguardo alla Sicilia. La regione siciliana ha una più vasta gamma di potestà legislative e competenze primarie, distinte in potestà e competenze esclusive e potestà e competenze concorrenti con quelle dello Stato. Esiste anche una serie di norme di attuazione dello statuto siciliano (ed altre se ne devono emanare), le quali, essendo concordate tra il potere statale e il potere regionale, hanno la figura giuridica di « norme rinforzate », cioè non modificabili unilateralmente dai poteri statali attraverso una legge ordinaria come quella che stiamo discutendo. Orbene, questo complesso di norme costituzionali e norme « rinforzate » le une e le altre non modificabili in questa sede, riguardano non soltanto la materia che la presente legge assegna alla competenza della Cassa per il mezzogiorno: riguardano quasi tutti gli aspetti della materia di cui dovrà occuparsi, nazionalmente, il costituendo comitato interministeriale per la programmazione economica, richiamato all'articolo 1 della presente legge con il noto espediente formale del riferimento al C.I.R. Dunque, la salvaguardia dei poteri della regione siciliana deve riferirsi non solo al settore dell'intervento straordinario (Cassa per il mezzogiorno) ma a tutti i settori dell'intervento statale nell'isola.

Questi gli aspetti costituzionali del problema. Dal punto di vista politico, l'iniziativa del gruppo comunista, che ha già realizzato notevoli successi attraverso l'impegno non facile di cui ci siamo fatti carico per ottenere la correzione del testo originario di questa legge, tende ad affermare esplicitamente tre principi. Primo: la partecipazione effettiva della regione all'elaborazione e alle scelte di fondo del piano nazionale, nonché l'intesa Stato-regione, cioè la contrattazione e l'accordo, ai fini della formazione del piano regionale nel suo complesso.

Questo principio è ora sancito attraverso l'approvazione dell'emendamento all'articolo 1 che il Governo ha presentato all'ultimo momento in riscontro al nostro complesso di emendamenti. Secondo: la piena salvaguardia delle competenze legislative della regione. Anche questo secondo principio è ora affermato nella legge attraverso il voto dell'emendamento Tesauro-Failla-Lauricella sempre all'articolo 1 (può essere che in sede di coordinamento quella norma sia spostata al presente articolo). Terzo: l'assegnazione alla regione del ruolo di direzione, coordinamento e controllo nella fase esecutiva del piano regionale contrattato e concordato tra Stato e regione. Tale

ruolo è previsto da norme costituzionali quali, ad esempio, quelle contenute nell'articolo 20 dello statuto siciliano, che configurano l'istituto della delega alla regione dei poteri esecutivi propri del Governo centrale. E tale ruolo deve riferirsi correttamente a tutta la materia riguardante il piano regionale, cioè a tutte le competenze statali facenti capo sia all'intervento straordinario, sia all'intervento ordinario. Questo è il punto che discutiamo in questo momento.

Con il nostro emendamento al secondo emendamento Tesauro-Failla-Lauricella ora in discussione, ci siamo proposti di chiarire ulteriormente la portata del testo unitariamente formulato. Prendo nota con compiacimento che sia l'onorevole relatore sia l'onorevole ministro concordano sul merito del nostro emendamento all'emendamento e lo ritengono semplicemente pleonastico. Pago di aver determinato questo chiarimento, non insisto per la votazione dell'aggiunta da noi proposta. Deve essere però chiaro che, con l'emendamento unitariamente concordato, ci riferiamo al complesso della materia di cui a tutto l'articolo 1 della legge, a cominciare dal primo comma.

Richiamo su questo la cortese attenzione del solerte presidente della Commissione e del relatore. L'esigenza di un chiarimento che resti nel resoconto di questa seduta deriva dal fatto che il primo comma dell'articolo 29 si riferisce a programmi particolari della Cassa, mentre, con l'emendamento concordato, vogliamo riferirci a tutta la materia trattata dall'articolo 1, a cominciare dal suo primo comma.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Faccio mia la sua dichiarazione, onorevole Failla.

FAILLA. Quanto all'emendamento concordato, che reca, insieme con la mia, la firma del presidente della Commissione e dei colleghi del partito socialista, della democrazia cristiana e del partito socialista di unità proletaria, non occorre soffermarsi ulteriormente sui motivi che ci hanno indotto a sottoscriverlo e ci inducono a sostenerlo.

La difesa e l'esaltazione dei poteri della regione hanno costituito uno dei filoni più importanti dell'impegno del mio gruppo durante la discussione di questa legge, sia in Commissione che in aula. L'altro ieri abbiamo compiuto un notevole passo avanti regolando le questioni afferenti alla potestà legislativa delle regioni autonome; compiamo oggi un ulteriore passo avanti per ciò che concerne le potestà esecutiva ed amministrativa. Questo

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ulteriore passo in avanti — ce lo consentano i colleghi di ricordarlo — noi lo abbiamo realizzato anche in seguito alla venuta di una rappresentanza unitaria dell'assemblea regionale siciliana.

Rivolgo un cordiale saluto ai colleghi parlamentari siciliani che hanno partecipato all'ultima parte dei nostri lavori e sottolineo che, se l'intervento della regione, come noi comunisti avevamo sollecitato anche in sede regionale, fosse giunto prima, avremmo potuto ottenere norme più avanzate e più chiaramente formulate. Non c'è dubbio comunque che con la votazione di questo emendamento si compie un atto che porta ad una ulteriore, notevole evoluzione delle posizioni della maggioranza riguardo alle strutture istituzionali della programmazione. Ciò rappresenta un notevole successo della nostra battaglia regionalista. Riteniamo importante che i colleghi della maggioranza, ed in particolare quelli della democrazia cristiana, modificando le posizioni negative tenacemente mantenute in Commissione, e fino a ieri l'altro anche in aula, in sede di votazione di un mio emendamento assolutamente analogo a quello che ora abbiamo concordato, abbandonino così la difesa dell'originaria impostazione governativa, la quale rappresentava una lesione grave degli statuti regionali e dei principi del decentramento democratico.

Senza alcuna volontà di recriminare ed anzi dando atto della positiva evoluzione, non possiamo non rilevare che la votazione dell'emendamento concordato dell'altro ieri e la presentazione di questo secondo emendamento concordato suonano conferma della giustezza degli emendamenti che il nostro gruppo ha presentato e sostenuto. È un fatto importante che la Camera voti oggi un emendamento concordato i cui principi fondamentali corrispondono esattamente a quelli di un mio emendamento che due giorni addietro era stato, purtroppo, respinto.

Questa constatazione siamo indotti a sottolinearla esclusivamente per valorizzare la importanza dell'impegno politico degli organismi democratici di base e per trarne conferma alla validità ed urgenza dell'ulteriore impegno che i comunisti, dentro e fuori delle assemblee elettive, solleciteranno alla base per dare un corso democratico all'applicazione di questa legge e — più in generale — alla definizione di contenuti avanzati e strutture esecutive democratiche nelle varie fasi della programmazione.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Sono d'accordo con l'emendamento aggiuntivo al primo comma, non per le ragioni piuttosto demagogiche che ho sentito testé enunciare dal collega di parte comunista, ma per una semplice ragione di ordine costituzionale: noi sappiamo che la regione siciliana dispone di uno statuto autonomo, che le consente di avere piena autonomia in ampi settori della vita amministrativa della nazione ed in modo particolare in tutti quelli di cui il disegno di legge si occupa. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Aggiungiamo un'altra considerazione, e cioè che se si fossero accolti gli emendamenti presentati dal nostro gruppo all'articolo 1, questo comma sarebbe stato in gran parte superfluo. Comunque, per ragioni di chiarezza e per ragioni di piena autonomia costituzionale collegata allo statuto regionale siciliano, e non perché il partito comunista sia riuscito a portare l'Assemblea su posizioni di avanguardia, di progresso, di travolgente avanzata, noi ci dichiariamo favorevoli all'articolo 29. nel testo così concordato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tesauro ed altri, inteso ad aggiungere il seguente nuovo comma dopo il primo:

« I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, di intesa con la Cassa, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative ».

(*È approvato*).

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Vorrei che l'onorevole Tesauro chiarisse che l'inciso « di intesa con la Cassa » è riferito esclusivamente alla parte di competenza esecutiva che riguarda la Cassa.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Si capisce.

FAILLA. Altrimenti limiteremmo di nuovo la competenza esecutiva delle regioni autonome agli interventi straordinari promossi dalla Cassa.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Ho usato la terminologia accolta dal Parlamento in varie leggi di attuazione costituzionale.

FAILLA. Signor Presidente, ella aveva di fronte un emendamento firmato dall'onorevole Tesauro, dall'onorevole Lauricella, da me e da altri colleghi. Quell'emendamento, che ella ha posto in votazione, è l'emendamento

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

base. Poi vi erano due emendamenti all'emendamento...

**PRESIDENTE.** Onorevole Failla, questo rilievo è superato dalla votazione che ora è avvenuta.

Pongo in votazione il secondo emendamento Tesauro, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, che, in seguito alle votazioni fatte, risulta del seguente tenore:

« I programmi esecutivi della Cassa per la parte concernente le opere relative alla Sicilia e alla Sardegna sono predisposti e approvati d'intesa con le Amministrazioni delle rispettive Regioni. A tal fine la Cassa istituisce nei capoluoghi regionali appositi uffici.

I provvedimenti previsti dall'ottavo comma dell'articolo 1 sono adottati, d'intesa con la Cassa, secondo le proprie competenze a norma dei rispettivi statuti, dalle predette Amministrazioni regionali, a cui sono demandate le conseguenti funzioni esecutive ed amministrative.

Per le Regioni a statuto speciale le proposte di cui all'articolo 1 sono presentate previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Le opere comprese nel piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e nei programmi esecutivi approvati dal Comitato dei ministri ai sensi di tale legge, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

**FRANZO, Segretario,** legge:

« Ai fini della delimitazione dei comprensori di sviluppo turistico effettuata dal piano di coordinamento, le proposte sono formulate da una apposita commissione nominata con

decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo.

La commissione è formata da rappresentanti del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministero per il turismo e lo spettacolo.

Quando trattasi di materia attinente al turismo, la Cassa, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, provvede sentito il parere dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio.

Restano ferme le competenze della Cassa già previste dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 634 ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bonea, Cannizzo e Cassandro hanno proposto al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « in base a documentata richiesta degli enti provinciali del turismo ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**BONEA, Relatore di minoranza.** In base al testo della Commissione, gli enti per il turismo, che costituiscono le organizzazioni periferiche del settore, dovrebbero praticamente subire senza essere stati ascoltati le decisioni della commissione nominata con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il ministro per il turismo e lo spettacolo senza però che la commissione — almeno così si esprime la legge — abbia il dovere di sentire il parere ed esaminare i documenti forniti dagli enti che esercitano l'attività specifica in periferia.

**PRESIDENTE.** Ricordo che gli onorevoli Tesauro, Lettieri, Principe, Lezzi e Michele Marotta, hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: « nonché da rappresentanti delle regioni a statuto speciale ».

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

**BARBI, Relatore per la maggioranza.** Sono contrario all'emendamento Bonea perché mi pare che il testo della legge sia già sufficientemente chiaro. Il concerto con il ministro del turismo implica evidentemente che il ministro del turismo tenga conto delle indicazioni degli enti provinciali del turismo: non potrà sognarsene queste decisioni, ma dovrà basarsi necessariamente sui suggerimenti degli enti per il turismo.

Accetto l'emendamento Tesauro.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Concordo con il relatore che ha dato l'esatta interpretazione del contenuto di questa norma.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonea.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Tesau-  
ro, accettato dalla Commissione e dal Go-  
verno.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo della Commissione integrato dall'emendamen-  
to Tesau-  
ro.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bonea e Cannizzo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 30-*bis*:

« Ai fini della delimitazione dei comprensori turistici, vengano delimitati da una com-  
mulate da una apposita commissione nomi-  
nata con decreto del presidente del Comitato  
dei ministri di cui al comma primo dell'ar-  
ticolo 1, di concerto con il ministro per l'agri-  
cultura e foreste, in base a documentazione  
predisposta dagli ispettorati agrari provin-  
ciali.

La commissione è formata da rappresen-  
tanti del presidente del Comitato dei mini-  
stri di cui al comma primo dell'articolo 1 e  
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di illustrarlo.

BONEA, *Relatore di minoranza*. L'artico-  
lo 30 dianzi votato stabilisce che i compren-  
sori turistici, vengano delimitati da una com-  
missione nominata con decreto del ministro  
per gli interventi straordinari nel Mezzogior-  
no di concerto con il ministro per il turismo  
e lo spettacolo. Quindi vi è un concerto per  
la nomina della commissione, ma non è che  
siano ascoltate le proposte fatte dagli enti pro-  
vinciali per il turismo: insisto nel dare una  
interpretazione molto più letterale di quella  
data dall'onorevole ministro e dall'onorevole  
relatore.

Circa invece i comprensori di zone di irri-  
gazione o comprensori irrigui che il ministro  
ha dichiarato ieri rispondendo agli interventi  
di non so quale parte, non essere stati ancora  
determinati, non vi è alcuna norma che possa  
garantire tutti quanti i meridionali, così al-  
meno formalmente, essi sono garantiti per la  
determinazione dei comprensori turistici.

Ora, se vi è una commissione che deter-  
mina e delimita i comprensori di sviluppo tu-  
ristico, credo che debba esservi anche una  
commissione che determina e delimita i com-  
prensori irrigui o comprensori di zone irrigue.  
Ecco qual è la ragione per la quale abbiamo  
presentato l'emendamento aggiuntivo 30-*bis*  
che ha come titolo: « Disposizioni speciali per  
il settore agricolo » e che inizia con le stesse  
parole dell'articolo 30 ora votato: « Ai fini  
della delimitazione dei comprensori delle zone  
irrigue, le proposte sono formulate da un'ap-  
posita Commissione nominata con decreto del  
ministro per il Mezzogiorno (naturalmente in  
sede di coordinamento la nostra formulazione  
potrebbe essere riportata a quella che è oggi  
compresa nella legge) di concerto con il mi-  
nistro per l'agricoltura e foreste, in base a  
documentazione predisposta dagli ispettorati  
agrari provinciali ». E ciò perché siamo con-  
vinti che un comprensorio possa essere deli-  
mitato solo in base a documentazione che di-  
mostri come una determinata superficie di ter-  
reno agrario possa essere indicata come com-  
prensorio di zona irrigua così come dovrebbe  
essere per la delimitazione dei comprensori  
turistici.

Ma poiché l'emendamento precedente non  
è stato accolto, sottopongo almeno all'atten-  
zione del ministro e del relatore, se non tutto  
l'articolo, quella parte che interessa la de-  
limitazione e indicazione dei comprensori di  
zone irrigue.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Com-  
missione ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Sia-  
mo contrari all'articolo 30-*bis* Bonea, perché  
la materia sarà definita in sede di program-  
mazione e in sede di piano di coordinamento,  
dove naturalmente si procederà d'intesa col  
Ministero dell'agricoltura. Qui non si tratta  
di una innovazione totale come quella dei com-  
prensori turistici di cui all'articolo 30, ma di  
materia già ampiamente studiata e appron-  
data dal Ministero dell'agricoltura, che non  
può essere certo ignorato. È quindi superfluo  
creare un organismo di questo genere.

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*.  
Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Bonea, mantie-  
ne l'articolo aggiuntivo 30-*bis*, non accettato  
dalla Commissione né dal Governo ?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor  
Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« La Cassa può essere autorizzata dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a concorrere nelle spese per l'organizzazione e l'attività dei consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, sulla base di preventivi finanziari deliberati annualmente dai consorzi medesimi.

I piani di coordinamento indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi. I consorzi esercitano attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali e provvedono alla gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bonea e Cannizzo hanno proposto di sostituire, al secondo comma, le parole: « la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi », con le parole: « la cui progettazione ed esecuzione dovrà essere affidata ai consorzi ».

L'onorevole Bonea ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONEA, *Relatore di minoranza*. Le ragioni che ci hanno indotto a presentare questo emendamento emergono chiaramente da un'attenta lettura dell'articolo 31 nel testo della Commissione. « I piani di coordinamento — suona il secondo comma — indicano le opere che dovranno essere realizzate dalla Cassa per il mezzogiorno e quelle la cui esecuzione può essere affidata ai consorzi ». I piani di coordinamento, quindi, hanno un valore prescrittivo, indicano cioè le opere che devono essere eseguite dalla Cassa e quelle che devono essere invece realizzate dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Ora non è una questione soltanto formale, ma sostanziale, quali opere sono di competenza della Cassa e quali dei consorzi. Non è quindi opportuno lasciare la dizione generica dell'articolo (« può essere affidata ») ed è invece conveniente precisare che l'esecuzione delle opere « dovrà essere affidata » ai consorzi, come appunto propone il nostro emendamento.

Da tutto il contesto della legge appare che la Cassa ha la possibilità di avvalersi dei suoi organi tecnici o anche di enti ed istituti (se del caso anche di università) che elaborino i progetti e li rendano anche esecutivi. Ci sembra che i consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale siano gli organi tecnici e amministrativi periferici che devono provvedere alla progettazione delle opere.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. È contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Concordo con il relatore e propongo di aggiungere il seguente comma:

« Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 346 e successive integrazioni le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei consorzi ».

PRESIDENTE. La seduta è sospesa fino alle 16.

(La seduta, sospesa alle 14,25, è ripresa alle 16).

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (*Giustizia*):

« Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (2331);

dalla VIII Commissione (*Istruzione*):

CRUCIANI e GIUGNI LATTARI JOLE — DI VITTORIO BERTI BALDINA ed altri — SAVIO EMANUELA ed altri: « Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai corsi magistrali » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (929-1179-1688-B).

#### Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IV (*Giustizia*) e XII (*Industria*) hanno deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, ad esse assegnata in sede referente, sia loro deferita in sede legislativa:

SABATINI ed altri: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili » (*Urgenza*) (1591).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che il Governo ha dichiarato di ritirare la richiesta di rimessione all'Assemblea della seguente proposta di legge, la qua-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

le, pertanto, rimane deferita alla X Commissione (Trasporti), in sede legislativa:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (*Urgenza*) (1933).

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 31 proposto dal Governo?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è favorevole; ma propone altresì di aggiungere allo stesso articolo 31 i seguenti altri commi:

« L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, come risulta modificato dalla legge 6 luglio 1964, n. 608, è sostituito dal seguente:

« L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555 ».

Ciò allo scopo di adattare la legge n. 167 alla recente sentenza pronunciata su questo punto dalla Corte costituzionale. In altri termini: l'emendamento che proponiamo tende ad evitare che i consorzi siano, in questa fase, impediti a promuovere gli espropri.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Bonea e Cannizzo non sono presenti, s'intende che abbiano ritirato il loro emendamento sostitutivo al secondo comma.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Al fine dell'applicazione della presente legge e dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive integrazioni le opere relative ai porti rientrano nella competenza dei consorzi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione, ed accettato dal Governo, di cui l'onorevole relatore per la maggioranza ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel suo complesso, con le modifiche ora apportate.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica amministrazione, purché iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il mezzogiorno ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Il personale della Cassa è comandato dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici o assunto con contratto a tempo indeterminato.

Le disposizioni relative all'ordinamento del personale sono adottate dal consiglio di amministrazione della Cassa, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria, ed approvate con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Avolio, Minasi, Cacciatore, Raia e Ivano Curti hanno proposto di inserire al primo comma, dopo la parola: « assunto », le parole: « previo concorso ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. L'emendamento mi sembra già di per sé sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento Avolio, perché esso tratta una materia regolamentare che non è opportuno disciplinare per legge.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei aggiungere alla già sufficiente motivazione data dal relatore, soprattutto per tranquillizzare l'onorevole Avolio, che per quanto concerne l'ordinamento del personale saranno consultati, per legge, i sindacati. Pertanto affidiamo a questa consultazione la migliore regolamentazione della materia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

AVOLIO, *Relatore di minoranza*. Dopo le precisazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni relative alle sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca nazionale del lavoro, previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge n. 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le agevolazioni di cui alla presente legge possono essere concesse anche agli istituti e centri di ricerca scientifica e applicata che abbiano sede nei territori delimitati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, e che siano al servizio di una o più industrie ovvero dell'industria nazionale nel suo complesso. La determinazione di tali concessioni spetta al ministro per il Mezzogiorno, sentito il ministro per la ricerca scientifica ».

L'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli ha facoltà di illustrarlo.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Ritengo che uno sviluppo industriale su una vasta area, che non preveda una corrispondente attività di ricerca scientifica e tecnologica, condur-

rebbe l'industria a rimanere in una condizione subordinata di tipo coloniale.

È tempo di considerare la ricerca scientifica e tecnologica come un vero e proprio investimento, di importanza almeno pari a quella degli investimenti produttivi. Non vedo pertanto alcuna ragione per porre gli investimenti per la ricerca in condizione di inferiorità rispetto agli altri investimenti produttivi contemplati dalla presente legge.

Suggerisco inoltre di tener presente l'azione di rinnovamento e di vitalizzazione, anche in senso psicologico, che si associa alla presenza di un serio, importante ed attivo centro di ricerca in una parte del paese in cui tali istituzioni non sono ancora sufficientemente sviluppate.

PRESIDENTE. L'onorevole Guido Basile ha proposto i seguenti articoli aggiuntivi:

« La gestione degli acquedotti che interessano più comuni consorziati è assunta dal consorzio, che ripartisce le spese comuni in proporzione della rispettiva popolazione.

In tal caso l'E.A.S. è esonerato dalla gestione ».

« La Cassa assume a totale suo carico la spesa per la costruzione della rete di distribuzione degli acquedotti ».

L'onorevole Guido Basile ha facoltà di illustrarli.

BASILE GUIDO. La mia proposta tende a consentire ai comuni di non cedere la gestione degli acquedotti all'ente acquedotto, che è stato creato dalla legge con intenzioni che non discuto — certamente ottime — ma che limita la libertà contrattuale dei comuni, anche quando essi sono numerosi e riuniti in consorzio e possono da soli, con i loro mezzi, provvedere alla gestione.

La legge in esame, invece, obbliga a dare la gestione all'ente acquedotto, imponendo una fiducia, direi, obbligatoria. Ma la fiducia, onorevoli colleghi, non si impone; si merita, e se vi sono 18-20 comuni che hanno avuto costruito un acquedotto dalla Cassa per il mezzogiorno, per quale ragione essi non dovrebbero avere la libertà contrattuale di assumersene la gestione ?

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda il primo articolo aggiuntivo, quello proposto dall'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli, ritengo che esso sia superato, perché già abbiamo approvato un emendamento all'articolo 21 proposto dagli onorevoli Tesauro,

Lettieri ed altri, che tratta sostanzialmente lo stesso argomento e penso abbia soddisfatto anche le richieste dell'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli.

Circa i due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Basile, non mi pare che essi possano essere accettati. Innanzi tutto, il compito fondamentale dell'E.A.S. è proprio quello di gestire gli acquedotti: esso non può quindi essere esonerato dalla gestione. Inoltre l'assunzione da parte della Cassa del totale carico di spesa per la costruzione delle reti idriche interne dei comuni rappresenterebbe un impegno finanziario grossissimo, per cui bisognerebbe aumentare in maniera cospicua la dotazione della Cassa medesima: il che in questo momento non è pensabile.

PRESIDENTE. Il Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Mussa Ivaldi Vercelli, insiste sul suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MUSSA IVALDI VÉRCELLI. Vorrei chiedere un chiarimento. Il nuovo testo dell'articolo 21 comprende tutte le agevolazioni? Mi pare che escluda le agevolazioni fiscali.

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. No. L'emendamento Tesauro ha stabilito che le agevolazioni di cui all'articolo 12 della presente legge — cioè sia i contributi sia i mutui — possono essere concesse anche agli istituti universitari meridionali e ai centri di ricerca scientifica applicata che abbiano sede nei territori indicati dall'articolo 3 della legge n. 646 del 1950 e successive modificazioni e integrazioni, e rispondano a finalità di sviluppo delle attività produttive del Mezzogiorno.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Quand'è così, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Guido Basile, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Guido Basile.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Guido Basile.

*(Non è approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 35, ultimo del disegno di legge.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni legislative vigenti sull'attività della Cassa per il mezzogiorno incompatibili con la presente legge cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge, che avverrà lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

CANTALUPO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALUPO. A nome del gruppo liberale devo spiegare in modo esauriente le ragioni per le quali il nostro gruppo, che viene da una posizione — ormai adulta — favorevole alla Cassa per il mezzogiorno, si trova oggi nella impossibilità di votare a favore della legge di proroga, perché essa snatura, a nostro parere quasi radicalmente, l'istituzione stessa che abbiamo per lungo tempo appoggiato.

Il nostro chiarimento toccherà, in modo breve e sommario, i punti fondamentali. D'altra parte, gli interventi dei nostri colleghi e soprattutto la vigorosa battaglia che molto lealmente l'onorevole Bonea, a nome del gruppo liberale, ha sostenuto per una serie di emendamenti — quasi tutti da voi respinti — hanno chiarito in modo così preciso la nostra posizione, che a me rimane soltanto il compito di riassumerla.

Vorrei, in linea pregiudiziale, ricordare che avete respinto lo svincolo della nuova legge dal programma quinquennale, che avevamo proposto per il fatto che questo programma non esiste, che potrebbe anche essere non approvato e che, in ogni caso, non si sa ora quale sarà e in che cosa consisterà: sicché si è creata una legge con una clausola che ipotizza un'altra legge non ancora esistente.

Avete respinto i nostri emendamenti che proponevano lo svincolo della proroga dalla legge urbanistica, che esiste soltanto come prodotto del lavoro del Consiglio dei ministri, ma non è stata ancora approvata dal Parlamento e non si sa cosa sarà e quali orientamenti generali avrà. Si è data così, con questa legge, una delega al ministro di ispirarsi a concetti e a principi che in materia sia di programmazione sia di urbanistica non sono giuridicamente esistenti e neanche completamente noti sul piano politico.

Avete respinto anche — questo è episodico — l'estensione della Cassa di cui alla proposta Zincone firmata anche dall'onorevole Bozzi e da me, e da noi esaurientemente illustrata in quest'aula, alle due province del Lazio, completamente depresse come le altre che

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

hanno beneficiato della Cassa. Avete respinto anche la proposta di estendere l'azione della Cassa alla provincia romana, che notoriamente è tra le più depresse.

Avete respinto — e questa è una questione fondamentale e non marginale — i dubbi da noi avanzati, e le proposte che abbiamo fatto per risolverli, circa i famosi quindici anni, che sono diventati esattamente cinque riguardo alla disponibilità del 40 per cento degli investimenti statali relativamente all'Italia meridionale. Su questo punto noi abbiamo una posizione piuttosto rilevante, perché il compianto ministro Guido Cortese, del partito liberale, fu l'autore di quella proposta che è stata applicata per lunghi anni, e che con la modifica da voi apportata diventa puramente aleatoria all'inizio del sesto anno, perché non sappiamo allora quali disponibilità saranno poste a disposizione del Mezzogiorno sulle somme destinate agli investimenti produttivi dallo Stato. È un punto interrogativo che rimane sospeso nel vuoto. Si è voluto rendere certi una serie di principi che sono obiettivamente incerti; e si è voluto rendere incerto un principio che poteva essere codificato in termini molto precisi, perché aveva già un precedente importante, attuato nella realtà, e che poteva essere semplicemente rinnovato. Dal momento che avete invocato la programmazione con i suoi cinque anni, dovevate almeno farci sapere che cosa sarebbe accaduto al di là di questa scadenza per i fondi a disposizione del Mezzogiorno!

Avete respinto, anche, una serie di proposte di emendamenti dell'onorevole Bonea. Avete escluso gli imprenditori agricoli dalle agevolazioni per le trasformazioni agrarie; non avete accettato l'inclusione delle imprese edilizie nei contributi per l'acquisto di macchinari; non avete accettato l'inclusione delle imprese di trasporto nelle agevolazioni per l'acquisto di automezzi; non avete accettato una nostra modifica per correggere l'eccesso di presenza di una società finanziaria pubblica per gli interventi nei miglioramenti, e avete escluso le società private e di finanziamento privato che potessero fruire dei benefici e delle agevolazioni concesse dalla legge; non avete accolto neppure la nostra istanza per l'estensione dei benefici della elettricità e dell'elettrificazione alle zone rurali.

Praticamente, noi vi abbiamo trovato in una posizione negativa su tutti gli emendamenti che avevamo proposto allo scopo di rendere la legge, per quanto possibile, utile all'iniziativa privata ed ai veri interessi del Mezzogiorno. Non sappiamo se il testo che

andrete ad approvare potrà veramente corrispondere a questi obiettivi: anzi, lo neghiamo.

Ma soprattutto, onorevole ministro e onorevoli deputati della maggioranza, non avete tenuto alcun conto del discorso con i relativi emendamenti che l'onorevole Bozzi, e poi l'onorevole Bonea e altri nostri deputati hanno svolto, per correggere quel principio di arbitrio che a nostro parere rappresenta una violazione del principio su cui finora la Cassa aveva attuato la sua gestione.

In realtà, le modifiche che avete apportato alla legge hanno creato una programmazione che — sia pure indiretta, perché deriva da una legge non ancora esistente — non è la programmazione dirigistica, non è una programmazione indicativa, ma è una programmazione, diciamo pure, completamente arbitraria, perché in questa legge sono stati conferiti determinati poteri a questa strana figura costituzionale (o incostituzionale) di ministro senza portafoglio, di ministro che ha dei poteri ma non ha il ministero, di ministro che avrà la possibilità di decidere « in sede propria », addirittura individuale, una serie di problemi che non vengono più commessi alla legislazione normale e all'approvazione del Parlamento. Ciò crea una specie di arbitrio codificato, che noi non ci sentiamo di approvare, non soltanto perché contrasta completamente con quelle che erano state finora le basi della Cassa per il mezzogiorno e con le quali avevamo potuto onestamente concordare, ma perché contrasta con la naturale vocazione che noi liberali abbiamo di integrare nelle leggi, ogni volta che sia possibile, la figura generale dello Stato di diritto.

Praticamente si crea anche oggi uno sviluppo di codificazione dall'interno, con una serie di leggi secondarie che si inseguono l'un l'altra, che si riallacciano l'una all'altra, che formano un *corpus* che addirittura contraddice ai principi, qualche volta, della stessa Costituzione ed in ogni caso dello Stato liberale, dello Stato di diritto. Vengono così conferiti ad un ministro poteri straordinari, sottratti al Consiglio dei ministri e al parere del Parlamento, il quale ultimo da questo provvedimento riceve nuova umiliazione, nuova decurtazione e soppressione dei suoi poteri normali che ne costituiscono la ragion d'essere.

Questo complesso di condizioni, che abbiamo abbondantemente illustrato sia nei nostri interventi nella discussione generale sia nello svolgimento dei nostri emendamenti, fa sì che dobbiamo considerare questa legge di proroga come una legge di trasformazione della Cassa per il mezzogiorno.

Avevamo chiesto che venisse potenziato il finanziamento: e voi avete accolto questi principi; avevamo domandato che venisse prorogato l'istituto della Cassa per il mezzogiorno: e voi avete accolto anche questo principio; ma nell'accogliere l'una e l'altra richiesta avete snaturato, attraverso le modalità di attuazione della gestione della Cassa, i fini medesimi che essa si propone, cioè avete creato un'entità diversa da quella che noi abbiamo sostenuto coerentemente per quindici anni.

E in nome di questa coerenza che siamo costretti qui a negare la nostra approvazione al vostro provvedimento. Noi spiegheremo anche fuori di qui le ragioni per le quali restiamo favorevoli all'istituzione della Cassa, a questo eccezionale strumento provvisorio di intervento statale nel Mezzogiorno per alleviare la situazione esistente ed affrettare la soluzione di una serie di problemi, qualche volta secolari, che il Mezzogiorno non può risolvere da se stesso; cioè restiamo fedeli e coerenti alla politica che abbiamo finora seguito, nel sostenere l'attuazione e la gestione della Cassa. Ma vi restiamo fedeli specie quando non possiamo consentire che voi trasformiate, secondo un concetto tendenzialmente socialista, quello Stato che la Costituzione ha creato, almeno teoricamente, in una forma diversa.

È questa violazione di fatto dello Stato di diritto che non può trovarci consenzienti ed anzi ci trova completamente avversi. E se noi concretizziamo la nostra avversione alle cose che voi avete fatto in una astensione anziché in un voto contrario, è perché nella coerenza del nostro passato troviamo anche la ragione per dire oggi che rimaniamo fedeli alla Cassa, pur essendo contrari alla deformazione che voi volete farne: cioè restiamo fino in fondo difensori della Cassa contro ogni tentativo di trasformazione che tenda ad alterarne la struttura e ad impedire il raggiungimento dei fini istituzionali che essa si propone.

Vi aspetteremo alla prova dei fatti. Sappiamo quanti e quali inconvenienti, anche nel passato recente, la Cassa per il mezzogiorno ha prodotto con la sua gestione; così come conosciamo i benefici che indubbiamente essa ha arrecato. Siamo perfettamente coscienti che spesso la Cassa ha speso miliardi che potevano essere indirizzati verso un fine più proficuo. Conosciamo l'eccesso di infrastrutture create nelle zone in cui non vi era alcuna certezza di poter trarre in seguito un utile ai fini dell'aumento della produttività nazionale. Conosciamo anche le enormi opere inutili cui la Cassa ha dato vita. Ma, nel complesso,

giudichiamo che tanti errori tecnici potevano essere rettificati se questo provvedimento fosse rimasto più o meno quello che era originariamente. È evidente che i primi anni di attività avevano dato luogo a gravi inconvenienti, anche per l'inesperienza che caratterizzava l'applicazione di uno strumento così nuovo ed eccezionale.

Ma ora è avvenuto qualcosa di diverso e di anormale, cioè non soltanto è stato trasformato in se stesso questo strumento tecnico, ma addirittura sono stati alterati i fini che esso intendeva raggiungere. In effetti, dobbiamo dirvi con la consueta nostra sincerità che lo strumento cui state per dare vita persegue ormai fini politici; i fini della maggioranza, i fini della distribuzione di potere politico attraverso una serie di opere che saranno intradate, attuate, eseguite più o meno equamente a seconda della concezione politica del ministro che presiederà a questa attività e dei partiti che sosterranno il Governo incaricato di dare attuazione ai programmi prestabiliti.

È per questo che siamo costretti ad elevare la nostra protesta, dopo aver visto respingere tutti i nostri emendamenti che miravano a riportare questo disegno di legge alle sue naturali finalità e alle ragioni stesse della sua esistenza giuridicamente indiscutibile.

Il problema meridionale ci trova sempre appassionati sostenitori, come hanno dimostrato i nostri deputati in quest'aula con i loro interventi: ed in particolare l'onorevole Bonea, che non senza ragione abbiamo nominato come dirigente di questa battaglia, che egli ha sostenuto validamente per tutti noi. Manteniamo ferme queste posizioni, ma neghiamo che la legge che si sta per approvare vi permetterà di raggiungerle. Avvertiamo una deviazione che potrebbe dar luogo ad inconvenienti molto gravi e dannosi proprio per quelle popolazioni dell'Italia meridionale, le quali saranno ad un certo punto consapevoli del fatto che l'avvenuta trasformazione della legge non permetterà loro di raggiungere i benefici che almeno in parte avevano raggiunto in quindici anni e che speravano di raggiungere totalmente nei prossimi quindici anni.

Non rinneghiamo dunque la Cassa, ma respingiamo la sua deformazione. Dobbiamo rispettare i principi della vecchia legge e — ci si consenta di dire — dobbiamo difendere la Cassa quale era, e le ragioni per cui nacque. Questa è la nostra posizione di oppositori costituzionali; non è dunque una posizione di pregiudiziale ostilità, ma una posizione di

correttivo intervento che abbiamo inutilmente speso in quest'aula per due settimane, che voi avete respinto metodicamente, confermando e rivelando che i fini delle modifiche apportate alle legge sono puramente politici e strumentali, nel senso di una maggioranza che vuole già coordinare l'attuazione della legge ad una « sua » programmazione, ad una « sua » legge urbanistica che il Parlamento non ha ancora approvato, e che potrebbero avere un destino anche diverso da quello che voi vi proponete. In un certo senso, questa è la Cassa di intervento nell'Italia meridionale per conto di una situazione politica di maggioranza, e non per conto di tutto il Parlamento.

Questa è la nostra chiara posizione di critica, che ha tentato di essere costruttiva, e non è riuscita nel suo fine unicamente perché avete opposto un metodico, scostante « no » a tutte le proposte, anche le più ragionevoli, che vi abbiamo fatto. La figura del ministro, quale esce da questa legge, è tale che in uno Stato di diritto non è concepibile e probabilmente neppure attuabile. Su questo punto non ho che da riferirmi alla lunga dimostrazione giuridica fatta dall'onorevole Bozzi, che resterà come documento della critica consapevole di coloro che intendono salvare anche i diritti del Parlamento, che questa legge nuovamente diminuisce, umilia e conculca. Ed io spero che non vi abbiate a pentire di sottrarre al controllo del Parlamento l'attuazione di una legge destinata a migliorare le condizioni economiche, sociali e culturali di gran parte dell'Italia meridionale.

Chiarita così la nostra posizione, onorevoli colleghi, noi non abbiamo che da richiamare la vostra attenzione sul pericolo che, alla scadenza da voi fissata, la disponibilità del 40 per cento degli interventi statali venga a trovarsi come sospesa nel vuoto, e non saldamente agganciata ad un provvedimento legislativo che noi non possiamo prevedere ora quale sarà e se vi sarà. Questa è una specie di minaccia, di mina all'interno della Cassa stessa, la quale non è stata resa vitale per quindici anni, ma per cinque anni. E noi vi domandiamo se questo sia o no in contraddizione con i fini stessi che voi dicevate di proporvi.

Questo della Cassa è dunque uno di quegli episodi — come diceva recentemente l'onorevole Malagodi in quest'aula — del disordine legislativo, che viene a creare ormai un coacervo di leggi contraddittorie tra loro (sospensive alcune, dilatorie altre), non tutte certo armonizzabili in un complesso giuridico che

rappresenti veramente l'attuazione del senso e dei fini dello Stato. È un altro elemento di disordine, che porta la nostra critica sul terreno vivo su cui si dovrebbe discutere in quest'aula: se cioè, con questa serie di leggi contraddittorie tra loro, noi stiamo completando, rimodernando, rinnovando, ringiovanendo la struttura dello Stato italiano, o stiamo invece creando una confusione, una sovrapposizione e una commistione di principi giuridici e antiggiuridici, che ad un certo punto, nell'interno della macchina statale, non potranno più trovare alcuna soluzione positiva, ma scoppieranno in una contraddizione a tutto danno dell'entità che si chiama Stato e della nazione; della nazione che dallo Stato attende la giustizia, leggi applicabili veramente e quel concetto di democrazia che dovrebbe essere alla base del controllo parlamentare, il quale ancora una volta oggi viene qui eliminato.

Queste sono le ragioni — spero di averle dette sommariamente, ma chiaramente — per le quali noi, anche con amarezza, onorevole ministro, dopo di avere come partito liberale sostenuto per quindici anni la Cassa per il mezzogiorno, dopo aver dato ad essa l'opera dei nostri deputati, dopo aver dato un contributo anche quando siamo stati al Governo e nella maggioranza per il miglioramento e per l'attuazione delle leggi minori ad essa relative, siamo obbligati oggi a dirvi che la deviazione che avete compiuta non è soltanto una messa in stato di pericolo della Cassa per il mezzogiorno, ma una messa in stato di pericolo di alcuni principi fondamentali, onorevole Tesoro, ordinativi della struttura giuridica dello Stato. Quei principi sono stati con questa legge, così come l'approverete, violati e forzati, in modo da metterci davanti ad un dubbio fondamentale che noi non possiamo risolvere se non mantenendo fede ai principi della politica generale istituzionale della legge e negando il consenso a questa deformazione, che potrebbe anche finire in un annullamento dei fini della legge medesima.

Perciò annuncio, a nome del gruppo liberale, la nostra astensione, che ha questo pieno significato di opposizione netta a tutte le argomentazioni che avete portato per trasformare la legge preesistente. (*Applausi*).

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Brevemente, poiché l'ora non si adatta ad un lungo discorso, preciso che il gruppo del Movimento sociale man-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

tiene la sua posizione favorevole alla legge, per le ragioni che io ed altri miei colleghi abbiamo avuto l'onore di esporre nel corso della discussione generale. Cioè noi, pur ritenendo che la legge in se stessa sia inficiata da molte lacune, sia priva di quelle particolari norme che noi auspicavamo venissero approvate, sia soprattutto non completa in molte sue articolazioni e — *absit iniuria verbis* — possa costituire per l'avvenire delle popolazioni meridionali in taluni settori piuttosto un passo indietro anziché un passo avanti, tuttavia ci rendiamo conto che non può essere respinta una legge che impegna 1.700 miliardi per cinque anni a beneficio delle popolazioni meridionali. Se lo facessimo, ci assumeremmo una responsabilità che è lontana dalle nostre intenzioni.

Quindi, noi votiamo a favore della legge sotto l'esclusivo profilo dei benefici, sia pure imperfetti ed incompleti, che le popolazioni meridionali dovranno ricavarne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Gli onorevoli Cottone, Bonea, Cannizzo, Capua, Cassandro, Pierangeli e De Lorenzo hanno proposto che nel titolo della legge, dopo la parola « interventi », sia aggiunta la parola « straordinari ». Onorevole Bonea, insiste su questo emendamento, di cui è cofirmatario ?

BONEA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

BARBI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, poiché lo spirito della legge non contempla solo gli interventi straordinari, ma anche il coordinamento con quelli ordinari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone al titolo della legge.

(Non è approvato).

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Presidente della Commissione*. Prima che il disegno di legge sia votato, a norma dell'articolo 91 del regolamento desidero

richiamare l'attenzione della Camera sull'opportunità che sia apportata una modifica al testo approvato. Propongo, cioè, l'eliminazione delle parole: « di intesa con la Cassa » nel secondo comma dell'articolo 29.

L'articolo 1, al comma ottavo, stabilisce in modo inequivocabile che i piani pluriennali impegnano non soltanto le amministrazioni statali e la Cassa per il mezzogiorno, ma anche le amministrazioni regionali. In base al dettato dell'articolo 1, che la Camera ha approvato all'unanimità, per cui non era sorta alcuna contestazione, l'emendamento all'emendamento all'articolo 29 proposto dai colleghi siciliani e che porta la mia firma non era necessario, dato che non introduce alcuna modificazione nella legislazione vigente. Esso, però, è stato ritenuto opportuno per eliminare eventuali dubbi in ordine alla competenza delle regioni a statuto speciale in rapporto agli atti di cui all'ottavo comma dell'articolo 1. Con questa disposizione si era stabilito che i piani pluriennali non impegnano solo le amministrazioni statali e la Cassa ad adottare i provvedimenti per la loro attuazione, ma anche le amministrazioni regionali, secondo le rispettive competenze. L'emendamento ha precisato che il potere-dovere imposto alle regioni anche a statuto speciale di emettere i provvedimenti di attuazione dei piani stabiliti dal Comitato di ministri non esclude, ma lascia inalterato il potere delle regioni stesse di adottare i provvedimenti per dare esecuzione ai programmi da esse predisposti, nell'ambito della loro competenza esclusiva e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento statale e del prevalente interesse economico nazionale, di cui è espressione il piano di coordinamento adottato, nell'esercizio del suo potere, dal Comitato di ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge che stiamo approvando.

Dato il contenuto dell'ottavo comma dell'articolo 1 e dell'emendamento proposto dai colleghi siciliani, è evidente che la Cassa e le amministrazioni regionali, pur esercitando i loro poteri autonomamente, nell'esercizio delle loro competenze dovranno procedere d'accordo nell'emanare i provvedimenti diretti allo stesso scopo di dare attuazione ai piani approvati dal Comitato di ministri. Di conseguenza l'emendamento all'emendamento approvato, facendo riferimento alla intesa tra la Cassa e le amministrazioni regionali, non è assolutamente necessario, senza dubbio, anche se poteva essere utile per evitare dubbi d'interpretazione.

Ma l'emendamento all'emendamento potrebbe essere interpretato anche nel senso di disconoscere il potere delle regioni a statuto speciale di adottare i provvedimenti per dare esecuzione ai programmi da esse disposti nell'ambito della loro competenza esclusiva e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento statale e del prevalente interesse economico nazionale. Poiché, di conseguenza, potrebbe sorgere il dubbio che l'emendamento all'emendamento sembri inconciliabile — anche se in effetti non lo sia — con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, propongo, ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, la soppressione dell'emendamento all'emendamento già approvato.

PRESIDENTE. Sulla proposta avanzata dall'onorevole Tesauro, che è presidente della Commissione e presentatore dell'emendamento in questione, qual è il parere del Governo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo non ha nulla in contrario all'accoglimento della proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Tesauro ai sensi dell'articolo 91 del regolamento, di sopprimere l'emendamento già approvato all'articolo 29 del disegno di legge, aggiuntivo delle parole: « d'intesa con la Cassa ».

(È approvata).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro assorbite le proposte di legge Cruciani (276), Abenante ed altri (1232), Averardi (1295 e 1859), Zincone ed altri (1866) e Grilli (2183).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, saranno ora posti congiuntamente in votazione il disegno di legge n. 2017 oggi esaminato ed i seguenti quattro disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 » (1365);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del

traffico di persone nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 » (1733);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962 » (2156);

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, con annesse lettere, concluso a Roma il 24 ottobre 1964 » (2273).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

#### Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (1920); e delle concorrenti proposte di legge Calabrò ed altri: Disposizioni per la cinematografia (1449); Alicata ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (1484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Calabrò, Manco, Caradonna e Cruciani (1449); e Alicata, Valori, Alatri, Rossanda Banfi Rossana, Lajolo, Franco Pasquale, Perinelli, Pigni e Viviani Luciana (1484).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Veronesi. Ne ha facoltà.

VERONESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, prendo la parola — direi — per un dovere morale, di coscienza, di testimonianza; e quindi non presumo di portare un particolare contributo tecnico in questa discussione, né vorrò approfondire i parecchi punti importanti che nella legge vengono toccati. Voglio essere una voce (e altre ne seguiranno, molto più autorevoli della mia) che porta in quest'aula le preoccupazioni del mondo cristiano, del mondo cattolico. E dico subito che, ciò affermando, mi rendo conto del rischio che corro di voler distinguere la mia

posizione da quella di altri, quasi che il mondo cattolico si esprimesse attraverso la mia voce. Non ho alcun mandato particolare in questo senso. Ritengo però che molti condividano le preoccupazioni che io porto qui. La professione del cristiano è molto difficile. Io parlo, comunque, come politico che porta in quest'aula la voce di un notevole gruppo sociale, e non come cattolico che presume di volere e di poter insegnare qualcosa a qualcuno.

Qualche giorno fa, si dava notizia di un articolo del regista francese Robert Bresson, su un argomento che interessa anche noi, quello dell'assillo di un numero sempre maggiore di persone che « si occupano del cinema da civili posizioni e dedicano ad esso la loro attenzione e la loro energia ». Ebbene, questo assillo — secondo Bresson — è il dilagare sullo schermo dell'immoralità o addirittura della rappresentazione oscena.

Le notizie che in questi giorni vengono sia dall'America sia dai paesi scandinavi dimostrano che il fenomeno non è purtroppo solo italiano.

Il secondo punto della nota di Bresson riguarda la giustificazione di questo dilagare di immoralità. Egli dice che la più frequente giustificazione è una pregiudiziale ipocrita, cioè la presunzione di voler portare la rappresentazione del male sullo schermo per condannarlo: sotto questo menzognero finalismo, si contrabbandano i contenuti più osceni e più iniqui.

Il terzo punto dello scritto è l'affermazione che questa falsa giustificazione copre il vero motivo, che è bassamente commerciale. Produttori e distributori sono spinti a simili film solo dal desiderio di fare un buon affare.

Ecco il punto di partenza del breve discorso che io desidero tenere qui.

Una legge sul cinema è particolarmente difficile, perché il cinema non è soltanto attività a contenuto economico, ma a contenuto anche artistico, culturale, sociale e morale.

Devo dare atto alla Commissione, al ministro e al relatore dello sforzo fatto per mettere insieme una legge difficile come questa.

Io mi domando se questi sforzi siano però riusciti a contemperare i vari aspetti del problema, nel senso di non sacrificare un aspetto (qual è quello che m'interessa: quello morale) agli altri: l'economico e l'artistico.

Leggendo il provvedimento, si ha l'impressione che l'aspetto economico sia stato convenientemente considerato e tutelato. Si tratta di alimentare un'industria che crea ricchezza e occupazione e fornisce valuta estera. Questo aspetto sembra curato attraverso la

programmazione obbligatoria della produzione nazionale (quando abbia certi requisiti), mediante i ristorni, le esenzioni, le sovvenzioni.

Circa l'aspetto culturale ed artistico, per quanto riguarda cioè la qualità dei film, si dovrebbe dire che è stato messo in atto un meccanismo che, complessivamente, va giudicato molto migliore dei precedenti e con il quale ci si sforza di aiutare la produzione di qualità.

È veramente difficile, invece, potersi dichiarare soddisfatti per quanto riguarda il terzo aspetto, quello morale.

Devo dire subito, ad evitare equivoci, che noi non consideriamo il cinema come strumento intrinsecamente cattivo. Basterà ricordare quanto afferma fra l'altro in proposito il messaggio della Commissione episcopale italiana del 27 febbraio di quest'anno: « L'atteggiamento di attenzione benevola e di valutazione positiva della Chiesa nei confronti del cinema è stato ripetutamente manifestato nei documenti del magistero ecclesiastico, che non ha tralasciato occasione per sottolineare le meravigliose possibilità culturali, educative e ricreative di questa tecnica moderna, che esercita un profondo influsso sulla formazione della coscienza individuale e sull'evoluzione del costume pubblico ». Non vi è, quindi, alcuna posizione preconcepita contro il cinema in quanto tale; esso però è uno strumento che può prestarsi anche ad un uso cattivo.

Valutare il cinema sotto questo aspetto significa addentrarsi nell'analisi di ciò che sia morale o non morale, buono o non buono. È un discorso che ci porterebbe troppo lontano e che io non desidero qui approfondire. Mi basta ricordare che si tratta di uno strumento particolarmente delicato, perché al cinema possono andare tutti e in base alla diversa età, preparazione, condizione sociale possono essere diverse le reazioni a questo linguaggio comune dello schermo.

Altri più competente di me parlerà indubbiamente anche degli effetti educativi o diseducativi del cinema, dell'azione concomitante o contrastante che il cinema può esercitare nei confronti della funzione educativa della scuola. A me basta accennare il problema e sottolineare che si danno film che hanno successo economico ma possono non soddisfare dal punto di vista artistico, altri considerati validi dal punto di vista artistico ma non da quello economico, altri ancora che possono soddisfare sotto l'uno e l'altro profilo ma che dal punto di vista morale non sono sani.

Di fronte ad un'affermazione del genere, un eventuale contraddittore mi potrebbe chiedere in base a quale metro io misuri la moralità e la bontà di un film. Non ho difficoltà a riconoscere che emettere un simile giudizio non è agevole. Il successo economico può essere facilmente valutato confrontando spese e ricavi. Il successo artistico è in certo modo anch'esso valutabile, anche se la storia dell'arte ci mostra quanto possano essere transuenti certi giudizi emessi in una determinata epoca e condizionati dal gusto, dalle mentalità, dagli schemi del tempo in cui ci si trova a vivere: in ogni modo esiste un certo metro. Lo Stato, che non ha una sua arte, né una sua estetica, si affida, per tale valutazione, ad una commissione.

Per il giudizio morale la cosa è più difficile. Lo Stato non ha una sua morale, ma la sua legge. La legge fondamentale, la Costituzione, parla di buon costume. Ma questa parola, che è stata introdotta nella legge sulla censura cinematografica, ha un contenuto non pacifico e l'applicazione che è stata data a detta legge sulla censura dimostra, attraverso la polemica e la problematica che ne è nata, quanto sia difficile un accordo sul contenuto di questo termine nella legge.

Ma in questa legge, di cui trattiamo, non si parla nemmeno di questo aspetto; si adopera altri vocaboli, ma non viene fatta questa indicazione di contenuto. Si afferma anzi che, in occasione di questa legge, non si dovrebbe parlare di contenuto morale, poiché si tratta di una legge finanziaria.

A mio giudizio non si può separare l'economia dalla morale, ritenere la prima svincolata dalla seconda. Siccome l'atto economico è un atto umano, per ciò stesso esso soggiace al giudizio morale. Può quindi un cristiano (ecco il metro che introduco: il cristiano e la morale cristiana) distinguere i due momenti e votare una legge a contenuto economico e finanziario, ignorandone gli effetti sul piano morale? Devo rispondere di no.

Se in quest'aula si riverberano i moti, le passioni, le convinzioni dei gruppi sociali che formano il popolo italiano, mi pare che legittimamente io possa, che i miei amici possano far valere qui il parere di quel gruppo sociale che è il mondo cattolico in Italia. Questo mondo si scandalizza perché il denaro dello Stato viene dato ai film immorali. Non viene fatta quindi distinzione fra il momento economico e finanziario e il momento morale.

Del resto, lo stesso messaggio già citato della conferenza episcopale affronta a un certo punto questo tema, affermando: « Non pos-

siamo più oltre assistere al desolante spettacolo di disfacimento morale della società, perseguito molte volte col concorso del pubblico denaro, senza invocare opportuni rimedi ».

I due aspetti vengono quindi collegati nell'opinione pubblica, nel nostro modo di pensare, nel nostro mondo e noi non potremmo e non dovremmo lasciar passare questa occasione senza esprimere la nostra opinione in materia. Questa opinione pubblica non può essere fuorviata o tacitata, dicendo che del tema che la interessa si parlerà in altro momento, se e quando si parlerà di censura.

Non ci crede. Non perché non creda nella sincerità e nella buona volontà dei politici, ma perché si è convinta (e ci siamo convinti) che il tasto su cui occorre agire per frenare è quello economico; si è convinta cioè che è proprio attraverso la legge finanziaria, la legge che stabilisce incentivi e contributi, che può essere incoraggiato o scoraggiato un certo tipo di rappresentazione cinematografica.

Che cosa vogliamo? Vogliamo forse che lo Stato faccia propri i giudizi del Centro cinematografico cattolico? No; non siamo in questo senso « costantiniani », come diceva recentemente un autore in un libro di commento al Concilio ecumenico. Noi riconosciamo che i contenuti della morale cristiana in tanto obbligano il cittadino in quanto sono divenuti precetti di legge.

Ma lo Stato nemmeno può ignorare le opinioni di un gruppo sociale così rilevante, il quale chiede e può chiedere, senza diventare « costantiniano » né « integralista », che della sua opinione si tenga il dovuto conto.

Ognuno di noi ha la sua corrispondenza, che rappresenta il collegamento tra il nostro mondo sociale, il gruppo locale e la rappresentanza politica. Anche io ho la mia corrispondenza, e fra questa vi è una lettera del segretariato diocesano di Trento per la pubblica moralità, espressione dell'Azione cattolica. Orbene, in questa lettera si raccomanda ai deputati del collegio di tenere conto del fatto che il disegno di legge in parola prevede premi, contributi, abbuoni sui diritti erariali ed inoltre il beneficio della programmazione obbligatoria (almeno 120 giorni di film italiani all'anno per ciascuna sala) dei film nazionali che purtroppo sono, nella stragrande maggioranza, film esclusi o sconsigliati, in base alle valutazioni del Centro cinematografico cattolico.

Aggiunge la lettera: « È vero che nella legge si trovano espressioni quali " qualità artistiche o spettacolari ", " livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, arti-

stico, di cultura"; "interesse culturale e spettacolare"; "finalità artistiche e culturali"; ma manca assolutamente, nel disegno di legge in parola, un'espressione che menzioni altri requisiti, come l'assenza di offese alla morale e al buon costume, illeciti che la stragrande maggioranza dei film italiani presentano in forma offensiva, con grave danno soprattutto per la formazione morale ed educativa della gioventù». « Ci sembra — continua la lettera — indispensabile che la nuova legge preveda dichiaratamente l'esclusione da qualsiasi beneficio, soprattutto da quello della programmazione obbligatoria, dei film che non posseggano anche sufficienti requisiti morali ed educativi. Di fronte allo scandalo di una produzione cinematografica piena di pornografia e di lascivia, è stridente ed offensivo che il denaro che il contribuente versa allo Stato finisca con il finanziare ed alimentare una produzione nazionale lesiva dei più nobili sentimenti, del patrimonio più caro del nostro popolo; una produzione che notoriamente squalifica e degrada l'Italia sotto l'aspetto morale, ponendola in testa alle nazioni per numero di film immorali ».

Ecco cosa ci viene raccomandato dal nostro gruppo sociale, da quello che noi interpretiamo. Quindi noi non chiediamo che la morale cattolica diventi il metro con il quale gli organi dello Stato giudicheranno dei contenuti; ma chiediamo per lo meno che si tenga conto dell'opinione di un notevole gruppo sociale, per alcune attenuazioni da introdurre nella legge.

La prima sembrerebbe quella di ridurre al minimo i premi automatici rappresentati dai ristorni, con tendenza alla eliminazione di questo premio, non legato alla qualità, ma all'incasso.

Perché, domando al ministro, non si torna, con buona volontà, al testo governativo che prevedeva l'11,75 per cento? Sarebbe un criterio, almeno, indicativo di una tendenza. La tendenza dovrebbe essere quella che lo Stato intervenga per il prodotto di qualità, mentre il rimanente prodotto non dovrebbe godere di premi di sorta.

In secondo luogo — come è stato chiaramente raccomandato dalla lettera — si richiama l'attenzione sulla programmazione obbligatoria.

Programmazione obbligatoria di che cosa? Di un repertorio quale è quello italiano, che conta una percentuale tanto alta di film giudicati moralmente negativi dal Centro cinematografico cattolico. Ora, la rappresentazione obbligatoria di questo genere di film in sale

che dichiarano di essere ispirate, nei giudizi morali, a certi principi non può non urtare la libertà di coscienza, assicurata per i singoli, ma che dovrebbe anche essere assicurata per i gruppi sociali.

Le sale cinematografiche che si qualificano con l'aggettivo di cattoliche sono sale funzionanti per un pubblico particolare che ad esse fa capo. Ebbene, l'obbligatorietà della programmazione diventa in questo caso una forzatura alle convinzioni morali di questo gruppo sociale. Né si dica — come pure è stato detto — che non tutto il repertorio è riprovevole e che quindi sarebbe possibile rispettare l'obbligo operando soltanto sulla fetta accettabile del totale, perché questa fetta è variabile, dipende dall'estro e dalla capacità produttiva dei cineasti. In via di ipotesi si potrebbe avere il cento per cento buono e allora nessuna difficoltà; ma, sempre in ipotesi, si potrebbe avere il cento per cento di produzione cattiva e quindi inaccettabile. Da ciò risulta evidente una ripugnanza morale verso l'obbligatorietà della programmazione di qualche cosa che è rifiutato dalla coscienza degli spettatori e dei gestori di sale. Senza dire che quando questa fetta è limitata, come è attualmente, la necessità della scelta per la programmazione obbligatoria riduce la capacità di negoziazione del gestore della sala perché egli è costretto ad attingere entro quella limitata quantità disponibile. Né si dica che se l'utente, cioè lo spettatore, non desidera vedere un certo film se ne può anche stare a casa. In tal caso il cinema non sarebbe quello che deve essere, cioè un mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale cui lo Stato riconosce importanza economica ed industriale.

E ritorniamo al punto centrale della questione: come è possibile distinguere, per un pubblico che ha certe esigenze morali? Su ciò si dovrebbe basare la distinzione e quindi il principio dell'esclusione dalla programmazione obbligatoria.

Ricordo che il disegno di legge, all'articolo 3, prevede che nella commissione centrale della cinematografia vi siano, oltre ai rappresentanti dei giornalisti, degli autori, degli attori, dei produttori, quattro rappresentanti degli esercenti, di cui uno « esercente sale parrocchiali » e uno del « piccolo esercizio ».

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RESTIVO

VERONESI. Ora, se una categoria di spettatori è tanto definita da riconoscersi la necessità di chiamare un suo rappresentante

nella Commissione centrale per la cinematografia, mi sembra che ciò dovrebbe essere un importante elemento da valutare in ordine all'obbligo della programmazione. Io direi che in questo caso, per questo argomento, si tratta veramente di un'obiezione di coscienza, di una difficoltà morale del responsabile della sala ad obbedire ad un ordine che viene dallo Stato, che è quello della programmazione obbligatoria di film che non fossero presentabili secondo la sua legge morale.

Questo obbligo della programmazione obbligatoria mette, come dicevamo, la sala parrocchiale in condizioni contrattuali di inferiorità rispetto alle altre e ne limita la efficacia e la possibilità di uso.

Non si tratta però — dico subito — di una obiezione di coscienza, come quella del servizio militare, che possa in qualche modo configurarsi come un sottrarsi ad un obbligo verso lo Stato, verso la collettività.

Che cosa si offende sottraendosi all'obbligo della programmazione obbligatoria? V'è solo l'abolizione, per una limitata parte delle sale, di un privilegio che vuole venga consumato il prodotto nazionale anziché permettere la libera scelta fra prodotto nazionale e prodotto estero. La considerazione di questo caso non dovrebbe suscitare difficoltà, perché si tratta di un privilegio unico nel suo genere. Non conosco infatti altri prodotti industriali che abbiano il privilegio di dover essere consumati dagli italiani in una certa quantità. Personalmente, ripeto, non ne conosco; non so poi se i colleghi mi possono citare altri esempi di prodotto nazionale che venga coperto da un privilegio, nel senso che una quota parte del consumo degli italiani deve essere soddisfatta con prodotto nazionale. Spero che non si vorrà fare il confronto con il dazio protettivo, che è tutt'altra cosa. Io posso comprare anche le automobili estere e pagarle di più, ma lo posso; mentre qui v'è un divieto che non può essere eluso.

Mi pare che il prendere atto che nella società italiana c'è un gruppo sociale rilevante (quale è quello di cui cercavo malamente di far valere le idee, le ispirazioni, i giudizi) ispirato ad una morale, la morale cristiana, sia un atto di realismo da parte del potere statale. Lo Stato in questo caso non fa propria la morale di costoro, ma nemmeno impone ad essi il suo agnosticismo morale, né, ciò facendo, mi pare, si crea pericoli per lo Stato, né si concede privilegi.

Mi è stato detto — devo riferirlo per onestà — che nell'articolo 5 è stato introdotto un inciso

che verrebbe incontro alle mie difficoltà, laddove recita: « Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo » (circa la programmazione obbligatoria) « la Commissione prevista dall'articolo 51, vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato, assegna agli inadempienti un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo... ».

Desidero rivolgere una preghiera all'onorevole ministro perché mi chiarisca l'inciso: « vagliate le eventuali ragioni esposte dall'interessato ». Significa questo inciso che può essere fatta una eccezione alla programmazione obbligatoria? Oppure significa qualcosa di meno, per esempio che non si applicherà particolari sanzioni, oltre il reintegro? Inciso, sembra mantenere obbligatoria la rappresentazione, per un terzo delle giornate nell'anno, di film nazionali; cioè, sembra possibile non rispettare, nel trimestre, la proporzione di un terzo, con l'obbligo di recuperare il non proiettato nei trimestri successivi. Sarei veramente grato al signor ministro se volesse darmi un chiarimento in proposito; aggiungo che desidererei che il chiarimento confermasse l'orientamento che ho esposto.

Mi si potrà obiettare che potrei anche presentare un emendamento, perché si ritorni all'11,75 per cento del ritorno automatico e un altro inteso a chiarire questo punto della programmazione obbligatoria. Tra galantuomini, occorre dire che noi stiamo al gioco; e il gioco consiste nel fatto che abbiamo una maggioranza la quale ha discusso su questo testo, una maggioranza che, nelle sue componenti, aveva opinioni e visuali diverse. Non voglio « fare il bravo » dicendo che avrei ottenuto di più se fossi stato io a trattare. Mi rendo conto delle difficoltà e ritengo che ognuno debba fare onestamente la propria parte. Il mio amico e collega di collegio, onorevole Piccoli, che ha trattato questa materia per noi con i rappresentanti degli altri gruppi, è più di me meritevole di elogio; ma il fatto di essere tenuti ad una disciplina risultante da un accordo di maggioranza non significa rinunciare a esporre lealmente in quest'aula — e sappiamo che ci saranno gli echi esterni — quale sarebbe la nostra genuina concezione, quale sarebbe il nostro genuino modo di vedere, quale sarebbe la legge — notevolmente diversa da questa — che noi vorremmo per il cinema. Dobbiamo pur dirlo. Eppure, noi staremo alla disciplina e staremo ai testi concordati. Per concludere, e parlando a quelli che non sono in quest'aula e che rappresentano quel mondo cristiano che protesta e ci sollecita, dirò che codesto gruppo deve sa-

persi difendere. La prima azione di moralizzazione deve essere fatta dal gruppo stesso, il quale può « castigare » i film immorali, così come è stato fatto altrove. Il messaggio dei vescovi cita espressamente, per condannarla, la passività del pubblico, il quale, non reagendo nei dovuti modi di fronte a spettacoli immorali, ne ha incoraggiato gli autori con il suo atteggiamento indifferente.

Noi, colleghi parlamentari, che abbiamo l'ispirazione cristiana, che abbiamo questa sensibilità e sentiamo questo dovere, facendo in questa sede il nostro dovere, non dobbiamo nascondere a noi stessi e ai nostri amici di gruppo — non di gruppo parlamentare, ma di gruppo sociale — che ci sono altre cose che si possono fare oltre le leggi. Non qui dentro, ma fuori. Una di queste è agire. Il gruppo deve trovare il modo di castigare ciò che esso ritiene debba essere castigato. Un'altra osservazione va fatta, per parlare ai nostri interlocutori, amici esterni, per quanto riguarda la parte che compete allo Stato. Dice il messaggio dei vescovi che « vi è una inefficienza del pubblico potere che ha il dovere di provvedere con giustizia e diligenza, mediante la promulgazione di leggi e l'efficace loro applicazione, affinché dall'abuso di questi strumenti non derivino danni alla moralità pubblica e al progresso della società ». Ma questo è uno stralcio del decreto conciliare *Inter mirifica* del 1964, un invito alle pubbliche autorità ad operare. Ma le pubbliche autorità sono i poteri dello Stato, i quali, in uno Stato democratico, decidono a maggioranza. Occorre quindi che si sappia fuori di quest'aula, da parte dei gruppi che sostengono la necessità di questa moralizzazione, che, perché le leggi vengano fatte conformemente ai loro desideri, è necessario che qui dentro siano in molti a chiedere una tale decisione, perché qui si decide democraticamente, a maggioranza.

Onorevoli colleghi, signor ministro, ecco la modesta testimonianza che ho voluto portare. Non presumo di aver fatto un discorso, ma credo di aver detto qualcosa che, se non l'avessi detto, mi avrebbe lasciato un rimorso, perché le nostre ore, i nostri giorni passano e il nostro dovere segna ogni giorno una linea. L'ho fatto e mi auguro che queste parole non siano state dette invano. (*Applausi al centro*).

#### Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Zan. Ne ha facoltà.

DE ZAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, si è detto da più parti che questa legge era attesa. Ora, non vi è dubbio che il troppo lungo protrarsi della carenza legislativa, o almeno della provvisorietà legislativa nuoce alla vita normale della nostra cinematografia, e soprattutto alla sua sicurezza economica. Chi lavora nel cinema ha bisogno di sapere fino a qual punto può rischiare il suo denaro o trovare una fonte di lavoro, cioè ha bisogno di sapere se lo Stato intende interessarsi o disinteressarsi della sua attività.

Ma quando si parla di attesa, si compie quasi sempre una restrizione mentale, si sottintende che l'attesa riguarda pressoché esclusivamente la produzione e l'esercizio, e perciò tutti coloro che hanno legami di varia natura con la produzione e l'esercizio. Si pensa: « Lo Stato ha il dovere di difendere un certo tipo di produzione, che ha una rilevante importanza e che coinvolge interessi di ogni ceto ». D'altra parte proprio coloro che sono direttamente collegati alla produzione e all'esercizio premono insistentemente per ottenere provvidenze che li sostengano e li difendano dalla concorrenza straniera. Costoro sono abituati a muoversi secondo l'angolo visuale degli immediati loro interessi, che non coincidono generalmente con i più larghi e complessi obiettivi propri della collettività.

Dunque, il mondo del cinema attendeva. Non si disconosce la legittimità di quest'attesa, anzi se ne valutano con comprensione le ragioni. Ma a un'altra attesa si presta solitamente nessuna o scarsa attenzione: l'attesa degli spettatori, cioè dell'opinione pubblica, di quella parte larghissima della comunità nazionale che, in termini brutalmente economici, si è soliti chiamare « il mercato del cinema ». Direi che questa attesa doveva essere considerata in modo primario rispetto all'attesa di quanti col cinema hanno soltanto rapporti di natura economica. Accanto alle naturali consultazioni con i rappresentanti del mondo del cinema, era necessario interpellare costantemente la opinione pubblica attraverso i mezzi con cui essa si esprime: mozioni di associazioni e di gruppi di ogni provenienza politica, religiosa e sociale; proposte e petizioni di convegni; prese di posizione della stampa; indirizzi ai parlamentari, cioè ai diretti rappresentanti di quella opinione pubblica.

A me sembra obiettivamente che, pur valutando (e lo dirò più avanti) gli intendimenti

positivi del provvedimento in esame, l'attesa dell'opinione pubblica non sia stata convenientemente rispettata. Eppure questa opinione pubblica, nei suoi vari strumenti di espressione, ai quali or ora accennavo, si fa sentire frequentemente. Si è fatta sentire in modo particolarmente acceso in questi ultimi anni, in cui il cinema italiano ha rivelato segni inquietanti di decadenza, di pervertimento, di grossolana faciloneria, talora di piratesca improvvisazione.

Possiamo trovare un minimo comune denominatore di questa opinione pubblica al di là delle barriere ideologiche, cioè qualcosa su cui tutti o quasi tutti in Italia convergano? È certamente possibile solo che scorriamo giornali delle più varie tendenze ideologiche e politiche. Questa concordanza di fondo su alcuni temi essenziali riguardanti il « problema cinema » è ciò che più ci meraviglia e ci conforta nello stesso tempo, è ciò che garantisce l'obiettività delle esigenze a cui ci richiamiamo, è ciò che deve suscitare continua riflessione e direi apprensione nel Governo.

Che cosa chiede in modo prioritario questa opinione pubblica? Non chiede mai — badate bene — la « protezione » della produzione e dell'esercizio cinematografico. Ora, io non dico che debbano essere trattate immediate conseguenze da questo silenzio. Lo Stato, nella sua visione più ampia e responsabile, ha il dovere di considerare questo aspetto come una componente di tutto il complesso problema. Ma è lecito e doveroso dedurne che la protezione della produzione cinematografica nazionale non può essere il problema prioritario cui si rivolge l'attenzione del Governo e della legge: deve essere appunto una componente subordinata ad altre condizioni o comunque vincolata ad alcune precise pregiudiziali.

L'opinione pubblica non ha fiducia nella autodisciplina della produzione, autodisciplina in senso economico (cioè freno naturale alle iniziative improvvisate e speculative) ed in senso estetico o di costume. Troppe esperienze, specie negli ultimi anni, hanno messo in luce lo spirito avventuristico di troppi produttori, la irresponsabilità di troppi collaboratori (soggettisti, sceneggiatori, dialogatori, registi), la indifferenza o il compiacimento ed il pronto allineamento di troppi esercenti. Il « troppi » non esclude la correttezza dei pochi, ma è ai « troppi » che doverosamente deve essere rivolta la nostra preoccupazione. Sono questi « troppi » che bisogna scoraggiare con ogni forma consentita, con più rigide e predeterminate discriminazioni, con durezza

fiscali senza alcuna attenuante, con disincentivi che rendano più severa la selezione, che facciano naufragare al più presto gli improvvisatori e gli speculatori e sradichino negli altri, nei migliori, la propensione cui oggi spesso cedono ad adattarsi all'appiattimento generale, al dilagante conformismo, alla pigrizia mentale, alla sorniona faciloneria.

A questa opinione pubblica non importa che vadano a picco gli avventurieri, come non le importa che vada a picco il fabbricante di scarpe improvvisate o incapace, il sofisticatore di vino, il produttore di automobili sgangherate, il commerciante corrotto. In tutti questi casi noi saremmo d'accordo nel considerare ipocrite le lamentele degli interessati sulle maestranze colpite, né certamente interverremo per salvare gli speculatori con il pretesto di salvare le maestranze innocentemente implicate nel loro fallimento. Perché dovremmo vedere in termini diversi il problema della industria del cinema? Ovvero, se vogliamo vederlo in termini diversi, perché non dovremmo pensare che la produzione cinematografica comporta problemi ben più complessi di ogni altro tipo di produzione e che pertanto la speculazione va più duramente perseguita e gli interventi dello Stato devono essere più severi?

Qualcuno risponde; questa opinione pubblica dimentica facilmente che il cinema è un « mercato », soggetto alle leggi e perciò ai rischi di ogni mercato. Certamente, il cinema è anche mercato. Ma che cosa si sforna su questo mercato? Non si sforna né automobili, né scarpe: si sforna dei valori. Ed al concetto di valore sono da riportarsi i prodotti del cinema perché non solo i film d'arte, ma anche il film-spettacolo ha attinenza con lo spirito dell'uomo in quanto può esaltarlo o abbassarlo, accenderlo o addormentarlo. Il cinema, come ogni altra impresa produttiva, produce beni, ma si tratta sempre di beni immateriali e perciò tanto più incontrollabili, fluidi, delicati e penetranti.

L'onorevole relatore per la maggioranza, nella prima parte della sua relazione ha opportunamente insistito su questo aspetto.

E poi, che cos'è l'altra parte di questo commercio, in cui — come in ogni commercio — si incontrano venditori e compratori? Chi compra scarpe marce da un produttore o da un esercente disonesto patisce conseguenze finanziarie, cioè è derubato nelle sue risorse pecuniarie, ma nulla più. Chi assiste ad un film speculativo (e l'assistervi non sempre è frutto di libera o meditata scelta) è derubato nel suo denaro perché la rozzezza dell'opera non

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ripaga il prezzo del biglietto; ma ancor più è derubato nella preziosa sorgente dei suoi sentimenti, nella sua intelligenza, nel suo buon gusto, nella sua integrità morale: in una parola, è derubato nella sua dignità umana.

So di non dire nulla che già gli onorevoli colleghi non sappiano: ma mi importa ribadire che questo pensa quell'opinione pubblica, la cui attesa io sostengo si debba rispettare in modo primario.

Riproponiamo la domanda iniziale. Che cosa chiede in modo primario questa opinione pubblica? Chiede che lo Stato favorisca solo i film di pregio, che oggi sono pochi, ma domani potrebbero essere molti; chiede che si scoraggi non solo i film osceni, ma anche quelli dozzinali, senza pietà per alcuno perché si tratterebbe di falsa pietà.

Quando la larga opinione pubblica, cioè la massa degli spettatori, si riferisce a film di pregio, non fa disquisizioni estetiche, non si pone — né potrebbe farlo — il problema critico del film d'arte; istintivamente, mentre mostra di rispettare il film d'arte anche quando non lo capisce o non ne viene attirato, pensa al cinema-spettacolo. Nulla ci impedisce di accedere a questa visione, consapevoli come siamo che il mezzo filmico solo eccezionalmente tocca il mondo della poesia e più frequentemente si inserisce nel più vasto concetto di spettacolo. Ma l'opinione pubblica, anche quella più insensibile ai richiami dell'arte, sa distinguere immediatamente, quasi senza abbagli, il film di piena dignità spettacolare dal film dozzinale, cioè a dire dal film intruso che è al di sotto del livello medio di intelligenza degli spettatori.

Qui si presenta opportunamente la domanda: in quale misura questo disegno di legge corrisponde a questa attesa, a questa conclamata esigenza dell'opinione pubblica, sulla quale non possono esserci equivoci né reticenze? Riconosco che la relazione introduttiva al disegno di legge ministeriale sente questo nuovo motivo. Insistente è lo sforzo di individuare, accanto a finalità economico-sociali, finalità di stimolo qualitativo che mortifichino la produzione grossolanamente speculativa ed incoraggino la produzione dignitosa.

Si tratta di preoccupazioni di cui tutti lealmente dobbiamo prendere atto; preoccupazioni che certamente configurano in questa legge un « salto di volontà » rispetto alle precedenti. Ma dobbiamo andare più in là a chiederci: in quale misura gli strumenti proposti corrispondono a queste preoccupazioni e sono in grado di realizzare questa volontà? Certamente innovative ed importanti sono le

norme riguardanti il cinema di qualità, interessanti — anche se imperfetti — i criteri suggeriti per ottenere una migliore selettività del credito, soprattutto in vista della costituzione di fondi speciali per il cinema di più alto livello (articolo 28). Di rilevante importanza, certamente superiore al mutamento nominale, la trasformazione della commissione consultiva in commissione speciale per la cinematografia, dotata di ampi poteri, preludio dell'auspicato consiglio superiore. Significativa la nuova sensibilità mostrata per le cinesche ed i circoli del cinema, strumenti preziosi di formazione del gusto.

Ma qual era lo strumento più incisivo a disposizione del Governo per contrastare il passo al cinema volgare, al cinema che l'opinione pubblica rifiuta? Certamente il sistema dei premi, delle sovvenzioni e degli abbuoni: l'arma, classica in economia, degli incentivi e dei disincentivi. Innovare dalle fondamenta un sistema ereditato dal passato, diventato quasi la struttura portante del nostro cinema, richiedeva un grande atto di coraggio e un'attenta valutazione di tutte le conseguenze. Ora, rinnovare dalle fondamenta non si è voluto o non si è ritenuto possibile, ma io voglio credere e sperare che, nonostante i limiti che si è provvisoriamente imposto, il Governo concordi con quanti affermano che il sistema protezionistico in atto è un assurdo e superato residuo del passato, comportante tutti i difetti delle economie autarchiche, cioè l'inflazione produttiva (di cui parla acutamente il relatore per la maggioranza), il disordinato e parassitario rigoglio di piccoli produttori, di soggettisti illetterati e di registi improvvisati. Voglio credere e sperare che il Governo consideri con senso di liberazione il prossimo avvento di un sistema inderogabilmente impostoci dal mercato comune europeo, in cui ciascuno dovrà fare i conti con le proprie forze e battersi con gli altri ad armi pari.

Su questo punto essenziale le minoranze, che non hanno responsabilità di governo e perciò possono non valutare tutti gli elementi di un problema e le conseguenze che essi implicano, hanno buon gioco: tutte e tre le relazioni di minoranza concordano di fatto nel proporre una più o meno integrale liberalizzazione del mercato filmico, nel lasciare la produzione alla propria capacità operativa, nella certezza che sopravviveranno i migliori e soccomberanno i peggiori.

Ora la maggioranza sbaglierebbe se respingesse *a priori* questo concetto. Io dico di più: la maggioranza deve considerare questa im-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

stazione come una sua precisa e pregiudiziale volontà, oggi frustrata o ritardata da alcune considerazioni che bisognerà chiarire meglio di quanto si è fatto sin qui, se si vuole togliere ogni ombra di dubbio all'opinione pubblica.

Non illudiamoci: finché durerà l'attuale regime protezionistico, finché verrà mantenuto il principio della programmazione obbligatoria non potremo sperare in un effettivo miglioramento della qualità; si alimenterà inevitabilmente, contro ogni nostra migliore intenzione, la passività, la pigrizia, la tracotante sicurezza, la sguaiata improvvisazione.

Ho detto che il cinema non crea solo merci, ma crea valori: ora i valori non tollerano barriere rigide, non hanno confini di nazioni, sono da giudicare in se stessi, non in relazione all'etichetta. Teoricamente io potrei avere un cinema nazionale a bassissimo livello e un cinema straniero ad alto livello. Commetterei un affronto alla dignità umana se, in nome di una malintesa protezione, dessi via libera al cinema grossolano e limitassi l'ingresso ai film stranieri dignitosi. Sarebbe come se noi scoraggiassimo la lettura di Faulkner agevolando in ogni modo la diffusione dei suoi pedestri imitatori italiani.

Per questo mi appare per lo meno strana la contraddizione in cui mostra di cadere la relazione comunista che da un lato sostiene l'utilità della liberalizzazione e dall'altro chiede di aumentare a 45 (cioè alla metà del tempo complessivo) i giorni di programmazione obbligatoria, quando, a parere mio, la Commissione ha già commesso un errore elevando da 25 a 30 i giorni previsti dal disegno di legge originario. D'accordo, la richiesta comunista è attenuata dalla proposta di escludere la dizione « secondo il normale ordine di visione », proposta che io ritengo positiva; ma ciò non diminuisce la contraddizione iniziale che deforma le buone intenzioni. Interroghiamo gli esercenti, i migliori esercenti: li sentiremo lamentare i salti mortali che troppo spesso sono costretti a compiere per rispettare i vincoli della legge vigente, vincoli che permangono nel disegno di legge. I migliori esercenti, rigidamente legati ai giorni trimestrali, non hanno libertà di scelta o, meglio, l'hanno solo teorica: cioè potrebbero scegliere alcuni film italiani e programmarli più a lungo rifiutandone altri. Ma gli esercenti, soprattutto nelle grandi città, sono in concorrenza tra loro e questo già riduce la loro possibilità di scelta. Inoltre sono costretti da ragioni di contratto a comprare l'intero *stock* delle case distributrici, cioè devono comprare il grano

e la zizzania: in caso diverso il prezzo medio di noleggio dei film a buon livello aumenterebbe eccessivamente. Ecco perché anche gli esercenti migliori si piegano a questa situazione assurda, reagiscono ma si adattano, considerano l'imposizione come un cappio al collo, nonostante i benefici degli abbuoni che in molti casi sono più apparenti che reali, poiché un buon film straniero senza abbuoni renderebbe molto di più di certi deteriori film italiani con abbuoni.

Io pertanto, pur nell'ambito del concetto di programmazione obbligatoria che si è ritenuto di dover salvare, considero inopportuno, contraddittorio e vessatorio l'ultimo comma dell'articolo 5, dove si contemplan i casi di inadempienza degli esercenti e le pene relative. Esso riproduce una delle peggiori storture della legislazione fascista e della legislazione del dopoguerra, con una formulazione, anche sul piano linguistico — lasciatemelo dire — arrogantemente perentoria e minacciosa. Lasciamo questi strumenti alle dittature! Credo doveroso e anche utile, per raggiungere certi fini, garantire un margine di libertà, magari legando all'esercizio di questa libertà rischi e pesi. Molto più produttivo, per esempio, a parer mio, sarebbe stato prevedere per gli inadempienti non la chiusura dell'esercizio e il mantenimento dell'obbligo di reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite, ma misure di aggravio fiscale per ogni giornata di mancata programmazione nel trimestre. E i maggiori gettiti fiscali si potevano, se si voleva, devolvere a sostegno del cinema italiano, impinguando i premi. Sarebbe stato un modo equo per salvare la libertà dell'esercente — la libertà si può anche pagare ad alto prezzo — e nel medesimo tempo salvare gli obiettivi di difesa del cinema nazionale che ci si ripromette. Ritengo che la produzione più deteriorata, allarmata dall'ostracismo delle sale, fosse pure parziale, sarebbe costretta con il tempo a chiudere o a cambiare strada.

Ma il mio esame dovrà indugiare a lungo sull'articolo 5 che è il nodo di tutta la legge. La programmazione obbligatoria è come vincolata dall'articolo 5; anzi, nell'intenzione del Governo, cioè del primo proponente, l'articolo 5 doveva costituire una innovazione positiva, un freno alla produzione speculativa. E l'intenzione è senza dubbio lodevole. Ma che cosa ne è venuto fuori? L'articolo proposto dal Governo aveva una dizione a mio parere troppo estensiva e generica, ma comunque in grado di permettere alle commissioni una interpretazione abbastanza limitativa e severa. L'articolo, com'è uscito dalla Commissione, è

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

invece paurosamente equivoco. Permettete che faccia dell'ironia anche sull'aspetto lessicale della dizione. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di leggere la seguente espressione: « salvo quelli che non presentino sufficienti requisiti di idoneità tecnica o qualità artistica o spettacolare o culturale ». Lasciate che dubiti della chiarezza, della proprietà di questa formulazione. Consentite che rilevi anche un'altra grave contraddizione di coloro che vollero l'articolo così formulato, cioè delle opposizioni. L'articolo del progetto governativo, come sappiamo, cominciava in questo modo: « I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica salvo che non presentino, oltre adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari ». Ora, l'articolo modificato dalla Commissione sottolinea e specifica quello che nell'articolo originario era solo implicito. L'articolo originario, con un pudore — se volete — solo formale, comunque significativo, diceva: « i lungometraggi ». L'articolo corretto dice: « tutti i lungometraggi », quasi a sottolineare perentoriamente, nel timore di fraintendimenti, che « tutti » avranno diritto alla programmazione obbligatoria.

Ed ecco l'aspetto peggiore: nella proposta delle minoranze, accettata dalla Commissione, o, meglio, dalla maggioranza momentanea della Commissione, l'« idoneità tecnica » è considerata requisito sufficiente in alternativa con altri requisiti: cioè i requisiti artistici, spettacolari e culturali. Ora, dico una cosa ovvia: con l'enorme progresso del linguaggio filmico, degli strumenti di espressione, ogni film, salvo che non sia realizzato da un profano, possiede sempre requisiti tecnici. È possibile illudersi che quella dizione basti a premiare i migliori e a buttare nel fango i peggiori?

La verità è che, a mio giudizio, tutto l'articolo 5 deve essere modificato proprio in relazione a quella volontà e a quell'attesa dell'opinione pubblica di cui parlavo all'inizio. Dobbiamo ridurre al minimo il concetto di programmazione obbligatoria ed esaltare il concetto di preinazione dei migliori.

Voglio liberare il mio discorso da un dubbio che qualcuno volesse muovermi. Quando parlo di severità di giudizio e di maglie strette nell'assegnazione delle sovvenzioni, io non posso nemmeno lontanamente pensare ad alcuna forma — sia pure larvata o ipocrita — di discriminazione ideologica. Nel suo fondamento culturale il cinema deve permettere

ogni più aperto e anticonformistico confronto di idee, ogni dialogo ad alto livello. Il cinema, come la letteratura, comunica agli spettatori le nostre meditazioni, i nostri travagli, le nostre contraddizioni, le nostre illusioni, i nostri errori. Ogni moto sincero dell'anima e dell'intelligenza dev'essere non solo rispettato ma agevolato e sostenuto perché la società non s'offuschi nel conformismo e nella pigrizia mentale. Ogni uomo ha il diritto di portare in pubblico la sua parte di verità, purché questa non sopraffaccia integralisticamente le altre parti o non venga meno alle ragioni del civile rispetto. La forza delle idee si misura solo dalla loro capacità di muovere le pieghe più profonde dello spirito. Non v'è cosa più salutare, per un popolo, dei conflitti ideali nascenti dalle diverse concezioni dell'universo.

Ma, evidentemente, se vogliamo sceverare i film migliori dai peggiori, si pone un problema di limiti. Quali sono questi limiti? Ora io so che, quand'anche accettassimo tutta questa impostazione, rimarrebbero contrasti nella sua formulazione, contrasti magari suggeriti da diffidenza o da sospetto. Tutti noi dovremmo essere d'accordo nell'eliminare dai benefici della programmazione obbligatoria i film dozzinali e speculativi. Ora, secondo la vecchia legge, che la dizione della Commissione ricalca, quanti film furono esclusi in questi anni? Quattro o cinque, se non erro. Domandiamoci: quanti film, a un giudizio distaccato, obiettivo, a un giudizio nostro, di semplici spettatori, avrebbero dovuto essere esclusi dalla produzione corrente? Cioè, quanti toccano il limite estremo della grossolanità, se non addirittura dell'abiezione, comunque del cattivo gusto? Forse il 20 per cento, forse il 30 per cento.

Ritengo che ogni buona intenzione della legge sia frustrata se non giunge a questo obiettivo. Lo so: si dice che ci sono le commissioni, che il giudizio è demandato alle commissioni, che il giudizio è legato ai giudicanti poiché dalla loro interpretazione dipende distinguere il grano dal loglio. Ma se la formulazione dei limiti è equivoca o parziale, le commissioni non possono essere incoraggiate nella loro severità. Vogliamo introdurre (vi accennava poco fa, con qualche naturale limitazione giustificata dall'esperienza passata, il collega Veronesi) fra le limitazioni il concetto tanto controverso di « offesa al buon costume »?

Io non voglio impelagarmi in una discussione già altre volte sollevata, ma devo ricordare una recente sentenza della Corte costi-

tuzionale (del 4 febbraio 1965, n. 9) proprio ai fini dell'individuazione della nozione di buon costume. Alcuni di noi probabilmente non hanno avuto occasione di soffermarvisi.

Rileva la Corte: « Il concetto di buon costume non può farsi coincidere con la morale o con la coscienza etica, che sono nozioni le quali non tollerano determinazioni quantitative del genere di quelle espresse dal termine "morale media di un popolo", "etica comune" di un gruppo ed altri analoghi. La legge morale vive nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un regolamento legislativo. Quando la legge parla di morale, vuole riferirsi alla moralità pubblica, a regole cioè di convivenza e di comportamento che devono essere osservate in una società civile. Non diversamente il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono determinati comportamenti nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, e apre la via al contrario del buonc Costume, al malcostume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei sentimenti, il prevalere cioè di regole e comportamenti contrari e opposti ».

Lo spirito della sentenza della Corte è chiaro: ciò che non può essere permesso nelle platee e nelle piazze aperte a tutti, non può essere permesso in uno spettacolo che si svolge di fronte al pubblico su un palcoscenico o su uno schermo. Non vi è differenza pratica né giuridica fra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico, per quanto a quest'ultimo si possa accedere solo a pagamento. La Corte non fa differenza fra atti compiuti davanti a un pubblico occasionale o davanti a un pubblico pagante.

Ma, nonostante la chiarezza della posizione della Corte, la questione può rimanere per taluno controversa. Vi è tuttavia un altro chiaro riferimento, su cui non è lecito discutere, per quanto riguarda le limitazioni poste alle attività economiche. Vi leggo l'articolo 41 della Costituzione: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ».

Ora, la produzione cinematografica è la più delicata delle attività economiche. Dovremmo aver paura a riprodurre le parole della Costituzione, in particolare quelle che si

riferiscono ai concetti di libertà e di dignità umana?

Ma vi è di più. Perché non riprendere lo stesso articolo 1 della legge in esame, che dice testualmente: « Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale »? Queste sono parole che non ammettono equivoci. Perché esse non possono essere trasferite, magari di peso, all'articolo 5, che risulterebbe indubbiamente più esplicito?

Ma se noi conveniamo su queste esigenze, dobbiamo rovesciare l'impostazione dell'articolo. Noi dobbiamo eliminare l'equivoco del « salvo che », che riconosce un diritto pregiudiziale a tutti i film, quasi fossero sporadici ed eccezionali quelli da reprimere e da scoraggiare. Noi non dobbiamo dire: i lungometraggi sono ammessi alla programmazione obbligatoria salvo che non presentino..., ecc.; noi dovremmo dire: sono ammessi alla programmazione obbligatoria i film che presentano, oltre alla necessaria idoneità tecnica, anche sufficienti requisiti artistici o culturali o di dignità umana (il richiamo alla Costituzione è chiaro) e spettacolare. Il concetto di « spettacolare », lasciato a se stesso, non collegato a valori umani, è quanto mai equivoco perché sotto questa dizione può essere recepita qualsiasi manifestazione collegata al divertimento.

La eliminazione del doppio ritorno, deliberata dalla Commissione, ha realmente valore solo se si amplia la portata dell'articolo 5 nel senso di favorire solo i film a livello artistico e culturale. Ecco un'altra contraddizione di coloro che in Commissione proposero il mutamento dell'articolo 5, peggiorando la dizione del disegno di legge governativo.

La relazione dell'onorevole Gagliardi accenna più volte al concetto di « rilevante valore ». È un principio che deve essere costantemente presente alla nostra attenzione, perché appare evidente che da maglie troppo larghe entra troppo facilmente merce di contrabbando.

Ho voluto intrattenermi, onorevoli colleghi, su un punto chiave della legge, non certo per sminuire l'importanza e l'interesse di altri aspetti. Apprezzo specialmente l'articolo 18 che, tenendo presenti gli impegni del M.E.C., è destinato col tempo a dare il colpo di grazia alle misure protezionistiche. Apprezzo ancora lo sforzo (ahimè quante volte risultato vano in passato!) inteso a sollecitare il formarsi di una cinematografia per ragazzi. Si dice che i ragazzi non vogliono film curati appositamente per loro e che si sentono umi-

liati o quasi mortificati da una simile cinematografia. Anche questo aspetto della questione si collega al problema più generale: come possiamo pretendere che i ragazzi prendano gusto ai loro film se i loro sentimenti vengono deturpati o corrotti sin dalla prima infanzia attraverso i provini, i manifesti, gli spettacoli per i quali non si stabilisce neppure il divieto per minori?

La « legge Migliori » del 1961 ha introdotto nella nostra legislazione il concetto del rispetto per la « sensibilità particolare propria dell'infanzia e dell'adolescenza »; ma noi non ci preoccupiamo a sufficienza della scarsa applicazione di questa legge. Non raccogliamo neppure gli inviti che provengono dalle categorie interessate. Recentemente, ad esempio, l'« Agis » ha proposto di togliere la presentazione dei provini pubblicitari per immagini di tutti i film vietati ai minori, superando i limiti della vigente legge; la pubblicità di questi film sarebbe in tal modo limitata alla indicazione del *cast*. Questa proposta, avanzata sul giornale dell'« Agis », coincide (e ciò è confortante) con analoghe indicazioni contenute nella proposta di legge n. 1121, da tempo misteriosamente giacente presso la Commissione giustizia: tale proposta fu presentata da 210 colleghi, cioè da un terzo della Camera.

Queste preoccupazioni, nascenti da esigenze avvertite dallo stesso mondo della produzione, di solito così restio ad affrontare questi problemi, non possono non trovarci immediatamente sensibili. Ecco perché molti di noi avrebbero gradito che questo provvedimento si inquadrasse organicamente in una più vasta legislazione sul cinema o fosse almeno preludio alla soluzione di problemi più generali.

Avremmo inoltre amato che nella relazione al disegno di legge governativo si fosse detta una parola sul problema della censura, su un'esperienza cioè il cui fallimento è noto, dolorosamente, a tutti. Avremmo ancora gradito che si esprimesse un giudizio, o una riserva, sul sistema in atto in tutte le Commissioni riguardanti il cinema nelle quali convivono contraddittoriamente controllati e controllori. Avremmo amato veder meglio contenuta l'influenza dei produttori, influenza comprensibile ma non sempre legittima; influenza palese anche in talune debolezze di questa legge. Avremmo amato, in clima di generale programmazione, sentir parlare di programmazione del cinema, al fine di evitare l'assurda situazione per cui l'Italia batte gli Stati Uniti nel numero dei film prodotti

e accanto a società collaudate e fiorenti e a serie cooperative pullulano società che durano lo spazio di un mattino, germinate dall'intento di mera e irresponsabile speculazione.

Signor ministro, noi conosciamo le sue difficoltà, le difficoltà di tutto il Governo, sottovalutate spesso dall'opinione pubblica che non le conosce: sappiamo le limitate possibilità di intervento, la resistenza tenace delle tradizioni, la pressione invadente degli interessi che non è sempre facile separare dalle preoccupazioni per la sorte dei lavoratori impegnati nell'industria del cinema. Noi abbiamo fiducia nello spirito di questo Governo, nella volontà rinnovatrice che esso ha saputo dimostrare in tanti settori della vita economico-sociale. Noi la preghiamo, signor ministro: non si chiuda nel silenzio, anche se questo silenzio può essere fatto di sofferenza e di preoccupazione. Non la disturbino le interpellanze e le interrogazioni dei parlamentari. La libertà di espressione che ella, come tutti noi, doverosamente e vigorosamente difende, può essere tanto più garantita ed estesa quanto minori saranno gli strumenti che offriremo alla licenza e al contrabbando. Forse cadrà qualche attesa nel mondo degli interessi, signor ministro, ma l'attesa del popolo italiano si riconoscerà nella sua parola. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

#### Risultato della votazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017):

Presenti . . . . .	332
Votanti . . . . .	320
Astenuti . . . . .	12
Maggioranza . . . . .	161
Voti favorevoli . . . . .	249
Voti contrari . . . . .	71

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali, firmata a Ginevra il 9 luglio 1956 » (1365):

Presenti e votanti . . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . . .	297
Voti contrari . . . . .	35

(*La Camera approva*).

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonché dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 » (*Approvato dal Senato*) (1733):

Presenti e votanti . . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . . .	303
Voti contrari . . . . .	29

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la manutenzione di alcuni fari del Mar Rosso, adottata a Londra il 20 febbraio 1962 » (2156):

Presenti e votanti . . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . . .	302
Voti contrari . . . . .	30

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro per l'istituzione del Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico, con annesse lettere, concluso a Roma il 24 ottobre 1964 » (*Urgenza*) (2273):

Presenti e votanti . . . . .	332
Maggioranza . . . . .	167
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	36

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abenante	Armani
Accreman	Armaroli
Alatri	Armato
Alba	Avolio
Albertini	Azzaro
Alesi	Badaloni Maria
Alessandrini	Balconi Marcella
Alini	Baldi
Amadei Giuseppe	Baldini
Amadei Leonetto	Barbaccia
Amadeo	Barbi
Amasio	Baroni
Amendola Pietro	Bártole
Amodio	Basile Giuseppe
Anderlini	Bassi
Antoniozzi	Basso
Ariosto	Beccastrini

Belci	Colombo Vittorino
Belotti	Conci Elisabetta
Beragnoli	Corgi
Berlinguer Mario	Corona Achille
Berloffa	Corrao
Bertè	Crocco
Bertinelli	Curti Aurelio
Bettiól	Curti Ivano
Biaggi Nullo	Dal Cantón Maria Pia
Biagioni	D'Alessio
Biancani	Dall'Armellina
Bianchi Fortunato	Dárida
Bianchi Gerardo	De Capua
Biasutti	De Florio
Bima	Degan
Bonea	Del Castillo
Bontade Margherita	De Leonardis
Borghi	Della Briotta
Borra	Dell'Andro
Borsari	Delle Fave
Bosisio	De Lorenzo
Botta	De Marzi
Bottari	De Meo
Bova	De Mita
Brandi	De Pascális
Breganze	De Zan
Bressani	Di Giannantonio
Brihenti	Di Leo
Brusasca	Di Mauro Ado Guido
Buffone	Di Nardo
Busetto	Di Piazza
Buttè	Di Primio
Buzzetti	Di Vittorio Berti Bal-
Buzzi	dina
Caiazza	Donát-Cattín
Calasso	D'Onofrio
Calvi	Dosi
Canestrari	Dossetti
Cantalupo	Elkan
Cappugi	Ermini
Capua	Evangelisti
Carocci	Failla
Cassandro	Fasoli
Cassiani	Feroli
Castelli	Ferraris
Cataldo	Fiumanò
Cattaneo Petrini	Foa
Giannina	Folchi
Cavallaro Nicola	Forlani
Céngarle	Fornale
Cervone	Fortini
Chiaromonte	Fracassi
Cianca	Franceschini
Coccia	Franco Raffaele
Cocco Maria	Franzo
Colasanto	Fusaro
Colleoni	Gagliardi
Colombo Renato	Galli

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Gasco	Martuscelli	Rossi Paolo	Sullo
Gáspari	Mattarella	Ruffini	Tagliaferri
Gessi Nives	Mattarelli	Rumór	Tambroni
Ghio	Mazza	Russo Carlo	Tanassi
Giglia	Mazzoni	Russo Spena	Tántalo
Giorgi	Melloni	Russo Vincenzo	Terranova Corrado
Girardin	Mengozzi	Mario	Terranova Raffaele
Gitti	Merenda	Sabatini	Tesauro
Giugni Lattari Jole	Messinetti	Salizzoni	Togni
Goehring	Miceli	Salvi	Tognoni
Golinelli	Micheli	Sammartino	Tozzi Condivi
Graziosi	Migliori	Sangalli	Truzzi
Greggi	Miotti Carli Amalia	Santagati	Turnaturi
Greppi	Misasi	Santi	Urso
Grezzi	Monasterio	Sarti	Valiante
Guariento	Moro Dino	Savio Emanuela	Valitutti
Guarra	Mussa Ivaldi Vercelli	Scaglia	Vecchiotti
Guerrieri	Nannuzzi	Scalfaro	Venturini
Guerrini Giorgio	Napoli	Scalia	Verga
Gui	Napolitano Francesco	Scarfato	Veronesi
Gullotti	Negrari	Scionti	Vestri
Hélfer	Nicolazzi	Scricciolo	Vetrone
Illuminati	Nicoletto	Sedati	Vianello
Imperiale	Nucci	Semeraro	Vicentini
Iozzelli	Ognibene	Serbandini	Villani
Isgro	Orghia	Servadei	Vincelli
Jacazzi	Pagliarani	Sforza	Viviani Luciana
Jacometti	Palleschi	Silvestri	Volpe
La Bella	Paolicchi	Simonacci	Zaccagnini
Làconi	Passoni	Soliano	Zanibelli
Laforgia	Pastore	Sorgi	Zanti Tondi Carmen
Lajólo	Patrini	Speciale	Zappa
La Penna	Pedini	Sponziello	Zincone
Lattanzio	Pella	Stella	Zóboli
Lauricella	Pellegrino		
Leonardi	Pennacchini	<i>Si sono astenuti</i> (sul disegno di legge n. 2017):	
Leone Raffaele	Pertini	Alesi	De Lorenzo
Leopardi Dittaiuti	Piccinelli	Bonea	Feroli
Lettieri	Piccoli	Botta	Leopardi Dittaiuti
Lizzero	Pintus	Cantalupo	Malagodi
Lombardi Riccardo	Pirastu	Capua	Valitutti
Lombardi Ruggero	Poerio	Cassandro	Zincone
Longoni	Prearo		
Lucchesi	Principe	<i>Sono in congedo</i> (concesso nelle sedute precedenti):	
Lucifredi	Pucci Ernesto	Alboni	Gerbino
Lupis	Quaranta	Barba	Martino Edoardo
Lusóli	Quintieri	Berlingúer Luigi	Natali
Magno	Racchetti	Berretta	Pala
Magri	Radi	Bersani	Ripamonti
Malagodi	Raia	Caiati	Scarascia Mugnozza
Mancini Antonio	Rampa	Dagnino	Spádola
Mannironi	Reale Giuseppe	De Ponti	Titomanlio Vittoria
Marchesi	Reale Oronzo	Ferri Giancarlo	
Marchiani	Restivo		
Mariani	Riccio	(concesso nella seduta odierna):	
Marotta Michele	Rinaldi	Cavallaro Francesco	Gioia
Marotta Vincenzo	Romanato	Colleselli	Nannini
Martini Maria Eletta	Romualdi		

**Deferimento a Commissioni.**

PRESIDENTE. La IV Commissione (Giustizia) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge, già assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa:

CACCIATORE ed altri: « Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del codice civile » (1267);

FORTUNA ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1618).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La VI Commissione (Finanze e tesoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatori SPEZZANO e PUGLIESE: « Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone » (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (2251).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Le Commissioni riunite II (Interni) e IV (Giustizia) hanno deliberato di chiedere che il seguente disegno di legge, già loro assegnato in sede referente, sia loro deferito in sede legislativa:

« Disposizioni contro la mafia » (*Approvato dal Senato*) (2065).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Approvazione in Commissione.**

PRESIDENTE. La Commissione X (Trasporti) nella riunione pomeridiana in sede legislativa ha approvato la seguente proposta di legge:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale del-

la Sardegna » (1933), *con modificazioni e con il titolo*: « Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965 ».

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il discorso sulla legge del cinema — che richiama necessariamente a tutta la situazione odierna del cinema in Italia — potrebbe essere introdotto in mille modi.

È stato introdotto, mi pare, con molta cultura e documentazione ma, se mi permette, con un po' di astrazione nel rapporto tra premesse e conseguenze, dall'onorevole Gagliardi. Il ministro, nel disegno di legge presentato dal Governo, mi pare abbia ancora maggiormente astratto tra le premesse e le finalità dichiarate e il risultato legislativo. Comunque, colgo l'occasione per porgere il mio saluto al ministro: speriamo che nuove leggi sul cinema vengano ogni pochi mesi, sì che il ministro possa essere fra noi. Dico questo perché ho presentato con altri colleghi 56 interrogazioni sul cinema, una quarantina delle quali con risposta orale, e da un anno il Governo tace. Forse si preparava questa legge: mi auguro che la legge compensi il silenzio di questo lungo periodo.

Circa l'impostazione del discorso comunista sul cinema non dirò che la loro relazione alla legge sia materialistica, perché questa potrebbe sembrare una definizione ideologica o magari un'accusa; io dico che è strettamente economicistica, come se proprio i colleghi del partito comunista invece non conoscessero molto bene l'enorme peso popolare, civile, civico, morale e sociale del cinema. Quindi, non accetto questa impostazione.

Un cattolico potrebbe ricordare Pio XI con la sua *Vigilante cura*. Ma forse non è il caso: basta averla richiamata, perché sembra che anche molti critici cattolici abbiano dimenticato quell'enciclica chiarissima, semplice, veritiera. Si potrebbe richiamare il Concilio, che ha dedicato a questo tema un suo decreto, anche se il decreto è forse un pochino irenico e astratto dalla realtà; io penso che il Concilio, con tutta probabilità, ritornerà sul tema in occasione dello schema XIII e mi auguro che lo faccia con tutta l'importanza dovuta, perché il problema del cinema e dei mezzi audiovisivi è uno dei più

gravi problemi dell'umanità contemporanea; un problema — non so se il collega Alatri la pensi allo stesso modo — scontrandosi col quale forse l'umanità fra venti anni potrebbe veramente giocare la sua libertà, a prescindere dalle condizioni economiche e politiche.

Potrei richiamarmi alla recente dichiarazione dei vescovi italiani, o a quello che ha scritto *La Civiltà cattolica*, che vale la pena di essere citato: « La diagnosi dei vescovi italiani è veritiera; al più eccede nel rilevare volenterosamente le residue apparenze di salute in un corpo corrotto. Infatti, il lezzo, che da anni esso emana, in questi ultimi mesi si è fatto sì nauseante da stomacare non soltanto la stampa cattolica fedele ad una certa concezione della vita, ma ogni stampa, anche non cattolica ».

E i vescovi, vorrei dire al collega Veronesi, hanno sì richiamato la « passività » del pubblico il quale però oggi, per quanto ha ricordato il collega De Zan, non ha libertà in materia di cinematografia (dato che siamo in presenza della programmazione obbligatoria e di circuiti bloccati e la metà degli italiani vive in paesi dove vi è una sola sala cinematografica).

Quindi, non si può parlare di passività del pubblico. Del resto, anche i vescovi italiani parlano di « inefficienza » del pubblico potere, di necessità di « esprimersi con il dovuto riguardo ma con necessaria chiarezza nei riguardi dei rappresentanti dei pubblici poteri », aggiungendo anche che « non possiamo più oltre assistere al desolante spettacolo di disfacimento morale della società, perseguito molte volte con il concorso del pubblico denaro, senza invocare opportuni rimedi ».

Converrebbe forse fare appello, e iniziare ad affrontare l'argomento parlando dell'opinione pubblica. Ne ha parlato molto bene l'onorevole De Zan; ed io vorrei sottolineare che l'opinione pubblica italiana, questo pubblico che sarebbe passivo mentre non lo è, sta reagendo adeguatamente.

Gli esercenti delle sale cinematografiche, un anno e mezzo fa hanno dichiarato, in un appello rivolto al Governo, che le autorità competenti avrebbero dovuto preoccuparsi di conservare un carattere « familiare » allo spettacolo cinematografico per impedire l'attuale — ed io mi auguro che si accentui fortissimamente — fuga degli spettatori italiani dai film italiani. Così, forse, le cifre del 1964 ci confermeranno lo spostamento del pubblico dai film italiani, ormai impossibili, anche

se aiutati, protetti ed incoraggiati dallo Stato, verso la cinematografia americana.

Vorrei anche, se l'onorevole Veronesi lo consente, dire che la reazione a questa cinematografia non viene soltanto dai cattolici o dal mondo cattolico perché ormai essa è diffusa a tutti. Penso che personalmente, vorrei dire privatamente, anche i comunisti siano d'accordo: nel senso che non vi è nessuno in questa Camera che non condivida l'opinione che la cinematografia oggi ha raggiunto i livelli che *La Civiltà cattolica* ha definito.

Mi auguro anche che il Presidente della Camera vorrà darci notizia delle trentamila lettere pervenutegli, se non sbaglio con 90 mila firme, rappresentanti circa 600 mila adesioni. Queste lettere sono state inviate spontaneamente, senza che nessun giornale od organizzazione politica avesse promosso l'iniziativa, in adesione a molte interpellanze presentate prima da 53 e poi da 103 deputati sul problema del cinema.

Opportuna sarebbe forse una citazione statistica molto interessante: nel Canada il 33 per cento dei film è considerato visibile dai ragazzi, in Italia soltanto il 9 per cento; nel Canada il 5,9 per cento dei film è considerato immorale, mentre in Italia i film giudicati immorali sono circa il 40 per cento: In altri termini, l'Italia sulla base del suo cinema, e bisogna dire anche delle leggi che lo disciplinano, è considerata credo circa alla pari di un popolo semi-coloniale, di un popolo sottosviluppato. Basta fare il rapporto tra il civilissimo Canada e l'Italia.

Ma non voglio confondere affatto questo disegno di legge che ha caratteristiche soprattutto finanziarie ed economico-organizzative, con un discorso sulla censura, discorso che dovrà essere sicuramente ripreso a parte.

Preferisco perciò fare riferimento ad una documentazione strana e sorprendente ma che mi sembra veramente attuale e pertinente. Ho qui *Il Messaggero* di questa mattina, dove viene riportato un episodio di violenza verificatosi a Valmelaina. Dice il cronista: « Lo raccontiamo per dovere di cronaca, ma vorremmo tanto che non fosse vero. Invece è proprio accaduto, ed è un episodio che è difficile qualificare. Lo stesso commissario di Monte Sacro che ha svolto le indagini — un uomo che per le sue funzioni pure ne ha viste e sentite tante — quando lo ha riferito, non senza riluttanza, ai cronisti, aveva un'espressione seria, quasi preoccupata. Il teatro è stato un prato alla estrema periferia della città a Valmelaina, dove le costruzioni degradano nella bidonville. Tra le sterpaglie riarse e le im-

mondizie, le figure si muovevano in una specie di strana danza. Era un'orgia rusticana e selvaggia in cui apparivano coinvolti una cinquantina di ragazzi, il più grande dei quali ha 18 anni, mentre quasi tutti gli altri sono in età talmente giovane che non risultano neppure imputabili (al disotto dei 14 anni). ...Unica eroina dello squallido festino, una ragazzetta di 12 anni, una biondina esile con gli occhi azzurri, che la vita nella borgata ha fatto maturare un po' più in fretta ma che è pur sempre una bambina. Questa bambina ha raccontato il fatto. Un gruppo di ragazzi, dunque, mercoledì sera, aveva avvicinato M.L.S. (la bambina) chiedendole se fosse stata disposta a fare per loro uno « spogliarello » sul prato. In cambio le avrebbero dato mille lire. La ragazzina sembra non ci abbia pensato due volte prima di accettare, e verso le ventitré tutti si sono ritrovati sul luogo prescelto. La ragazza ha intrapreso la sua esibizione mentre una cinquantina di "ragazzi di vita", molti dei quali di 11 o 12 anni, si erano seduti in circolo intorno a lei per gustare lo spettacolo proibito. ...Alla luce della luna la biondina ha cominciato a denudare la sua figura ossuta senza ritegno, gettando sull'erba secca gli indumenti quasi infantili di cui era coperta. Ha quindi accennato a qualche passo di danza, come forse avrà visto fare al cinema alle reginette dello *strip-tease*, mentre il cerchio degli spettatori si stringeva sempre più intorno alla sua persona. Poi ad un tratto l'equilibrio si è rotto e la ragazza è rimasta seminuda e sanguinante. Interrogata dopo le violenze, ella ha candidamente dichiarato: "Ma lo fanno anche i grandi!" ».

Credo che offenderei l'intelligenza dei miei colleghi e delle autorità italiane se dovessi spiegare in qual modo questo episodio si riconnette strettamente al cinema italiano di oggi.

Questo non è un episodio che nasce dalla fantasia dei ragazzi; non sono cose che sono sempre avvenute: questo episodio, in questi termini, è spiegabile solo col riferimento al cinema italiano. Lo spogliarello, infatti, i ragazzi e gli italiani lo hanno conosciuto attraverso il cinema. D'altra parte, questo episodio ripete esattamente (tranne l'ultima parte che nel film non si vedeva) un episodio quasi identico che ho denunciato invano, rappresentato in un film italiano, dove appunto vi sono una trentina di ragazzi dai 18 ai 14 anni (l'età è incerta, per questo forse la denuncia non è andata avanti) che richiedono uno spogliarello sulla spiaggia, nell'intervallo delle

ore di lavoro, e godono la scena plaudendo e guardando, colpiti, attratti dalla grassoccia figura di donna che si spoglia.

Questo, mi pare, è il cinema, non soltanto un fatto economico!

Introduco dunque il mio discorso con questo episodio di ieri. Non parlerò sul cinema in sé, anche se mi pare che molti degli stessi critici (tranne qualcuno di valore, che però oggi fa discorsi diversi) sono tutti presi dai miti della propaganda del cinema.

Il cinema non è soltanto un grande strumento di suggestione; è anche la più intelligente organizzazione, l'organizzazione più capace di psicologia. Il cinema sa non soltanto fare i film più adatti per attrarre il pubblico, ma sa anche fare la propaganda più intelligente, per ingannare in suo favore i critici, la stampa, gli uomini politici, i genitori, gli uomini di cultura.

Arte o industria? Io vorrei che si smettesse in sede responsabile di fare gli elogi al cinema come possibile arte per guardare la realtà, almeno come oggi essa è in Italia.

Io mi auguro che il cinema, anche con lo aiuto dello Stato e delle leggi dello Stato, possa crescere come arte. Ma oggi la realtà è molto più banale, direi volgare: il cinema è una industria, spessissimo molto volgare.

Questo ce lo dice (la citazione non sorprende) una persona che il ministro dovrebbe anche conoscere. Questa persona dice: « Il cinema è un grande continente, confina da una parte con l'arte e dall'altra con la suburra: è una grande babele con una enorme confusione di lingue e l'unico denominatore comune su cui tutti si intendono, e la tenace pece che lo mantiene unito, è il danaro. Il cinema è la più mostruosa miscela di intelligenza e di stupidità » (io vorrei che facessimo la legge tenendo conto di questa realtà), « di cultura e di ignoranza, di onestà e di ladroneria, di ingenuità e di furbizia che la società abbia mai messo insieme. Eppure — dice lo scrittore — nonostante ciò la sua potenza è enorme ». Lo scrittore è Luigi Chiarini.

Forse nel 1954, quando ha scritto questo libro, non pensava di assurgere ad un alto posto di responsabilità e quindi parlava con questa libertà.

Non vorrei introdurre ora il discorso cui non si è accennato: se il cinema cioè sia soltanto un divertimento più o meno popolare o una scuola. Il cinema è una scuola.

Non voglio prolungare troppo il mio intervento, ma potrei citare oltre Chiarini anche Lenin, Stalin, e Pio XI. Il cinema è una scuo-

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

la; una scuola che si sovrappone, soprattutto per le giovani generazioni, alle scuole responsabili che sono le scuole pubbliche, statali o non statali. Il cinema si sovrappone a queste e certamente i genitori che si sono trovati quella ragazza in quelle condizioni ieri (anche se, forse, hanno anch'essi delle responsabilità) potranno sicuramente pensare di non essere stati certo loro ad insegnare o ad iniziare la loro figliuola a quel tipo di divertimento.

Quando si parla di cinema, si parla sempre di sviluppo culturale. Le possibilità culturali sono enormi, ma io osserverei, innanzitutto, che il cinema in sé è normalmente un fatto di appiattimento critico e non un fatto di sviluppo culturale. Il cinema può essere utile, se è « buono » e se è « a piccole dosi ». E qui mi riferisco alla citazione di un senatore comunista, che credo se ne intendesse, il quale diceva che, in fondo, non c'è niente di più volgare e di più umiliante per la persona umana, per l'uomo, che ritrovarsi in una sala cinematografica, nel buio, nel silenzio, completamente attratto e assorbito da quel che appare sullo schermo (si tratta di parole del senatore Banfi). Comunque, questo discorso sarebbe da farsi fino in fondo, perché fino a quando noi continueremo a non capire che il cinema è essenzialmente un'industria; che è la più potente delle scuole oggi esistenti; che non è sviluppo culturale, oggi, ma appiattimento critico, noi faremo sempre delle leggi sbagliate in materia di cinema. Non mi soffermo ancora sul cinema di oggi, perché credo che tutti ne conosciamo la situazione: e d'altra parte ho richiamato qualche frase molto autorevole. Vorrei soltanto premettere che esiste, a mio giudizio, e mi pare che sia ovvio, un rapporto stretto non soltanto fra cinema e opinione pubblica (questa esiste, ma è molto labile, perché l'opinione pubblica in Italia non sempre riesce ad esprimersi come potrebbe), ma anche fra le leggi e la moralità cinematografica, ed è un rapporto che va inteso non soltanto nel senso censorio del buon costume, ma inteso anche come sistema di organizzazione. Se il cinema italiano ogni tanto fa credere di essere in crisi; se il cinema italiano in gran parte è in crisi; se il cinema italiano è un'industria gonfia, questo si deve anche al sistema legislativo col quale il cinema è stato fatto crescere. Esiste una connessione stretta, necessaria. Esiste, poi, un rapporto necessario fra le intenzioni di selezionare la qualità, di stabilizzare l'industria, di moralizzare il settore e gli strumenti adatti per queste intenzioni. A me pare che in questa legge si riscontri invece una sconnessione

profonda tra le intenzioni, credo, sincere (non v'è ragione di metterle in dubbio) delle quali si parla nelle relazioni, e gli strumenti legislativi che poi sono adoperati per conseguire o per facilitare il conseguimento di quelle intenzioni. Cioè la legge, se non può sostituirsi alla società, deve aiutare la società; può aiutare verso il bene, verso il meglio e non deve rimanere indifferente o, peggio ancora, come è successo in questi anni e come potrebbe ancora succedere, aiutare verso il male: verso il male morale e verso il male tecnico e organizzativo.

Per provare, poi, che il cinema è veramente potente, vorrei dire due parole e chiedere spiegazioni: su alcune cifre che risultano sempre strane, su alcune affermazioni che non si riescono a capire. Per esempio, nella relazione si parla sempre di un costo medio crescente dei film. Ora le statistiche dicono esattamente il contrario. Da tre anni il costo medio dei film, in base alle denunce ufficiali dell'« Anica », è decrescente. Non so come il ministro accolga questa documentazione di *Cinema 60* — credo che sia una rivista marxista, comunista — dove sono elencate cifre secondo me esatte, perché le ho anche confrontate con altre. In base a queste cifre, mentre i film in Italia sono passati da 213 nel 1961 a 254 nel 1964, gli investimenti sono discesi da 40 miliardi annui (parlo di investimenti dichiarati, e francamente aggiungo che non credo affatto a queste cifre dichiarate) a 34 miliardi. Se la diminuzione degli investimenti supera il 10 per cento e l'aumento dei film prodotti supera il 15 per cento, evidentemente il costo medio deve essersi molto ridotto. Infatti, è disceso da 183 milioni nel 1961 a 145 milioni, forse, oggi. Io mi domando perché nelle relazioni si dice invece che, tra gli altri malanni del cinema italiano, vi è « l'aumento del costo medio » di produzione dei film. Questa affermazione non mi pare corrispondente al vero e gradirei una risposta in proposito. Se per caso non fosse vera, come risulta, forse le conseguenze da trarre sarebbero diverse. Se si parte da una premessa statistica non vera, si corre il rischio di tirare delle conseguenze legislative alle quali non si arriverebbe, se si partisse da premesse statistiche più esatte.

Non mi fermerò su alcune cifre di dettaglio, anche se, in fondo, sono interessanti anch'esse. C'è una continua tendenza (e non riesco a capire da che cosa sia originata) a coprire sempre il cinema, a far vedere che il cinema dà allo Stato più di quanto in effetti non dia, e che il cinema, poveretto, riceve dallo Stato meno di quanto effettivamente

riceve. Per esempio si dice che i contributi annui al cinema ammonterebbero a 9 miliardi e 125 milioni (la cifra è ripresa dalla relazione della maggioranza); però, in un inciso onesto, ma scritto con carattere un po' troppo piccolo, della stessa relazione di maggioranza, si dice che a questa cifra, in fondo, bisogna aggiungere miliardi 2,6 di minori entrate per abbuoni agli esercenti. Ora, quando lo Stato rinuncia a introitare delle tasse per lasciarle agli esercenti, evidentemente lo Stato dà dei soldi agli esercenti. Ogni contribuente italiano vorrebbe che lo Stato rinunciasse a introitare le sue tasse per lasciarli a una parte! Quindi, se la cifra è oggi di 11 miliardi 125 milioni circa, domani non sarà di 11 miliardi 195 milioni, cioè di appena 70 milioni in più, perché bisogna aggiungere sempre questi 2,3 miliardi e inoltre, se diamo i premi di qualità — ed io sono d'accordo di istituire premi di qualità — con il ristorno del 50 per cento agli esercenti finiamo col dare (considerato che i premi di qualità si riferiscono ai film che incassano di più) almeno altri due miliardi. Quindi passiamo dagli 11 miliardi di oggi ai 13 miliardi 795 milioni di domani.

Non è che io sia contrario a dare aiuti alla cinematografia italiana; vorrei soltanto che servissero a qualche cosa di positivo. Questo aumento, poi, mi pare in contrasto con quanto si afferma nella relazione ministeriale e anche in contrasto con l'unificazione europea. Diciamo che questa legge finirà nel 1969 e che non sappiamo che cosa succederà allora. Dovremo certo livellare i benefici del nostro cinema ai minori benefici di quelli degli altri Stati. Invece noi oggi praticamente aumentiamo i contributi, sia pure introducendo in parte un criterio di qualità.

Vi sono altre affermazioni e contraddizioni che mi sembrano veramente strane.

Per esempio, perché vogliamo abolire i cortometraggi di attualità? « In considerazione che tale mezzo di informazione è in gran parte superato dalla TV. ». Si dice questo, credo, con enorme candore. Io rimango un po' sorpreso. Sono giovane, il fascismo non l'ho vissuto, forse mi sono salvato in tempo. Ma come si fa a dire che i cortometraggi d'attualità sono superati dalla TV.? Vi è un abisso tra il cinegiornale fatto da privati e la TV. Il ragionamento andrebbe se in Italia avessimo delle TV. private. Allora si potrebbe dire che questo tipo di informazione si trasferisce alla TV., a parte il fatto che non sono mai comparabili i due tipi di informazione. Ma come si fa a dire che si aboliscono i cinegiornali di

attualità privati perché tanto la TV. li sostituisce? Questo ragionamento è perfettamente logico — infatti nella relazione dell'onorevole Alatri non vi è una sola parola su questo fatto, la cosa è accettabilissima — e va benissimo, in una visione finalistica, marxista e comunista.

Mi domando che cosa vogliamo fare: il fatto che i documentari di attualità possano essere scaduti come capacità di attualità — e questo può essere anche vero — non ci autorizza di colpo a farli scomparire. Potremmo per lo meno attuare un regime transitorio.

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Non scompaiono, non sono scomparsi e non scompariranno, né la legge li fa scomparire.

ZINCONE, *Relatore di minoranza*. Ne incoraggia la scomparsa.

GREGGI. Ma allora potremmo risparmiare gli altri 12-13 miliardi che diamo al cinema, se è vero che il togliere i contributi che alimentano il cinema non fa scomparire il cinema!

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Quelli sono pagati.

GREGGI. Ma anche il cinema è pagato, potrebbe essere pagato. Voi potreste fare delle collette e pagare film di propaganda marxista, come noi potremmo pagare film di propaganda cattolica. Il sistema è sempre questo. Comunque, a me pare che non si possa dire semplicemente: « aboliamo questi strumenti perché vi è la televisione ». Questo è, per usare un'espressione cara a molti colleghi, un enorme salto di qualità. I cortometraggi sono privati, la televisione è monopolio statale. Non possiamo dire: « Non faccia » il privato e « faccia » la TV. Non è affatto la stessa cosa, anzi è una cosa completamente opposta. Francamente mi meraviglio che certe proposte possano essere formulate da partiti democratici. Vorrei che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore mi convincessero che questo passaggio non è un salto di qualità, ma è un fatto ordinario.

E vengo al problema della concentrazione industriale. Nella relazione ministeriale ad un certo punto si svela la paura di consegnare l'intera produzione cinematografica nazionale « ad alcuni gruppi finanziariamente più forti » e insieme si lamenta un massiccio sviluppo della produzione senza condizioni organizzative che la sostengano, e si afferma la necessità di una politica « selettiva » creditizia per impedire questo massiccio incremento di produzione senza condizioni industrialmente serie.

Cosa vogliamo fare? Vogliamo lasciare le cose come sono o ci lamentiamo che la pro-

duzione sia disordinata e vogliamo selezionare i produttori? E poi che cos'è questa paura di fronte alla unificazione europea, che ci aspetta fra tre anni, questa paura di ingrandire, di selezionare i gruppi di produzione? Ma questo sta avvenendo in tutti i settori della vita economica, dove esiste la necessità di favorire certe concentrazioni per ridurre i costi, per sostenere la concorrenza internazionale. Comunque, domando anche qui: che cosa vogliamo fare? Abbiamo paura che certe norme favoriscano l'eliminazione di una serie di società di comodo e di avventurieri, e vogliamo eliminarle, oppure vogliamo mantenere questa situazione?

Nella relazione poi leggiamo: « La richiesta avanzata da alcune categorie di un intervento dello Stato nel settore del noleggio ed in quello dell'esercizio, a sostegno della produzione nazionale, appare pertanto giustificata ed è opportuno che, sulla base di un organico piano, l'Ente autonomo di gestione per il cinema possa concretizzare al più presto l'intervento statale in questi due settori ». Ma nel disegno di legge non si parla di questo piano organico, né delle modalità, né delle garanzie di questo intervento.

Gradirei a questo proposito una risposta da parte dell'onorevole ministro.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Basta che ella esamini la legge istitutiva dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e troverà la risposta a questo suo interrogativo.

GREGGI. L'ente, però, finora non ha avuto la possibilità di intervenire.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Perché finora non ha ricevuto alcun aiuto economico.

GREGGI. Prendo atto di questo suo chiarimento, nel senso che questo ente interverrà non appena riceverà concreti aiuti.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Questo però emerge già dal testo del disegno di legge.

GREGGI. Eppure non sono riuscito ad afferrare questo concetto, esaminando questo provvedimento. Sono un ingegnere e ho potuto cogliere l'aspetto relativo allo spostamento di alcune cifre, mentre non ho afferrato bene il concetto relativo al piano organico di cui parla la relazione dell'onorevole ministro.

Si afferma inoltre nella relazione ministeriale l'esigenza di una « efficace politica creditizia, applicata con criteri di selettività ». E su questo siamo d'accordo. Leggiamo poi che, allorché si tratta di cooperative per le quali è istituito un fondo speciale, la Banca

nazionale del lavoro può concedere i mutui soltanto « su conforme parere » del Ministero. Ma allora dove sta la selettività? La selettività economica compete alla banca, ma il Ministero che tipo di selettività farà? Una selettività politica. Ed allora, in definitiva, questa selettività di cui si parla nella relazione dell'onorevole ministro sarà economica, di efficienza, di espansione, di capacità produttiva o sarà una selettività di altro tipo, visto che unico competente è il Ministero, che, per la verità, sarà costretto a muoversi secondo criteri che non credo siano così oggettivi e competenti finanziariamente come lo sono quelli di una banca?

Questo provvedimento inoltre parte da una affermazione « solenne », come dice qualcuno. Secondo me, invece, può apparire solenne ma non lo è, o meglio può essere considerata tale solo in quanto preluda ad altre cose, ma allo stato dei fatti non ne deriva alcuna conseguenza pratica. Si dice che lo Stato ritiene l'attività cinematografica « di rilevante interesse generale » (è un concetto che ha ripreso anche l'onorevole De Zan). Ma a quali fini? Perché lo Stato protegge il cinema? Forse perché il cinema alimenta la cultura e la pubblica moralità e collabora all'educazione civile ed alla risoluzione dei problemi sociali? Per quale ragione e con quali fini lo Stato vuol riconoscere carattere di rilevante interesse nazionale al cinema? In verità, non sono riuscito a capirlo.

Un altro interrogativo riguarda l'articolo 44 del disegno di legge. Sappiamo che la censura in Italia non funziona, quindi i termini della situazione non verrebbero spostati di molto nel caso che sia ammessa in Italia la circolazione di film fuori da ogni controllo della censura. Ma mi domando che cosa sia quella sorta di immunità diplomatica che si vorrebbe concedere ai circoli del cinema, consentendo loro di proiettare film non soltanto non vincolati dalla censura, ma neppure vincolabili, film cioè che provengono direttamente dagli uffici stampa delle ambasciate straniere.

Ho avuto al riguardo un sospetto temerario. Personalmente sono per la massima libertà, nel senso che ciascuno sia libero di far circolare tutti i documentari che vuole, ma mi sembra contraddittorio inserire in un disegno di legge una norma che consenta ai circoli del cinema (i quali, penso, dovrebbero svolgere una attività di diffusione della cultura cinematografica) di sfuggire agli obblighi del visto di censura, proiettando qualsiasi film

offerto da un qualunque ufficio di propaganda di un'ambasciata straniera.

Francamente questo punto mi sembra un po' strano e a questo proposito desidererei avere una risposta. Io non sono contrario al principio della libertà di propaganda (ognuno faccia la propaganda che desidera) e sono convinto che, se esistesse una vera polemica ideologica, molte cose in Italia potrebbero essere chiarite e da essa i partiti democratici avrebbero certamente da guadagnare. Mi sembra però strano che si vogliano stabilire questi principi.

E adesso vorrei dire due parole, se mi è permesso, sulla sostanza del problema. Qui non si tratta soltanto di sentirsi responsabili o di trovarsi d'accordo con le categorie sindacali competenti. Certo, c'è da essere felicissimi quando una legge riesce a soddisfare le esigenze particolari delle categorie più interessate, ma bisogna riconoscere che la legge ha una portata di carattere generale, per cui, in questo caso, si tratta di soddisfare le esigenze del pubblico, che corrispondono poi all'esigenza di difendere principi di carattere generale. Quindi la responsabilità non è soltanto verso le categorie interessate, ma nei confronti del popolo italiano, direi nei confronti della civiltà stessa e della difesa di valori (ed in ciò mi associo al richiamo fatto all'articolo 41 da parte dell'onorevole De Zan) che la Costituzione sancisce e sui quali essa stessa si fonda: la libertà, la pace, la famiglia. Da qui ne discende che noi siamo responsabili di tutelare, almeno nel loro complesso, i valori costituzionali, che ognuno è libero di sentire in un modo diverso, ma la cui difesa è indispensabile.

Vi è, cioè, un problema di responsabilità e direi anche un problema di dignità per il Parlamento. Io mi sono fatta la convinzione — un po' giovanile ed ingenua e perciò forse errata — che il cinema in Italia (ma forse anche all'estero in minore misura) abbia avuto sempre un trattamento di particolare favore. Si direbbe che lo Stato si sia sempre mosso, all'epoca del fascismo ed oggi, con particolare riguardo verso il cinema, quasi che esso fosse uno strumento, una potenza da alimentare e da far crescere.

VALITUTTI. È lo Stato cinematografaro !

GREGGI. Questa espressione è stata coniata da Ernesto Rossi, che mi sembra una fonte autorevole. Per quanto ritengo che se avessimo invece aiutato l'artigianato artistico a quest'ora forse avremmo ancora il miracolo economico e non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo.

Mi pare inoltre che il vero problema sia di servirsi di questa legge per consolidare in Italia il costume, la mentalità e gli strumenti della libertà. Siamo proprio ora celebrando il ventennale della Resistenza; quindi, a parte l'interpretazione comunista o cattolica della Resistenza, una cosa mi pare certa: che quella fu una battaglia di libertà, per uscire dalla dittatura. Perciò, a mio avviso, una legge così importante come quella che stiamo esaminando, che inciderà tanto fortemente sulla mentalità e sul costume di un popolo, deve costituire un ulteriore passo avanti verso una maggiore coscienza di libertà, verso nuove strutture di libertà, e non purtroppo, come pare, un ulteriore passo indietro verso un ritorno a tutti gli istituti fascisti o di tipo fascista.

Desiderei che il ministro mi spiegasse qualcosa in materia, perché per la verità ormai non si capisce più niente. Ricordo, infatti, che ero giovane ed appartenevo al «guf»; quando ho sentito parlare per la prima volta, delle leggi sul cinema.

Ritornando alla sostanza del problema, bisogna dire che esiste tra Stato e cinema un rapporto di simbiosi parassitaria: lo Stato è il portatore del cinema, lo aiuta a crescere (e non da ora, ma da diverso tempo) sicché esso si trova quasi in un rapporto di soggezione rispetto al cinema. Non dimentichiamo, infatti che dal 1955 ad oggi per ben due volte abbiamo detassato il cinema e che l'ultima detassazione è stata stabilita nella competente Commissione della Camera proprio quando nel contempo si aumentava l'I.G.E. su tutti i consumi popolari. Io non ero presente in quella Commissione e per la verità mi meravigliai del fatto che i colleghi comunisti avessero potuto accettare una detassazione del cinema e contemporaneamente un aumento dell'I.G.E. E si poteva anche aspettare una settimana o un mese prima di prendere quella decisione.

Quando si annuncia nel Lazio uno sciopero delle sale cinematografiche, una settimana dopo comincia, prima al livello governativo e poi al livello legislativo, il processo di detassazione. Questo rapporto di soggezione, a scadenza, per così dire, settimanale nei confronti del cinema mi sembra per la verità poco decoroso e dignitoso.

A mio avviso, in questa legge si rafforza la simbiosi parassitaria. Infatti, vediamo che nella legge sono previste decine di commissioni, quasi che si trattasse di un provvedimento contro la disoccupazione intellettuale. Ma che cosa realizzano queste commissioni?

Una specie di autogestione privata di denaro e beni altrui. E qual è la posizione dello Stato? Quando constatiamo che la stragrande maggioranza di queste commissioni è composta di rappresentanti delle varie categorie, dobbiamo concludere che lo Stato elargisce contributi e che le categorie se li distribuiscono. Dove è quindi lo Stato, lo Stato che fa giustizia ed aiuta i meritevoli? La verità è che si tratta di un'autogestione privata di denaro e di beni che sono (e questo è il fatto grave) di tutti e non soltanto di privati: il bene della educazione, il bene della formazione dei giovani, il bene del rispetto del costume popolare non appartengono alle categorie del cinema: sono beni di tutto il popolo italiano.

Tanto che sono arrivato a pormi questa domanda: se in Italia in queste condizioni può esistere e vivere un cinema serio. Un grosso produttore cinematografico mi ha detto che non è possibile ed io sono stato costretto a dargli ragione: non può esistere un cinema serio perché la censura che lascia passare tutto, spinge tutto il cinema verso l'immoralità, fatalmente; e dall'altro lato il sistema finora adottato legislativamente di aiutare tutti spinge le società verso l'avventura, verso il guadagno ad ogni costo.

Qual è il problema per i produttori? Quello di avere il mutuo. Perché poi vi sono gli storni. Si entra in un circuito obbligato in cui la salvezza è assicurata. Non si spiegherebbe diversamente il fatto che da 190 film si è arrivati a 245. Non vi è nessuno che possa farci credere che 245 produttori in Italia ci vogliano rimettere, che siano mecenati pronti a spendere i loro soldi per aiutare il popolo italiano ad acquisire cultura cinematografica. Se aumenta il numero dei film italiani è perché nel giro si riesce a salvarsi, si riesce in qualche modo a guadagnarci.

Complessivamente, mi pare che in Italia lo Stato, non da adesso, abbia allevato e gonfiato il cinema; con quale risultato certo? Quello di aver fatto del cinema uno strumento di corruzione della società, e non solo per il problema del sesso ma per tutti i valori. Nei film italiani non vi è valore civile che si salvi. Io non ho mai visto un film italiano che esalti veramente la libertà, la correttezza, il lavoro. Però io credo che in materia di aiuti al cinema andiamo verso una certa svolta: dopo aver fatto crescere molto il cinema, lo Stato tende ad impadronirsene per servirsene. Io vorrei che le risposte dei relatori e del ministro e più ancora le norme oggettive che appoveremo garantissero in questa materia.

Statalismo, dunque. Abbiamo una situazione veramente assurda: in materia di moralità cinematografica, in materia di difesa dei buoni costumi, che dovrebbe essere la prima preoccupazione dello Stato, la prima ragione del suo interesse per il cinema, abbiamo oggi una situazione di assoluta libertà del cinema; non esiste vincolo, lo Stato anzi ha creato una commissione di censura che sta svuotando perfino di efficacia l'intervento della magistratura. Si direbbe — lo ha detto l'avvocato generale della Corte di cassazione, Pioletti — che la legge sia stata fatta a bella posta per aiutare il cinema. Nel settore nel quale lo Stato avrebbe tutto il dovere ed il diritto di controllare al fine di mantenere lo spettacolo entro i limiti del buon costume e del buon gusto, vi è assoluta libertà. Qui vediamo che lo Stato non solo si interessa di rimettere in vita gli istituti del fascismo, ma di crearne di nuovi, di creare nuove forme di intervento, in cui il cinema è sempre più legato allo Stato. Io vorrei che mi si spiegasse questo assurdo. Perché non dico che lo Stato non debba interessarsi del cinema, ma intanto vorrei che si interessasse della prima cosa, della tutela dei valori civili e morali.

Mi sembra, non dirò ipocrita, ma veramente strana la dichiarazione iniziale di questo Stato che dedica al cinema rilevante interesse. A quali fini? Non lo capisco. Vi è il problema della qualità, verissimo. Nella relazione si dice, e siamo tutti d'accordo, che bisogna favorire la selezione del cinema, la qualità in senso oggettivo, tecnico, senza fare adesso discriminazioni ideologiche ed anche morali. Ma come? Noi continuiamo a non escludere nessuno. Non ripeto quello che ha detto il collega De Zan. Ma è semplicemente umiliante che un articolo di legge cominci: tutti i film sono ammessi alla programmazione obbligatoria, salvo che non abbiano certi minimi, ecc. Quella frase rispecchia l'atteggiamento di uno Stato al servizio del cinema. Si dica in forma positiva che: oggi lo Stato riconosce la programmazione obbligatoria ai film che abbiano quei requisiti. È una concessione dello Stato, è un fatto positivo. Perché si comincia a dire: tutti hanno diritto, salvo che, ecc.? Siamo, mi pare, in quel rapporto di simbiosi parassitaria della quale parlavo.

Sono d'accordo per i premi, ma quando premiamo pochissimi film, dieci, venti, su 245, premiamo quei pochi film che già sono buoni, aumentiamo la differenza tra i pochi premiati ed il resto dei film, e quindi finiamo per abbassare fatalmente il livello degli

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

altri. Se noi dobbiamo premiare una qualità, forse dovremmo aumentare il numero dei premi.

VERONESI. Il numero è abbondante.

GREGGI. Non è abbondante, perché sono dieci film a semestre.

VERONESI. Se diciamo che la qualità è scadente, che pochi film oggi si salvano, non vedo come sia possibile stabilire molti premi di qualità quando la qualità manca.

GREGGI. Oggi sappiamo che in Italia di film di qualità ve ne sono pochissimi. Se noi premiamo i pochissimi che già vi sono, non incrementiamo la qualità, riconosciamo solo la qualità che esiste. Se noi vogliamo incrementare la qualità, mi pare che dovremmo allargare il numero dei possibili premiandoli arrivando a 80, 90, 100 film. Insomma, noi dobbiamo riconoscere la possibilità del premio a tutti i film che abbiano un certo livello di qualità. Se poi non ve ne sono tanti, è chiaro che ne premieremo soltanto pochi. Ma se diciamo che premiamo soltanto venti film in un anno, i produttori che cosa fanno? Il produttore — mi pare elementare — fa i suoi conti: io faccio otto film, riesco ad avere il premio per due, gli altri li farò allo stesso livello di prima. Mi pare quindi che non cambiamo molto la situazione attuale. Questa è una questione tecnica. Non mi pare che noi favoriamo la qualità dando i premi solo a pochi film: se allargassimo il numero dei film che possono essere premiati, forse spingeremmo altri film ad arrivare a quel livello.

Efficienza industriale: questo a me pare un punto base. Ritengo — è un'osservazione che mi è venuta in mente in questi giorni in cui ho studiato un po' queste leggi — che la stessa moralizzazione generale del cinema non sia possibile se non moralizziamo in qualche modo il cinema come industria, il lato industriale del cinema. Sono convinto che se il cinema italiano fosse industrialmente più sano, sarebbe, non automaticamente ma, direi, quasi automaticamente, più sano anche moralmente. Una grossa industria che può produrre venti film l'anno, forse sarà portata a non fare film *sexy*, perché anche se un film che non sia *sexy* rende poco, si salva con gli altri 19. A me pare che qui noi ricalchiamo metodi del passato.

Consideriamo poi la situazione che abbiamo in Italia. Io ho qui dei dati — e sono profondamente grato ai redattori di *Cinema 60* che offrono queste documentazioni che altrove non si riesce a trovare — sugli incassi del cinema in Italia in questi ultimi anni, dai quali risulta che vi è ogni anno una quantità

di film, un terzo circa, che non arriva neppure a un incasso di 70-80 milioni. Anche a questi film noi oggi diamo il premio governativo. Dico io: togliamo il premio governativo a questi film che non raggiungono un minimo, riduciamo questo premio e aumentiamo i premi di qualità. Così facciamo la selezione; altrimenti, se continuiamo a dare il 13 per cento anche ai film che incassano quindici o venti milioni, non facciamo altro che continuare a favorire i film più scarsi.

Vi è poi un altro punto, su cui ha già parlato molto chiaramente il collega De Zan. Il produttore cinematografico, come ogni altro produttore, ha bisogno di avere delle prospettive valide. Pensiamo un momento alla cinematografia per ragazzi. Io mi domando: coloro che in Italia potrebbero finalmente interessarsi di cinema per ragazzi, che spinta possono avere alla produzione da questa legge? Nessuna, perché in questa legge, non stabiliamo il numero dei film a cui potrà essere riconosciuta la qualifica di prodotto per ragazzi. Diciamo semplicemente che tale numero sarà definito con decreto del ministro per il turismo e lo spettacolo. Ma noi potremmo benissimo fissare che per i prossimi tre o quattro anni — per essere seri bisogna considerare un periodo appunto di tre o quattro anni; in fondo si tratterebbe di arrivare al 1969 — sarà riconosciuta ogni anno fino a 40 film la qualifica di prodotto per ragazzi. In questo modo noi sicuramente metteremmo in movimento degli interessi, delle capacità, degli investimenti diretti a produrre film per ragazzi. Ma se usciamo da quest'aula senza aver indicato la cifra, lasciando che essa ogni anno sia a discrezione del ministro, dal punto di vista industriale diamo affidamenti assolutamente inadeguati. Se vogliamo che sorga in Italia la cinematografia per ragazzi, dobbiamo prendere impegni, dobbiamo far sì che questi produttori abbiano prospettive di investimento e di rendimento con una certa scadenza.

Per quanto riguarda poi i documentari, se diciamo che ad essi andranno soltanto 120 premi — aggiungo che i finanziamenti che stabiliamo nella legge sono uguali come quantità, a quelli che davamo in precedenza — che cosa facciamo sul piano industriale? Limitiamo automaticamente la produzione di documentari. Si creerà automaticamente — è più che logico che questo avvenga — un accordo tra i produttori di documentari, i quali si fermerebbero al numero di 120 e magari un po' alla volta abbasserebbero il tono del documentario. E dato che la misura del premio

è fissa, 7 milioni o 5 milioni, possiamo arrivare tra due anni ad avere 120 documentari, del costo di un milione e mezzo, sui quali sicuramente il produttore guadagnerà 4 milioni, senza che il pubblico entri in alcun modo nel gioco. Quindi anche qui mi pare che dal punto di vista della selezione, dell'efficienza industriale, la norma forse non sia la migliore perché — ripeto — in queste condizioni noi blocchiamo il settore: non diamo una spinta a migliorare e aumentare i documentari, ma anzi diamo una spinta complessiva ad abbassarli. Con questa legge, io, produttore di documentari, dato che non ho nessun rapporto col pubblico, dato che non ho ristorni dal pubblico, mi dovrò preoccupare di una cosa sola: di garantirmi il pubblico. Ora a me pare che un intervento, una legge, un provvedimento che sostituisca al pubblico il premio governativo non sia fatto per incrementare il settore industriale cinematografico e tanto meno per incrementare la qualità.

Vorrei fare altri discorsi sul cinema così potente, ma questo tema si potrà riprendere in altre sedi. Comunque, che il cinema sia potente perché fortemente aiutato mi è stato confermato (almeno a mio giudizio) dalla relazione dei colleghi comunisti su questa legge. In due anni a questa parte, io non ho mai letto una relazione di colleghi comunisti su una legge che sia così rispettosa, così sorvolante, così silenziosa e, in definitiva, così riconoscente. In fondo i colleghi comunisti sono perfettamente coerenti quando in Italia finiscono col favorire un cinema disorganizzato o finiscono col proteggere in definitiva un cinema (mi scusino i colleghi comunisti) immorale, perché sono loro l'ostacolo massimo ad introdurre un criterio di serietà morale nella legislazione...

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Ma se da vent'anni avete fatto le leggi voi, le avete amministrate voi, con chi ve la prendete? Siamo forse noi che abbiamo dominato la situazione e il cinema italiano? Siete voi che avete fatto il bello e il cattivo tempo.

GREGGI. Ella ha perfettamente ragione.

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Che diritto avete di dire queste cose?

GREGGI. Molto bene! È bene che queste frasi si dicano ed io sono lieto di averle provocate. Comunque è un fatto che ogni volta che si è tentato da parte di ogni maggioranza di intervenire con rigore in materia morale i vostri giornali si sono sempre stracciati le vesti. Questo è un fatto, purtroppo. E non è che voi siate in contraddizione con voi stessi in questo, caro collega Alatri, perché nei paesi

dove voi dominate fate il cinema serio. E questo è perfettamente coerente, perché ai vostri fini politici serve in Russia il cinema serio mentre in Italia si favorisce il cinema corrotto.

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Questo è un falso!

GREGGI. Non è un falso, caro onorevole Alatri, questa è una constatazione elementare. I vostri film in Russia sono serissimi.

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Ma parli dell'Italia, del nostro atteggiamento in Italia!

GREGGI. Caro onorevole Alatri, il collega De Zan ha proposto un emendamento per introdurre un criterio di selezione morale e sociale (senza dire morale cattolica; diciamo morale sociale, su base naturale) per salvare queste ragazzette di periferia da certe esperienze, ed io voglio vedere quel che voi farete. Voi sicuramente sarete i primi ad opporvi, almeno credo. Comunque lo vedremo: avremo conferma nei prossimi giorni della vostra coerenza, perché voi siete coerenti facendo così.

ALATRI, *Relatore di minoranza*. Come mai l'atteggiamento censorio vostro si è sempre orientato in altre direzioni?

GREGGI. Ho già detto chiaramente che la censura in Italia non esiste, anzi serve a favorire il malcostume. Questo l'ho detto e lo ripeto. Quella è una legge sbagliata.

DE MARZI. I registi sono quasi tutti dei vostri, cari comunisti. (*Proteste del Relatore di minoranza Alatri*).

GREGGI. I comunisti sono coerenti. Semmai gli incoerenti seggono su altri banchi. Loro sono coerenti nei loro fini politici e nella loro lotta politica. Il relatore per la maggioranza, ad un certo punto, apre la via ad alcuni emendamenti.

Ora io vorrei fare alcune rapide osservazioni sul piano tecnico e concludere il mio intervento. Ripeto, qui non si tratta soltanto di moralizzare i film. In questa legge forse è difficile operare per moralizzare i film. Si tratta, per me, di moralizzare il sistema produttivo. E qui abbiamo il dovere di farlo, secondo l'esperienza e secondo la logica. E abbiamo anche, mi pare, il dovere di stare attenti a non creare in Italia nuovi statalismi. Se non sbaglio, lo stesso Governo dichiarò che non si prevedevano in Italia nuove nazionalizzazioni. Adesso non dirò che nel clima del ventennale è per lo meno strano fare del nuovo statalismo in Italia proprio adesso. Potremmo aspettare almeno un anno. Ma mi pare che lo stesso Governo si sia impegnato a non fare nuove nazionalizzazioni. Ebbene, alcune delle norme di questa legge sono nazionaliz-

zazioni. L'«attualità» è nazionalizzata perché passa alla televisione, i documentari sono nazionalizzati.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Ma che cosa passa alla televisione? Intanto ella non ha avuto la correttezza di leggere completamente il mio commento alla soppressione dei contributi ai cinegiornali.

GREGGI. Non l'ho citata. Erano parole del ministro che ho citato. Ho letto la relazione del ministro.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Oltre alla TV. esistono giornali e rotocalchi. Sono due argomenti che dimostrano l'inutilità dell'intervento dello Stato a sostegno dell'iniziativa privata. Comunque lo Stato non sostiene la TV. né i privati, i quali (ed ella dovrebbe saperlo) stanno già organizzandosi per fare i cinegiornali senza il contributo dello Stato. Il che conferma che abbiamo fatto bene a non dirottare ancora due miliardi all'anno per proiezioni pubblicitarie pagate dagli stessi privati.

GREGGI. Su questo non ho informazioni dirette e comunque non mi interessa. Vedremo quello che succederà. Ricordiamo però che in occasione dell'approvazione della legge sulla censura qualcuno diceva che serviva a moralizzare, qualche altro che serviva invece ad aprire la via alla corruzione cinematografica. Abbiamo visto che alle buone intenzioni hanno corrisposto frutti cattivi.

Vogliamo dunque ridurre i contributi alle cineattualità? D'accordo. Può essere in parte vero che i rotocalchi e la TV. diminuiscano l'importanza sociale di questo fatto; ma allora creiamo una gradualità. Io non vedo perché si debba di colpo rompere una situazione. Questo significa arrecare dei danni.

Appena si accenna una crisi del cinema lo Stato pensa subito ai 20 mila lavoratori che bisogna a tutti i costi sostenere. Ebbene, questo Stato a un certo punto non si preoccupa di un settore del cinema.

Se non sbaglio, per i cortometraggi succede che il privato ha soltanto la possibilità di farli. Lo Stato ha il monopolio della distribuzione. Lo Stato paga il produttore del cortometraggio.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Lo Stato non ha il monopolio.

GREGGI. Mi dica cosa ottiene il produttore di un documentario quando questo va in giro, essendo stati aboliti i premi per i documentari.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. I premi ci sono.

GREGGI. Sto parlando di premi al circuito.

GAGLIARDI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra che stiamo discutendo una legge che è frutto della sua fantasia.

GREGGI. Allora vorrei che ella mi dicesse in quale articolo di legge si dice che ai cortometraggi si dà un premio in relazione alla circolazione nelle sale cinematografiche. Il sistema che noi siamo chiamati ad approvare è questo: il privato può produrre il cortometraggio e ha la possibilità di farselo comprare dallo Stato. Quando lo Stato ha comprato il cortometraggio, il privato prende due o tre milioni e se li porta a casa. Il cortometraggio se lo prende l'Ente di gestione cinema, il quale ha il diritto di fare le copie. Noi togliamo al produttore privato anche la fatica di fare le copie del documentario! L'Ente gestione cinema fa le copie e poi distribuisce il documentario. Si dice addirittura nella legge che quando il documentario è distribuito dall'Ente gestione cinema non è necessario che abbia fatto 500 visioni; cioè l'Ente gestione cinema sostituisce la S.I.A.E. nel dire: questo documentario ha circolato. Questa mi pare sia la struttura della legge per i documentari (e se ho male compreso mi si corregga). Ora, se le cose stanno così, noi creiamo in questo settore lo statalismo perché di fatto sarà lo Stato a fare i documentari, e i documentari privati, se non subito, certo nel giro di due o tre anni verranno meno. Quando nel 1962 il Parlamento approvò la legge di censura ancora vigente, si sostenne che quella legge sarebbe servita a moralizzare il cinema. A distanza di tre anni possiamo leggere però giudizi assai diversi, come quello dell'avvocato generale della Corte di cassazione, Ugo Pioletti, espresso su un giornale insospettabile, *La Discussione*, organo della democrazia cristiana. « Tutto è predisposto, nella legge attuale di censura — scrive l'alto magistrato — perché i film siano giudicati con la massima larghezza, perché i produttori possano tranquillamente operare all'ombra del nullaosta, considerando come assolutamente estrema l'ipotesi di essere sottoposti a procedimento penale dopo che saranno muniti di un siffatto talismano ». Con riferimento a un precedente articolo apparso sul settimanale, l'avvocato Pioletti così soggiunge: « In tali condizioni la qualifica di "vergogna nazionale" rivolta alle commissioni di censura corre il rischio di investire la legge voluta dal Parlamento e dai partiti »; legge che, sempre a giudizio di quel magistrato, « fu piena di difetti che avrebbero dovuto essere preveduti, se non sono stati voluti ».

L'avvocato Pioletti muove quindi un'accusa molto grave, avanzando il sospetto che i difetti della legge siano stati voluti per arrivare a certe conseguenze. Ora non vorrei che in materia di cortometraggi di attualità, di film di qualità, di film per la gioventù e così via ci trovassimo a dover rivivere la stessa esperienza, cosicché dopo si finisca col dire che il legislatore ha operato senza rendersi conto chiaramente (o rendendosi conto anche troppo) delle conseguenze che ne sarebbero derivate.

Alcune modifiche ai congegni previsti dal disegno di legge in esame appaiono opportune sulla base dell'analisi dei risultati degli incassi relativi al 1962-63. Risulta che taluni film hanno fatto registrare incassi minimi, di 6,11 o 18 milioni; un gruppetto ristrettissimo ha realizzato oltre mezzo miliardo; vi è poi una serie di film con incassi oscillanti fra i 20 e i 70 milioni. Ora mi domando se non sarebbe il caso di graduare il premio governativo in base agli incassi. È giusto, ad esempio, dare un ristorno del 13 per cento a film che hanno incassato in un anno 6 milioni, nonostante la programmazione obbligatoria, e che sono dunque da considerarsi assolutamente negativi? A mio giudizio sarebbe preferibile proporzionare i contributi agli incassi...

DE MARZI. In questo modo si potrebbero incoraggiare i film immorali, perché, ad esempio, *Ieri, Oggi, Domani*, che ha fatto registrare incassi elevatissimi, otterrebbe cospicui contributi.

GREGGI. Non è questa la mia opinione. Io sostengo che non è opportuno concedere un ristorno del 13 per cento a film che hanno registrato incassi pressoché nulli. Nello stesso tempo sono contrario a favorire i film che abbiano fatto registrare i maggiori incassi. L'importante è non confondere problemi che si risolvono innanzi tutto con le leggi di censura con problemi che vanno affrontati sul piano tecnico.

A mio avviso occorrerebbe favorire di meno, da una parte, chi incassa pochissimo e rivela quindi modestissime capacità commerciali, dall'altra parte chi queste capacità mostra di avere in larghissima misura, al punto da incassare, come è avvenuto ad esempio per *Barabba*, un miliardo e 435 milioni. Occorrerebbe cioè concentrare i premi governativi sui film di media capacità, evitando di favorire ulteriormente i produttori che già per conto loro realizzano elevati guadagni; per contro, chi non è capace di avere nemmeno un incasso di 50 milioni, non abbia che il 2

per cento dallo Stato, e non il 13 per cento di ristorno. Mi pare quindi che non vi sia niente di immorale in quello che io ho detto (non capisco, qui spuntano fuori dei difensori del cinema da ogni parte) ma che la mia sia una proposta molto sensata.

Non parlo dell'articolo 5, poiché l'ha fatto molto bene il collega De Zan. Per i film per la gioventù non capisco che cosa si voglia. Noi lamentiamo che il sistema attuale non ha permesso in Italia lo sviluppo di film per la gioventù; affermiamo che vogliamo favorire la produzione di questo genere di film. Cosa si fa con il disegno di legge? Si stabiliscono due norme secondo le quali il film riconosciuto per la gioventù non ha alcun premio particolare. Anzi, dalla lettura dell'articolo 16, si direbbe che il film classificato per ragazzi non abbia nemmeno il 13 per cento di premio che viene corrisposto ai film non qualificati per ragazzi. Cioè in materia di film per ragazzi avremmo questa situazione: essi hanno un abbuono del 50 per cento sui diritti erariali a favore degli esercenti; e questa indubbiamente è una spinta verso i film per ragazzi. Non sono riuscito però a trovare una norma nella legge che garantisca anche ai film per la gioventù almeno il 13 per cento di ristorno; e penso che la percentuale in questa materia potrebbe arrivare al 20 per cento.

Si aggiunga, in più, come ho detto, che non è fissato il numero dei film. Credo, ripeto, che dovremo fissarlo in questa sede e non aspettare.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il film per la gioventù è un lungometraggio e perciò rientra nella regola della programmazione obbligatoria.

GREGGI. Non è detto specificamente nella legge.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non ve n'è bisogno.

GREGGI. Perché allora nell'ultimo comma dell'articolo 16 di dice: « L'abbuono di cui al precedente comma è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6 » ?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'abbuono è una cosa diversa dal contributo.

GREGGI. Allora, il film per la gioventù ha il 13 per cento.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. È evidente.

GREGGI. Non appariva chiaro o comunque non lo avevo notato.

Non avrebbe però in sede di produzione alcun particolare aiuto. Mentre ai film di qualità diamo altri aiuti, ai film per la gioventù

non diamo ristorni particolari in sede di produzione: diamo soltanto maggiori aiuti in sede di esercizio.

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PERTINI

GREGGI. Io mi domando: basterà questo a incrementare i film per la gioventù? E se vogliamo veramente incrementare questo tipo di film non potremmo dare ai produttori un maggior ristorno, un maggiore premio anche in sede di produzione? Noi infatti ai produttori non diamo un trattamento particolare, lo diamo soltanto agli esercenti.

È da notare inoltre che tra il disegno di legge governativo e il testo della Commissione vi è una gravissima differenza. Il testo governativo concedeva un abbuono del 90 per cento dei diritti erariali; il testo della Commissione concede appena un abbuono del 50 per cento; cioè praticamente si è fatto un taglio di circa la metà.

Ora, senza un particolare abbuono in sede di produzione, siamo certi che i privati saranno invogliati a produrre questo tipo di film? Visto che diamo molti premi di qualità (e anche notevoli) perché non ne diamo uno particolare anche per i film per la gioventù? E, essenzialmente dal punto di vista industriale, perché non stabiliamo che il premio è garantito ad un determinato numero di film per tre o quattro anni, in modo che possano sorgere ditte specializzate per produrre film per la gioventù?

Ultima osservazione che potrebbe formare oggetto anche di un emendamento. L'articolo 55-bis che è stato introdotto in Commissione ha creato spavento, delusione nelle famiglie italiane. Capita che oggi alla televisione si possa vedere un solo spettacolo, in genere possibile per adulti e non adulti; mi riferisco a quei filmetti spesso di nessun valore, di nessun pregio particolare ma passabili, cioè i telefilm americani. In genere non vengono proiettati alla televisione telefilm italiani e viene proiettato invece soltanto qualche film italiano. Vogliamo veramente imporre alla televisione, di colpo, che il 50 per cento dei film da proiettarsi sia italiano? Questo mi pare che sia un salto tecnico eccessivo. Sono perfettamente d'accordo che dobbiamo favorire la produzione di telefilm italiani, ma operiamo con una certa gradualità: possiamo riservare loro per il primo anno una quota del 20 per cento, per poi salire al 30, al 40 per cento, in modo che tra 4-5 anni l'industria italiana si sarà attrezzata seriamente per produrre questi telefilm.

Possiamo poi riservare di colpo questo 50 per cento dei telefilm a un'industria italiana, ad una produzione italiana che ha il valore morale che oggi ha? In realtà, la gran parte dei film italiani sicuramente non sono presentabili nelle case, alla televisione, nel pomeriggio e direi neanche la sera.

Quindi, anche qui mi pare si possa essere d'accordo nel favorire, attraverso la televisione, l'industria italiana; ma mi pare che sia tecnicamente infondato ritenere che l'industria italiana possa produrre di colpo il 50 per cento dei film che oggi si proiettano alla televisione. Mi pare viceversa che si potrebbe, con vantaggio, operare con una certa gradualità.

Ho finito il mio intervento: è inutile spendere molte parole perché mi pare che qui il problema — ammessa la buona volontà di tutti — sia quello di trovare mezzi idonei. Credo che occorrerà riflettere su alcuni mezzi, se vogliamo veramente raggiungere certi risultati.

Vorrei soltanto fare un appello, se i colleghi me lo permettono, alla coscienza morale che ognuno di noi sicuramente ha, di fronte a questo enorme problema che sta non dirò trasformando la società, ma la sta paurosamente corrompendo, distruggendo non solo valori tradizionali, religiosi o strettamente morali, ma anche, direi, valori naturali, valori civili. L'episodio che ho citato all'inizio è chiaramente, paurosamente significativo.

Io non voglio nemmeno in questa sede ricordare (anche se di questi tempi il collegamento si fa spesso) parole religiose e cristiane; non vorrei ricordare in questa sede che nel Vangelo il Figlio di Dio in tre occasioni è durissimo verso gli altri: di fronte ai simoniaci (e di questi tempi forse avrebbe preso la frusta), di fronte ai farisei (e ne parla in ogni pagina), ma anche di fronte agli scandalosi; meglio sarebbe che si legassero una pietra al collo e si gettassero in mare. E scandalosi in questa materia non sono soltanto i produttori, ma tutti coloro che in qualsiasi modo collaborano alla diffusione della produzione. Perché il male provocato dal cinema non si limita al momento della produzione (certe scene sono veramente indecorose da fare anche per le attrici, spesso minorenni, che le fanno), ma il male del cinema si compie attraverso la diffusione, attraverso il visto statale, attraverso la distribuzione, attraverso l'esercizio. Quindi, gli scandalosi non sono soltanto i produttori, ma tutti coloro che dovessero collaborare e che collaborano purtroppo oggi in Italia in questa materia.

Ma io vorrei domandare soltanto, con un richiamo a Cicerone, un richiamo sul piano semplicemente naturale della morale: *quousque tandem*, cioè fino a quando noi che siamo responsabili di queste cose in sede legislativa e in sede politica, tolleremo ancora che pochi irresponsabili devastino la gioventù, annullino i diritti, i doveri e la fatica dei genitori, degli educatori e della scuola, distruggano patrimoni morali che sono secolari e non appartengono a questa o a quella fazione politica, ma appartengono a tutto il paese? Fino a quando noi non diventeremo in materia un paese civile almeno quanto il Canada; e fino a quando in Italia non arriveremo ad avere non dico un cinema così controllato come quello sovietico, ma un cinema che non debba ogni giorno farci arrossire di fronte a tutto il mondo?

E qui l'interesse alla difesa ancora una volta non è soltanto dei cattolici, ma è di ogni italiano che abbia il senso della dignità nazionale. Perché noi oggi all'estero — e non soltanto da chi abbia sentimento religioso — siamo indicati come un popolo di corrotti, e si moltiplicano all'estero gli incidenti nelle stesse sale cinematografiche. E la fama che noi ci stiamo facendo all'estero (anche questo, onorevole Alatri, rientra in un piano di crisi della società italiana) è semplicemente vergognosa. Lo diceva anche il Presidente Gronchi quando tornò dal suo viaggio nell'America del sud; disse che era stato avvicinato da centinaia di italiani di ogni rango sociale, che gli avevano chiesto soprattutto una cosa: almeno non ci mandate film che ci disonorano nel nostro ambiente.

Quindi, fino a quando l'Italia civile e democratica sopporterà questo stato di cose?

Questa legge può essere un'occasione non per fare tutto in materia, ma almeno per far vedere che si vuole cominciare a fare seriamente in materia. Ed io mi auguro che il Parlamento ed ogni forza politica in questo Parlamento, su un tema di interesse al tempo stesso così generale, familiare, personale, non perda anche questa occasione, perché le conseguenze sono già gravissime in tutta la società italiana.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni, l'interpellanza e la mozione pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di sabato 22 maggio 1965, alle 10:

##### 1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1101);

USVARDI: Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » (2333).

##### 2. — *Discussione del disegno di legge:*

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia (*Urgenza*) (1920);

##### *e delle proposte di legge:*

CALABRÒ ed altri: Disposizioni per la cinematografia (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: Disposizioni sulla cinematografia (*Urgenza*) (1484);

— *Relatori*: Gagliardi, per la maggioranza; Zincone e Botta, Alatri, Calabrò, di minoranza.

##### 3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con protocollo, ed annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962 (1363);

Ratifica ed esecuzione del quarto protocollo addizionale all'accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1538);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Ghana con scambio di note e memorandum, concluso a Roma il 20 giugno 1963 (*Approvato dal Senato*) (1766);

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'Italia ed il Venezuela con annesso e scambi di note, concluso a Caracas il 4 luglio 1962 (*Approvato dal Senato*) (2083).

##### 4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto protocollo di proroga dell'accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963 (1894);

— *Relatore*: Folchi;

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (2080);

— *Relatore*: Toros.

5. — *Discussione della proposta di legge*:

SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);

— *Relatori*: Cacciatore e Russo Spena.

6. — *Discussione delle proposte di legge*:

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore*: Degan.

7. — *Discussione delle proposte di legge*:

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore*: Zugno.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, per la maggioranza; Almirante, Accreman, Luzzatto, di minoranza.

9. — *Discussione dei disegni di legge*:

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, per la maggioranza; Almirante, di minoranza;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.

NICOLETTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLETTO. Signor Presidente, risultano iscritte all'ordine del giorno della nostra Camera, fin dal 12 febbraio, cioè da oltre tre mesi, otto proposte di legge per la concessione di una pensione ai combattenti della guerra 1915-18. Tra giorni sarà il 24 maggio e saranno così trascorsi 50 anni dall'inizio dell'entrata in guerra dell'Italia. Le chiedo, signor Presidente, se non sia possibile, per onorare non con la retorica ma con fatti concreti il dovere compiuto da questi combattenti, iniziare la discussione di detti provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Nicoletto, mi rendo perfettamente conto della sua richiesta. Ma l'ordine dei nostri lavori è stato concordato dalla riunione dei capigruppo, e quindi anche con l'adesione del presidente del gruppo al quale lei appartiene e pertanto la prego di non insistere sulla sua richiesta.

**La seduta termina alle 19,45.**

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA  
E MOZIONE ANNUNZiate**

*Interrogazioni a risposta scritta.*

**TAMBRONI, LAFORGIA, URSO E LETTIERI.** — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio.* — Per conoscere le ragioni che hanno ritardato sino ad oggi la nomina dei rappresentanti dei due ministeri in seno al comitato di gestione del fondo centrale di garanzia presso la Cassa di credito per le imprese artigiane.

Poiché la legge 14 ottobre 1964 n. 1068, istitutiva del fondo suddetto, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 novembre 1964 è tuttora inoperante, perché il comitato non può essere insediato per la mancanza appunto di detti rappresentanti, gli interroganti chiedono ai Ministri se non ritengano di provvedere con la migliore sollecitudine ai loro adempimenti, al fine di rendere funzionante la legge, che ha creato nella categoria una larga aspettativa ed un interesse legittimo, da oltre sei mesi ancora insoddisfatti. (11551)

**GRAZIOSI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, dopo la sua conferenza stampa del 18 maggio 1965, ampiamente divulgata dai giornali, quali siano in concreto gli aiuti che il Governo intende portare alle province colpite dalla siccità, con particolare riguardo alle zone risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia.

L'interrogante fa presente che i danni a tutt'oggi provocati sono irreparabili, a prescindere da eventuali mutamenti climatologici, giacché le dimezzate produzioni foraggiere maggenghe e la riduzione della seminazione e del trapianto del riso creeranno a breve scadenza ripercussioni non prevedibili nelle aziende di province all'avanguardia della produzione agricola italiana.

L'interrogante chiede, in ogni caso, che siano urgentemente invitati gli ispettorati agrari delle province interessate ad accertare ed a riferire i danni al ministero per i provvedimenti di competenza. (11552)

**BOZZI E ZINCONE.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere se il Consiglio superiore dei lavori pubblici o altri uffici del ministero abbiano preso conoscenza del progetto predisposto dal comune di Roma e relativo al quartiere di « Spinaceto » e quali determinazioni abbiano adottato o quali suggerimenti abbiano dato al comune stesso sul progetto medesimo. (11553)

**BADINI CONFALONIERI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno — in attesa di una soluzione generale del problema — disporre per la continuazione della iscrizione ai contributi unificati agricoli degli agenti giurati addetti ai lavori di acquicoltura, sorveglianza canali ed argini, sorveglianza sulla pesca nelle acque demaniali, dipendenti dalle sezioni provinciali della Federazione italiana pesca sportiva.

L'interrogante rileva il grave disagio economico delle sezioni, i cui dipendenti risultano scoperti di qualsiasi forma previdenziale assicurativa, e la stridente disparità tra sezioni provinciali che godono tuttora del trattamento di iscrizione ai contributi unificati agricoli e sezioni — quale quella di Cuneo — che sono state invece cancellate dagli elenchi. (11554)

**DE MARZI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario, in applicazione della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, sullo sviluppo economico del Polesine, ammettere al beneficio della riduzione a metà dell'I.G.E. anche le imprese artigiane che acquistino macchinari occorrenti al primo impianto, ampliamento e ammodernamento dei loro laboratori.

L'interrogante, al riguardo, richiama la ministeriale n. 147234 del 20 novembre 1963 con la quale, in tema di benefici fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno (decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1598), giustamente si precisa che ad essi concorrono anche le ditte artigiane, purché realizzino l'ipotesi dell'opificio avente un'organizzazione tecnica.

E poiché identico è lo scopo dei due provvedimenti di legge — quello cioè di promuovere lo sviluppo economico di determinate zone — identici dovrebbero essere anche i criteri applicativi non escludendo *a priori* — come si è fatto con la ministeriale 18 dicembre 1963, n. 147049 — le imprese artigiane del Polesine dal beneficio della riduzione a metà dell'I.G.E. anche per eguaglianza di trattamento tra tutti gli italiani. (11555)

**BONTADE MARGHERITA.** — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore del personale militare delle capitanerie di porto per la concessione della indennità di alloggio, tenuto conto che tale personale con la modifica dell'articolo 1235 del codice di navigazione, fatta con legge

3 febbraio 1963, n. 9, è stato equiparato agli agenti di polizia giudiziaria; ed in effetti, svolgendo funzioni di polizia marittima, per equità dovrebbe godere del beneficio già concesso ai militari dell'arma dei carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, alle guardie forestali e agli agenti di custodia. (11556)

AMADEO, LUCIFREDI E GHIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano opportuno dare istruzioni all'ispettorato generale dell'aviazione civile affinché l'aeroporto di Villanova di Albenga venga compreso nel piano di ammodernamento degli aeroporti civili e di quelli militari aperti al traffico civile, in corso di preparazione da parte di detto ispettorato generale.

Ciò in rapporto al ruolo di primaria importanza che l'aeroporto di Albenga ha svolto fino al 1962 per le correnti di traffico turistico nazionale ed internazionale, e di traffico commerciale, specie per l'esportazione verso i Paesi del nord Europa dei prodotti orto-florofruttilicoli della riviera ligure di ponente, ed al preoccupante regresso di traffico registrato negli ultimi anni, a causa della inadeguatezza delle infrastrutture aeroportuali, con conseguente dirottamento di dette correnti verso l'aeroporto di Nizza Marittima.

Considerato il grave danno che da quanto sopra consegue per il turismo e l'economia ligure e il danno non trascurabile per la bilancia italiana dei pagamenti, gli interroganti auspicano che nel piano di ammodernamento degli aeroporti venga recepito e finanziato almeno il programma minimo di ammodernamento predisposto dalla società S.E.A.V.A., esercente l'aeroporto, e trasmesso agli organi competenti, programma contenuto entro limiti di spesa non eccessivi in rapporto alla utilità e ai vantaggi che potranno derivare alle economie delle province di Savona e di Imperia e all'economia nazionale. (11557)

LATTANZIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano di dover provvedere ad andare incontro, con ogni urgenza, alle precarie condizioni in cui si dibattono le aziende esercenti autotrasporti in concessione che, da anni ormai, lamentano uno stato di crisi che ha già cagionato a molte di esse il tracollo economico ed il conseguente grave disagio dei lavoratori addetti a tali servizi.

A parte la necessità di una maggiore sorveglianza sul fenomeno dell'abusivismo che,

specie in alcune zone, ha trovato modo di ampiamente svilupparsi, l'interrogante chiede se non si ritenga di dover finalmente aderire alla richiesta, già a suo tempo presa in benevola considerazione dagli organi ministeriali, di una riduzione dell'imposta di fabbricazione sul gasolio che alleggerirebbe economicamente le imprese senza che il Governo sia costretto, al più presto, ad onerose concessioni di sussidi di esercizio alle tante aziende deficitarie che pur assolvono a servizi di rilevante importanza sociale. (11558)

BORRA, COLLEONI, SABATINI E BIAGGI NULLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in considerazione del perdurare di difficili situazioni aziendali collegate alla congiuntura economica, richiedenti sospensioni e riduzioni di orario per il personale, quali intendimenti si hanno per un necessario prosieguo dell'intervento speciale della Cassa integrazione, come previsto dalle norme della legge 23 giugno 1964, n. 433, valevoli solo fino al 30 giugno 1965. (11559)

RAIA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere per quali motivi, a due mesi circa, la disposizione di codesto ministero di prorogare la declassificazione della draga *Famagosta* attualmente nel porto di Licata, ancora non sia stata attuata. Tale draga avrebbe dovuto compiere lavori di escavazione, ma rimane inattiva per cui la parte centrale dell'unica banchina non può essere utilizzata per l'attracco dei piroscafi, datoché nella specchio d'acqua antistante, trovasi uno scoglio che abbassa notevolmente i fondali ad appena 4 metri.

Per sapere come il ministro intenda intervenire al fine di eliminare il grave disagio creato da tale stato di cose, che aggrava la già disastrosa economia licatese che, dal porto, fino a qualche anno fa, traeva il massimo di sostentamento e vitalità. (11560)

MAGNO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà resa possibile la costruzione, nel comune di Biccari (Foggia), dell'edificio per la scuola materna e dell'edificio per la scuola media unica. (11561)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà resa possibile la realizzazione nel comune di Biccari (Foggia), delle opere stradali occorrenti nel rione « Castelluccio ». (11562)

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

ALESI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se, nel quadro del programma previsto dal piano quinquennale, non intenda concedere un appoggio definitivamente concreto all'artigianato italiano secondo quanto è stato manifestamente auspicato dal C.N.E.L. nella sua relazione al piano.

Poiché l'infelice formulazione dell'articolo 24 fa decisamente supporre che la volontà del legislatore, nella sua politica di incentivazione e di agevolazioni finanziarie, abbia considerato esclusivamente le piccole industrie, quali destinatarie del programma, si chiede se non sia il caso di estendere tali aiuti anche alle imprese artigiane le quali non sono certamente le ultime, come importanza e come invece si può argomentare dall'articolo 25, nel sistema economico italiano. (11563)

SABATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non intenda studiare la riforma della materia fissata dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, anche in relazione a recenti casi, come quello di cui alle sentenze del tribunale di Alba del 21 marzo 1963 e della Corte d'appello di Torino del 7 aprile 1964. (11564)

GOLINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, premesso che:

a seguito di una richiesta di miglioramenti economici, avanzata dai secondari dell'Ospedale civile di Venezia e di una lunga agitazione sindacale estesasi a tutta la provincia, si pervenne alla fine del 1963, presso l'Ufficio regionale del lavoro e con la mediazione del sindaco di Venezia, del presidente dell'Ordine dei medici e di parlamentari, ad un accordo provinciale tra amministrazioni Ospedaliere ed A.N.A.A.O., che portava, fra l'altro, alla erogazione di una indennità mensile di lire sessantamila per i secondari, erogazione fino ad oggi mantenuta;

il detto accordo provinciale è stato messo in questi ultimi tempi in discussione dall'amministrazione dell'Ospedale civile di Venezia, stante la circolare n. 30 del ministero della sanità;

la decurtazione della indennità mensile di lire sessantamila per i secondari porterebbe inevitabilmente ad una nuova grave agitazione sindacale e ciò perché, dato che vi è oggi nell'Ospedale civile di Venezia una degenza media molto al di sopra della norma e di conseguenza, anche per le caratteristiche della Venezia insulare, la libera professione per i secondari dell'Ospedale civile di Venezia è limitata, gli stessi in gran parte sono

ospedalieri puri e quindi nelle condizioni di non potere rinunciare alla integrazione;

non intenda intervenire per facilitare il componimento della vertenza sindacale in atto. (11565)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere, premesso che:

il servizio escavazione porti da quando fu costituito ha sempre adempiuto ai suoi compiti di istituto, prolungando il normale orario di lavoro per i convogli effossori;

con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, che inquadrava il personale del servizio escavazione porti tra gli operai permanenti dello Stato, il sistema dello straordinario continuò, sebbene gli stanziamenti relativi fossero sospesi;

il Consiglio di Stato, presso il quale gli interessati ricorsero, espresse parere favorevole, riconfermando la norma che « il lavoro straordinario ordinato deve essere pagato;

gli stanziamenti per il lavoro straordinario ripresero nell'anno 1964, restando scoperti gli anni 1961, 1962 e 1963, che dovevano essere conguagliati;

dopo vari interventi dei sindacati, fu possibile ottenere un primo acconto per le somme maturate per il 1961 e poi altri due acconti sulla base del 25 per cento del restante, rimanendo così scoperto un totale di circa 19 milioni per la liquidazione completa per la sola sezione di Venezia;

gli stanziamenti per lo straordinario per il 1965 sono insufficienti e l'eventuale adeguamento del lavoro straordinario agli stanziamenti significa rendere il servizio escavazione porti improduttivo e oneroso;

se non intenda intervenire per la liquidazione degli arretrati residui per straordinario e, in subordine, per protrarre i termini per il pagamento che stanno per cadere in prescrizione, e per integrare i fondi per lo straordinario per il 1965. (11566)

FASOLI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali misure intendano adottare, ad oltre tre anni dal verificarsi di una frana, che ha interessato un tratto (per altro di non rilevante lunghezza) della rotabile Cassino-Atina, in agro della frazione Olivella, affinché siano eliminate, completamente, le dannose conseguenze ed il permanente stato di difficoltà e di pericolosità determinati per il traffico dalla frana di cui sopra.

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

Essendo da ritenersi per lo meno disdicevole per la pubblica amministrazione il perdurare di una situazione del genere ed essendo del tutto inadeguato il ripristino di emergenza che — come è dato leggere nella risposta data dal Ministro dei lavori pubblici in data 19 maggio 1965 alla interrogazione dell'interrogante n. 6875 del 18 giugno 1964 — l'amministrazione provinciale di Frosinone afferma di aver effettuato nel tratto franato, dove il traffico si sviluppa tutt'ora in un unico senso ed in stato di pericolosità, specialmente per il transito di corriere e di automezzi pesanti, l'interrogante chiede di conoscere quali sono le divergenze che permangono fra l'amministrazione provinciale ed il consorzio di bonifica della Valle del Liri per il caso in questione, onde si possa valutare se siano di natura e di entità tali da aver potuto determinare, per un così lungo periodo di tempo, disagio e stato di pericolo per gli utenti della strada. (11567)

VALITUTTI, CASSANDRO E DE LORENZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se il maestro elementare Galati Giuseppe, titolare a Catanzaro, sia stato esentato dall'insegnamento e, in caso affermativo, per quali motivi;

2) se sia a sua conoscenza che il maestro elementare di ruolo Fazio Antonio, da Catanzaro, pur essendo stato comandato dall'Ente morale protezione del fanciullo di Catanzaro, presta regolarmente servizio per permettere al Galati di esercitare le funzioni di segretario della C.I.S.L., della stessa provincia. (11568)

BONEA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se nell'esame del programma di fabbricazione del comune di Lecce, allegato al nuovo Regolamento edilizio, abbia rilevato che gli elaborati corrispondano o meno a quanto disposto dall'articolo 102 del Regolamento citato, in considerazione che nella riunione del Consiglio comunale di Lecce del 28 settembre 1964 si deliberò sul Regolamento edilizio ma non su elaborati del programma di fabbricazione. (11569)

CORRAO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia il metodo adottato nell'analisi dei campioni di vino sequestrati per sospetto di sofisticazione e se esso sia analogo per tutto il territorio della Repubblica;

per sapere se sia assegnato un termine per l'inoltro delle denunce all'autorità giudiziaria o meno;

per sapere come intenda ovviare all'inconveniente spesso verificatosi di deperimento della merce affidata in custodia durante il periodo del sequestro;

se non intenda dare severe disposizioni agli incaricati del servizio repressioni frodi dall'astenersi di esprimere apprezzamenti sulla qualità dei prodotti prima ancora del risultato delle analisi e dallo scoraggiare gli acquirenti dal commercio di vino con alcune regioni del mezzogiorno d'Italia e della Sicilia in particolar modo. (11570)

VALITUTTI, DE LORENZO E CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) che i signori Tiriolo Elio, Pulja Carmelo e Virigilio Francesco sono dipendenti dall'O.V.S. e con quali mansioni;

2) se risulta al Ministro che i signori suddetti, pur essendo stipendiati dall'O.V.S., non svolgono le attività inerenti al loro ufficio;

3) in che modo intenda intervenire affinché i dipendenti dell'O.V.S. facciano il proprio dovere di impiegati e non svolgano esclusivamente attività politica. (11571)

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sta effettuando progressive riduzioni nei servizi di movimento e di gestione dello scalo marittimo di Reggio Calabria, provvedimenti questi non giustificati dal punto di vista economico e del traffico ed anzi in contrasto con la necessità di alleggerire (come si è rilevato con gli inconvenienti accaduti durante la decorsa stagione estiva) il traffico, specialmente quello degli autoveicoli, dello scalo di Villa San Giovanni.

L'interrogante si permette rilevare come la riduzione delle corse per viaggiatori delle navi traghetto sulla Reggio-Messina abbia arrecato un sensibile danno agli impiegati, ai commercianti ed agli studenti che si recano giornalmente oltre Stretto, i quali sono costretti ora ad effettuare il più lungo percorso via Villa ovvero a servirsene del più costoso servizio degli aliscafi, e come il dirottamento delle merci e degli autoveicoli attraverso un più lungo percorso arrechi in definitiva, oltre che un danno economico agli utenti anche un notevole intralcio al traffico da e per la Sicilia. (11572)

CERVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno di adeguare ai valori economici correnti l'assegno di benemeranza, massima ricompensa per gli insegnanti, che attualmente viene liquidato nella irrisoria cifra di lire 3.000 (tremila) annue, le quali male concretano gli scopi connessi a tale assegno e costituiscono una umiliazione per la dignità della categoria. (11573)

CERVONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del personale proveniente dall'ENEM (Ente Nazionale Educazione Marinara) assunto dal 1° ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato per le attività marinare.

Detto personale, particolarmente qualificato per essersi dedicato da decenni alla istruzione professionale marinara in Italia, si trova in uno stato di giustificata apprensione per la stabilità del proprio lavoro, in quanto assunto in maniera provvisoria e senza alcuna sicurezza per il futuro.

Il problema per altro non dovrebbe essere di difficile soluzione, tenuto conto del numero ristretto di tali insegnanti, che non supera i 200. (11574)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano, nel cinquantenario dell'intervento dell'Italia nel primo conflitto mondiale, adottare una iniziativa per la concessione dell'assistenza sanitaria gratuita ai combattenti della guerra 1915-1918.

Tale atto sarebbe un modesto e doveroso riconoscimento verso coloro che generosamente difesero i confini della Patria, dando luminosa conferma del valore e dello spirito di sacrificio del soldato italiano. (11575)

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se corrisponda a verità che gli automezzi di proprietà delle amministrazioni statali non siano mai stati assicurati contro gli infortuni.

In caso affermativo, l'interrogante chiede i motivi di tale grave omissione, che, oltre ad esporre a grave rischio gli autisti e gli eventuali danneggiati, è in contrasto con la stessa legislazione del M.E.C. e con i fondamenti di una società civile ben ordinata. (11576)

GAGLIARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere se non intendano rivedere, migliorandolo, il sistema di collocamento obbligatorio degli invalidi civili riconosciuti, categoria in continuo aumento (mentre diminuisce sempre più quella degli invalidi di guerra) e particolarmente bisognosa di assistenza e di inserimento nel mondo del lavoro. (11577)

GAGLIARDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) l'esatto stato delle concessioni dell'arenile Treporti-Cavallino (Venezia);

b) le intenzioni del ministero in ordine agli arenili, tuttora, eventualmente disponibili;

L'interrogante chiede, in particolare, se siano state accolte le fondate richieste presentate dall'amministrazione comunale di Venezia, indispensabili a garantire un ordinato sviluppo urbanistico e turistico della località. (11578)

#### *Interrogazioni a risposta orale.*

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, per conoscere:

a) l'atteggiamento e gli impegni del Governo di fronte alle richieste dei mutilati ed invalidi di guerra presentate sia nel Congresso di Firenze dell'A.N.M.I.G., sia nella Commissione di studio per la riforma della legislazione sulle pensioni di guerra e ribadite nel corso delle assemblee annuali e delle recenti manifestazioni di protesta indette nel paese dall'A.N.M.I.G.;

b) se e come si intende provvedere per rendere possibile una maggiore celerità nell'esame e nella definizione dei ricorsi in materia di pensioni di guerra ancora giacenti presso la Corte dei conti.

(2536) « BO, AMASIO, BOLDRINI, ROSSI PAOLO MARIO, BIANCANI, NICOLETTO, MANENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quale linea di condotta il Governo intenda adottare in materia di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

« In particolare — considerato che si è tenuto nel novembre scorso un convegno a Firenze sulla cooperazione tecnica italiana con i Paesi in via di sviluppo e che un convegno

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

sullo stesso tema è annunciato per il prossimo mese di giugno a Milano, entrambi patrocinati dal ministero degli affari esteri; considerato che sul tema in questione è ormai vivo un vasto movimento dell'opinione pubblica e che non vi è riunione internazionale o incontro di Ministri in cui non si sottolinei l'impegno comune a potenziare la cooperazione tecnica internazionale e a renderla più proficua; considerato che il Ministro degli affari esteri ha recentemente fatto dichiarazioni circa l'importanza del problema e l'attenzione che ad esso porta il Governo, e che è in discussione dinanzi al Parlamento un disegno di legge delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, in virtù del quale ordinamento alcuni dei problemi connessi con la cooperazione tecnica potrebbero trovare adeguata soluzione; considerato che negli accordi che hanno dato luogo alla formazione del presente Governo nonché nel Piano quinquennale di sviluppo economico non si è trascurato di sottolineare l'importanza di tutto quanto attiene alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; considerato che vi sono esperienze maturate nell'ambito di decenni da parte di vari Paesi, di un coordinato assetto dell'azione da svolgere, con riferimento alle diverse forme di assistenza, sul piano multilaterale e bilaterale — gli interroganti chiedono di sapere se il Governo:

a) ritenga di dare la preferenza, così come fanno alcuni Stati europei, alla cooperazione tecnica multilaterale, da conseguirsi attraverso l'O.N.U. e le sue agenzie specializzate, la Comunità economica europea l'O.C.D.E., eccetera; oppure, seguendo l'esempio di altri Stati, intenda continuare a mantenere l'assistenza bilaterale rivolta in via prioritaria verso quei Paesi con i quali esistono particolari rapporti storici, culturali ed economici, ma potenziandola in modo e misura adeguati;

b) intenda di farsi promotore di una disciplina organica su tutta la materia della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, assicurando al ministero degli affari esteri attraverso una adeguata, stabile ed idonea strumentazione, l'ordinata conoscenza dei vari problemi nonché il coordinamento e controllo di tutte le diverse attività, valendosi a tal fine della collaborazione di organismi di studio e a operatori pubblici e privati;

c) ritenga di prendere l'iniziativa della adozione di provvedimenti che consentano a quanti — professionisti o funzionari, imprese od enti, nel settore agrario o in altri campi

dell'attività tecnica, si dedichino o siano chiamati ad assolvere azioni di collaborazione — di vedere riconosciuti e valorizzati, a tutti i fini, i servizi da essi prestati; e che incoraggino soprattutto la vocazione dei giovani a partecipare alla cooperazione tecnica nei Paesi in via di sviluppo, mediante alcune facilitazioni anche per quanto attiene al servizio militare;

d) ritenga opportuno, tutto quanto sopra tenuto presente, di dar luogo, sin d'ora, alla costituzione presso il ministero degli affari esteri, di una apposita Commissione, incaricata di studiare, avvalendosi anche di tutte le consultazioni necessarie, i diversi elementi di una dinamica politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed il complesso delle strutture organizzative, amministrative, finanziarie idonee all'attuazione di detta politica.

(2537) « VEDOVATO, MARTINO EDOARDO, BETTIOL, LUCIFREDI, TOGNI, FOLCHI, PEDINI, SARTI, CONCI ELISABETTA, ELKAN, GENNAI TONIETTI ERISIA, Malfatti Franco, TOROS, FRANCESCHINI, SALVI, LATTANZIO, VALLIANTE, LEONE RAFFAELE, FRANZO, BOTTARI, PREARO, STELLA, GIRARDIN ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali iniziative intenda promuovere in relazione alla ordinanza della S.I.A.E. per la ripartizione (triennio 1965-1967) dei diritti di autore conseguenti ad esecuzioni musicali, ordinanza pubblicata il 12 dicembre 1964 e in virtù della quale tutti i proventi delle esecuzioni che abbiano luogo su piroscafi, in circoli ed altri locali in cui i trattenimenti siano mensilmente inferiori a tre, non saranno più ripartiti agli aventi diritto, bensì globalmente attribuiti agli iscritti « proporzionalmente all'importo corrisposto a ciascun iscritto ».

« Tale norma, che per di più risulterebbe già applicata dalla S.I.A.E. con criteri largamente estensivi, appare manifestamente incompatibile con le stesse finalità della S.I.A.E. che ha invece il compito istituzionale di garantire la più efficace e rigorosa tutela dei diritti sulle composizioni; tale disposizione, inoltre, viene a favorire — anche contro ogni principio di elementare equità — quegli editori ed autori che già controllano tanta parte del mercato delle pubbliche esecuzioni in quanto costoro verrebbero a vedersi attribuiti, in proporzione ai loro già favolosi incassi anche quei proventi che invece spetterebbero ai più

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

numerosi e modesti iscritti alla S.I.A.E., i quali vengono dalla ordinanza suddetta totalmente esclusi dal riparto diretto degli incassi relativi ai trattenimenti suindicati.

« Si chiede, pertanto, di conoscere quali siano il giudizio e gli intendimenti del Ministro di fronte a tale iniziativa della S.I.A.E., così gravemente lesiva dei diritti dei suoi iscritti e non certo giustificabile con la eventuale maggiore onerosità dei controlli operanti da parte della S.I.A.E. stessa sui trattenimenti indicati all'articolo 4 della summenzionata ordinanza.

(2538) « DI PIAZZA, MACCHIAVELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere, in considerazione della decisione, presa dalla Commissione interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici trasporti, di soppressione della linea ferroviaria Piacenza-Bettola, quali provvedimenti da parte del ministero dei trasporti saranno adottati per assicurare il regolare servizio dei trasporti pubblici di quella importante zona di sviluppo industriale della provincia di Piacenza.

(2539) « CURTI IVANO, LAMI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere — se a conoscenza delle decisioni, presa dalla Commissione ministeriale per l'ammodernamento dei pubblici trasporti, di soppressione della linea ferroviaria Piacenza-Bettola — quali provvedimenti intenda adottare per assicurare il mantenimento del servizio ferroviario, in considerazione del grave danno che ne deriverebbe ad una estesa zona, come quella interessata, nel momento in cui si sta sviluppando un numero considerevole di piccole e medie aziende industriali e il continuo aumento dei giovani, che per ragioni di lavoro e di studio devono dai comuni della zona recarsi a Piacenza.

(2540) « CURTI IVANO, LAMI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quale sia stato l'intervento del ministero di grazia e giustizia in merito alla grazia che sarebbe stata concessa all'ex deputato Moranino, e in particolare in riferimento alla insussistenza dei presupposti richiesti a base di una istanza di grazia, mentre il Moranino avrebbe dovuto essere perseguito invece per altri reati tra i quali quello di espatrio clandestino.

(2541) « TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda provvedere con sollecitudine alla proroga dei seguenti termini per la ricostruzione edilizia che scadono il 30 giugno 1965:

1) termine per la presentazione della domanda di contributo (articolo 7, legge 27 dicembre 1963, n. 968);

2) termine per la presentazione dell'opzione al ripristino degli immobili di abitazione danneggiati dalla guerra (articolo 8, legge 11 febbraio 1958, n. 83);

3) termine per la concessione della autorizzazione ad iniziare le opere di ricostruzione degli immobili distrutti dalla guerra (articolo 27, quarto comma, legge 25 giugno 1949, numero 409);

4) termine per la ricostruzione della restante parte del fabbricato nel caso che la ricostruzione sia stata effettuata parzialmente (articolo 4, secondo e terzo comma, legge 25 giugno 1949, n. 409);

5) termine per l'efficacia dei piani di ricostruzione approvati entro il 31 dicembre 1950 e non ancora attuati in tutto o in parte (articolo 2, secondo comma, legge 28 marzo 1957, n. 222);

6) termine per la costruzione dei fabbricati a carattere popolare nei comuni in cui gli alloggi esistenti non sono sufficienti ad assicurare l'alloggio ai senza tetto (articolo 10, legge 25 giugno 1949, n. 409);

« L'interrogante fa presente che la scadenza dei suddetti termini recherebbe una situazione di gravissimo pregiudizio per quei sinistrati che non hanno avuto ancora la possibilità di ricostruire la propria abitazione e che per lo più risiedono nei comuni dell'Italia centro-meridionale maggiormente colpiti dalla guerra.

« L'interrogante fa presente che, con un tempestivo provvedimento, si potrebbe invece evitare l'arresto totale dell'attività di ricostruzione edilizia, che già attualmente si trova in fase critica.

(2542) « CERVONE ».

*Interpellanza.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga che la crisi che ha colpito le cantine sociali delle province di Asti e Cuneo non sia in gran parte conseguenza di una insufficiente politica vitivinicola che richiede un urgente aggiornamento.

« Gli interpellanti ritengono:

1) che le difficoltà maggiori derivano dalla natura stessa della produzione vitivinicola

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1965

e dal processo in atto di evoluzione delle tradizionali forme di commercializzazione e vendita del vino;

2) che una politica della vitivoltura esiga una più razionale organizzazione dei mercati delle uve e del vino;

3) che la variabilità del volume annuale della produzione richieda la messa in atto di una politica delle eccedenze e la necessaria istituzione di fondi di perequazione e di sostegno dei prezzi;

4) che la politica dei crediti per la costruzione di cantine sociali debba essere perfezionata e rapportata a più sicure garanzie che le cantine sociali possedano effettivamente adeguate capacità amministrative, tecniche e commerciali;

5) che allo stato attuale si richieda un esame approfondito di tutta la situazione e la messa in atto di provvedimenti straordinari, atti ad aiutare il superamento dell'attuale crisi delle cantine sociali delle province della zona vitivinicola piemontese.

« In particolare gli interpellanti chiedono:

1) quali azione organica il ministero dell'agricoltura intenda svolgere e quali provvedimenti adottare per aiutare le cantine sociali in crisi e superare l'attuale situazione con la concessione di contributi per le spese di gestione e la concessione di adeguati crediti per le normali esigenze produttive e di organizzazione della vendita di vino;

2) quale politica della produzione e del commercio dei vini il ministero intenda mettere in atto per aiutare gli agricoltori nelle valorizzazioni e vendita dei prodotti della viticoltura.

(473)

« SABATINI, BALDI ».

*Mozione.*

« La Camera,

alla luce di resoconti dai quali si rileva che l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nel predisporre un piano di ammodernamento delle infrastrutture degli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, da realizzare nel quadro del programma quinquennale di sviluppo economico, stabilisce i finanziamenti necessari per tutti gli aeroporti aperti al traffico esistenti in Italia e che tali

provvidenze sono state annunziate per quasi tutti gli aeroporti esistenti e senza alcuna riserva;

constatato che solo per l'aeroporto di Reggio Calabria si legge: « per l'aeroporto delle Calabrie deve essere ancora decisa in sede governativa la zona di costruzione »;

considerato che in Calabria esiste già da 30 anni un aeroporto che, sebbene presenti allo stato attuale delle insufficienze sotto il profilo delle attrezzature e degli impianti, è tuttavia funzionante;

considerato che con decreto ministeriale del 19 dicembre 1964 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile relativo alle circoscrizioni territoriali aeroportuali, a Reggio Calabria è stata data competenza sulle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza;

tenuto conto che il Consorzio per l'aeroporto si sta prodigando, sebbene con mezzi limitati, alla messa a punto delle piste occorrenti;

considerato che il movimento notevole dei passeggeri e merci registrato specialmente nell'ultimo anno dalla società A.T.I., che ha messo in funzione aeromobili *Fokker* da 44 posti, è in continuo costante aumento, avendo raddoppiato dal 1963 al 1964 il numero dei passeggeri ed il quantitativo di merce;

tenuto conto, ancora, che l'aeroporto di Reggio Calabria per la sua ubicazione è facilmente raggiungibile da tutti i centri della Calabria e specialmente da molti centri della provincia di Messina, i cui esportatori hanno continui contatti con tutti i paesi anche extra-europei e, pertanto, s'avvia ad essere uno dei più importanti d'Italia;

impegna il Governo

a che l'aeroporto di Reggio Calabria venga ampliato ed ammodernato secondo le esigenze di un aeroporto moderno, nel quadro del programma quinquennale di sviluppo economico predisposto dal Governo unitamente a tutti gli altri impianti esistenti in Italia.

(42) « REALE GIUSEPPE, BARBERI, SPINELLI, GULLOTTI, DEL CASTILLO, VINCELLI, RUFFINI, CERVONE, VALLIANTE, DI LEO, NAPOLI, BRANDI, AMODIO ».